Mercoledì 15 Aprile 2015 Anno XLVI N. 15

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851 **Internet: www.regione.liguria.it**
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531 **E-mail: abbonati@regione.liguria.it**
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363 **E-mail: burl@regione.liguria.it**

PARTE SECONDA Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:
Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.
CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.
TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 10.03.2015 N. 9
Modifica della deliberazione consiliare 24 febbraio 2015, n. 7 relativa alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti. pag. 5

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 10.03.2015 N. 10
Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. pag. 8

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 17.03.2015 N. 11
Comune di Dolcedo (Im) – Conferenza dei servizi ex articolo 59 della

legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) per approvazione SUA di iniziativa pubblica con contestuale variante al vigente Programma di Fabbricazione per recupero paesistico ambientale ambito di intervento rap 2 in variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. pag. 8

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 25.03.2015 N. 13
Calendario venatorio regionale per la stagione 2015/2016. Articolo 34, comma 4, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.03.2015 N. 313
Variazioni per euro 1.000.000,00 al bilancio 2015 ai sensi art. 6 l.r. 29/12/2014, n. 42 - Adeguamento capitoli di entrata e di spesa relativi alle contabilità speciali - (2° provvedimento). pag. 39

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.03.2015 N. 314
Variazioni per euro 1.200.000,00 al bilancio 2015--2017 ai sensi art. 6 l.r. 29/12/2014, n. 42 - variazioni pluriennali (1° provvedimento). pag. 41

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.03.2015 N. 332
Indirizzi regionali per le imprese alimentari e le AASSLL inerenti la produzione /somministrazione/vendita di alimenti non confezionati contenente allergeni o privi degli stessi e/o senza glutine. pag. 43

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.03.2015 N. 333
Approvazione documento "Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica della Regione Liguria". pag. 59

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.03.2015 N. 334
Approvazione disposizioni per corsi di formazione e aggiornamento inerenti le abilitazioni alla vendita, acquisto, utilizzo e attività di consulenza per i prodotti fitosanitari (D.Lgs. n. 150/2012). pag. 60

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.03.2015 N. 335
PSR 2007-2013: apertura termini per la presentazione per l'anno 2015 delle domande di conferma di impegni quinquennali sulla misura 214 "Pagamenti agroambientali". pag. 74

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.03.2015 N. 336
Adesione della Regione Liguria alla proroga al 31.03.2015 dell'accordo per il credito per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio. pag. 81

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.03.2015 N. 337
Sistema di qualita' dei nidi d'infanzia in Regione Liguria: Orientamenti per la qualita' dei nidi d'infanzia e strumento di valutazione della qualita' dei servizi educativi ai sensi DCR 18/2013 Piano Sociale Integrato reg. le - Azione Tematica 8g. pag. 84

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.03.2015 N. 343
Aggiornamento elenco degli idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie e degli Enti del SSr. pag. 87

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.03.2015 N. 345
PAR FSC 2007-2013 Progetto A112 "Distretto Ligure Per Le Tecnologie Marine" (DLTM) - Impegno di spesa di euro 2.000.000,00 - Laboratori Polo DLTM. pag. 89

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.03.2015 N. 420
Decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124. 'Criteri per la ripartizione del Fondo per la morosità incolpevole'. pag. 95

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 12.03.2015 N. 559
Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017: presa d'atto del D.M. 20.02.2015 e proroga del termine per lo scorrimento della graduatoria regionale di merito degli idonei. pag. 100

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 17.03.2015 N. 651
Modifica e approvazione della graduatoria regionale di settore per la Continuita' Assistenziale, valevole per l'anno 2015, gia' approvata con decreto del dirigente n. 3848 del 15.12.2014. pag. 102

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA 29.01.2015 N. 382
Pratica: D/1752. Derivazione: Torr. Mogliana (bacino T. Entella) Titolare: Consorzio Rurale di Isola di Borgonovo Ligure di Borgonovo e di Prati. Rinnovo della concessione di derivazione acqua per uso Irriguo in Comune di Mezzanego già assentita alla ditta stessa con Decreto n. 6 in data 22.01.1993. Domanda in data: 01.08.2005 ed integrative del 01.06.2006 e del 21.11.2014. pag. 124

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA 29.01.2015 N. 383
Pratica: D/6522. Derivazione: rio Cornia (bacino: fiume Entella). Titolare: Bellafronte Anna Maria. Certificato di Collaudo Amministrativo di conformità delle opere di cui alla Concessione di derivazione acqua per uso irriguo, in Comune di Moconesi, assentita a Bellafronte Anna Maria con provvedimento dirigenziale n. 950 in data 05.03.2014. Comunicazione ultimazione lavori e richiesta di collaudo in data: 18.06.2014. pag. 124

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA 17.02.2015 N. 604
Pratica: D/6592. Derivazione: n. 2 pozzi in subalveo piana tra R. Molinassi e R. Cantarena Titolare: Fincantieri S.p.A. Concessione di Derivazione Acqua per uso Antincendio in Comune di Genova Domanda in data: 23.12.2013. pag. 125

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA 17.02.2015 N. 605
Pratica: D/6552. Derivazione: Sorg. Roveio trib. R. Linaro (bacino T. Entella). Titolare: Risso Andrea e Cuneo Arianna. Certificato di Collaudo Amministrativo di conformità delle opere di cui alla Concessione di derivazione acqua per uso Irriguo, in Comune di Moconesi, assentita a Risso Andrea e Cuneo Arianna con provvedimento dirigenziale n. 4259 in data 25 Settembre 2013. Comunicazione ultimazione lavori e richiesta di collaudo in data: 22 Settembre 2014. **pag. 125**

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA 11.03.2015 N. 959
Pratica: D/6615. Derivazione: Pozzo in subalveo T. Lavagna (bacino T. Entella). Richiedente: Mectron S.P.A.. Domanda di Concessione di derivazione acqua pervenuta in data: 03.06.2014. Comune di: Carasco per uso: Igienico. **pag. 126**

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Ditta: Briasco Maria Rosa. Domanda per concessione derivazione acqua. **pag. 126**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 17.03.2015 N. 177
Nulla Osta Idraulico n. 12704. Corso d'acqua: Torrente Calcandola. Autorizzazione ai fini idraulici relativa all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sulle opere di difesa idraulica riguardante l'alveo del torrente Calcandola a confine con la strada comunale Via dei Molini. Ditta: Comune di Sarzana. **pag. 127**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 17.03.2015 N. 184
Nulla Osta Idraulico n. 12510. Ditta: Ferrari Giammarco. Nulla Osta Idraulico in sanatoria per il mantenimento della difesa spondale realizzata lungo l'argine del Canale Pratolino in Comune di SARZANA, loc. Olmo. **pag. 127**

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Ditta: Arcola Petrolifera S.p.A. (ora Ditta Deposito di Arcola S.p.A.). Domanda per concessione derivazione acqua. **pag. 128**

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO DELLA SPEZIA 05.03.2015 N. 3
Esproprio connesso ai lavori di 'Realizzazione del nuovo ospedale in località Felettino in Comune di La Spezia. Ente espropriante: Comune della Spezia. Ente Promotore e Beneficiario dell'Esproprio: 'ASL 5 Spezzino'. **pag. 128**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

10.03.2015 N. 9

Modifica della deliberazione consiliare 24 febbraio 2015, n. 7 relativa alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti.

IL CONSIGLIO REGIONALE
omissis
DELIBERA

di modificare come segue la propria deliberazione 24 febbraio 2015, n. 7 relativa alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti:

I Commissione – Affari generali, Istituzionali e Nomine

Consiglieri assegnati n. 20 così suddivisi:

n. 4 Partito Democratico	tre con 4 voti e uno con 3 voti
n. 1 Forza Italia	con 3 voti
n. 2 Lega Nord Liguria - Salvini	con 1 voto
n. 1 UDC – Unione di Centro	con 2 voti
n. 2 Area Popolare per la Liguria	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 1 Lista Civica Rixi Presidente	con 2 voti
n. 4 Misto	con 1 voto
n. 1 Liste civiche Biasotti per il Presidente	con 1 voto
n. 1 Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani	con 2 voti
n. 1 Percorsi in Liguria	con 2 voti
n. 1 Liguria Cambia	con 2 voti
n. 1 Liguria Libera	con 2 voti

II Commissione – Programmazione e Bilancio

Consiglieri assegnati n. 20 così suddivisi:

n. 5 Partito Democratico	con 3 voti
n. 1 Forza Italia	con 3 voti
n. 1 Lega Nord Liguria - Salvini	con 2 voti
n. 1 UDC – Unione di Centro	con 2 voti
n. 2 Area Popolare per la Liguria	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 1 Lista Civica Rixi Presidente	con 2 voti
n. 4 Misto	con 1 voto
n. 1 Liste civiche Biasotti per il Presidente	con 1 voto
n. 1 Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani	con 2 voti
n. 1 Percorsi in Liguria	con 2 voti
n. 1 Liguria Cambia	con 2 voti
n. 1 Liguria Libera	con 2 voti

III Commissione – Salute e Sicurezza sociale

Consiglieri assegnati n. 19 così suddivisi:

n. 4 Partito Democratico	tre con 4 voti e uno con 3 voti
n. 1 Forza Italia	con 3 voti
n. 1 Lega Nord Liguria - Salvini	con 2 voti
n. 2 UDC – Unione di Centro	con 1 voto
n. 1 Area Popolare per la Liguria	con 3 voti

n. 1 Lista Civica Rixi Presidente	con 2 voti
n. 4 Misto	con 1 voto
n. 1 Liste civiche Biasotti per il Presidente	con 1 voto
n. 1 Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani	con 2 voti
n. 1 Percorsi in Liguria	con 2 voti
n. 1 Liguria Cambia	con 2 voti
n. 1 Liguria Libera	con 2 voti

IV Commissione – Attività produttive

Consiglieri assegnati n. 19 così suddivisi:

n. 4 Partito Democratico	tre con 4 voti e uno con 3 voti
n. 1 Forza Italia	con 3 voti
n. 1 Lega Nord Liguria - Salvini	con 2 voti
n. 1 UDC – Unione di Centro	con 2 voti
n. 2 Area Popolare per la Liguria	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 1 Lista Civica Rixi Presidente	con 2 voti
n. 4 Misto	con 1 voto
n. 1 Liste civiche Biasotti per il Presidente	con 1 voto
n. 1 Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani	con 2 voti
n. 1 Percorsi in Liguria	con 2 voti
n. 1 Liguria Cambia	con 2 voti
n. 1 Liguria Libera	con 2 voti

V Commissione – Cultura, Formazione e Lavoro

Consiglieri assegnati n. 18 così suddivisi:

n. 3 Partito Democratico	con 5 voti
n. 1 Forza Italia	con 3 voti
n. 1 Lega Nord Liguria - Salvini	con 2 voti
n. 1 UDC – Unione di Centro	con 2 voti
n. 2 Area Popolare per la Liguria	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 1 Lista Civica Rixi Presidente	con 2 voti
n. 4 Misto	con 1 voto
n. 1 Liste civiche Biasotti per il Presidente	con 1 voto
n. 1 Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani	con 2 voti
n. 1 Percorsi in Liguria	con 2 voti
n. 1 Liguria Cambia	con 2 voti
n. 1 Liguria Libera	con 2 voti

VI Commissione – Territorio e Ambiente

Consiglieri assegnati n. 21 così suddivisi:

n. 4 Partito Democratico	tre con 4 voti e uno con 3 voti
n. 3 Forza Italia	con 1 voto
n. 1 Lega Nord Liguria - Salvini	con 2 voti
n. 1 UDC – Unione di Centro	con 2 voti
n. 2 Area Popolare per la Liguria	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 1 Lista Civica Rixi Presidente	con 2 voti
n. 4 Misto	con 1 voto
n. 1 Liste civiche Biasotti per il Presidente	con 1 voto
n. 1 Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani	con 2 voti
n. 1 Percorsi in Liguria	con 2 voti
n. 1 Liguria Cambia	con 2 voti
n. 1 Liguria Libera	con 2 voti

VII Commissione – Controlli

Consiglieri assegnati n. 18 così suddivisi:

n. 2 Partito Democratico	uno con 8 voti e uno con 7 voti
n. 2 Forza Italia	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 Lega Nord Liguria - Salvini	con 1 voto
n. 1 UDC – Unione di Centro	con 2 voti
n. 1 Area Popolare per la Liguria	con 3 voti
n. 1 Lista Civica Rixi Presidente	con 2 voti
n. 4 Misto	con 1 voto
n. 1 Liste civiche Biasotti per il Presidente	con 1 voto
n. 1 Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani	con 2 voti
n. 1 Percorsi in Liguria	con 2 voti
n. 1 Liguria Cambia	con 2 voti
n. 1 Liguria Libera	con 2 voti

VIII Commissione – Pari Opportunità

Consiglieri assegnati n. 17 così suddivisi:

n. 3 Partito Democratico	con 5 voti
n. 1 Forza Italia	con 3 voti
n. 1 Lega Nord Liguria - Salvini	con 2 voti
n. 1 UDC – Unione di Centro	con 2 voti
n. 1 Area Popolare per la Liguria	con 3 voti
n. 1 Lista Civica Rixi Presidente	con 2 voti
n. 4 Misto	con 1 voto
n. 1 Liste civiche Biasotti per il Presidente	con 1 voto
n. 1 Federazione della Sinistra – Rifondazione comunisti italiani	con 2 voti
n. 1 Percorsi in Liguria	con 2 voti
n. 1 Liguria Cambia	con 2 voti
n. 1 Liguria Libera	con 2 voti

IL PRESIDENTE
Michele Boffa

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Francesco Bruzzone
Giacomo Conti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

10.03.2015 N. 10

Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

IL CONSIGLIO REGIONALE
omissis
DELIBERA

- di approvare le modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria di cui all'allegato, parte integrante e necessaria della presente deliberazione;
- di stabilire che le suddette modifiche entrano in vigore dalla X Legislatura.

IL PRESIDENTE
Michele Boffa

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Francesco Bruzzone
Giacomo Conti

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

17.03.2015 N. 11

Comune di Dolcedo (Im) – Conferenza dei servizi ex articolo 59 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) per approvazione SUA di iniziativa pubblica con contestuale variante al vigente Programma di Fabbricazione per recupero paesistico ambientale ambito di intervento rap 2 in variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.

IL CONSIGLIO REGIONALE
Omissis
DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, per le motivazioni, alle condizioni e nei termini in premessa indicati e in dettaglio specificati nel voto del Comitato tecnico regionale per il territorio, sezione per la pianificazione territoriale urbanistica n. 130/2015, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, che si condividono e si fanno proprie con la presente deliberazione, il nulla osta alla variante al PTCP da **IS-MA** e porzioni minori **NI-CO** e **ANI-MA** a **TRZ,** sottesa allo SUA di iniziativa pubblica per recupero paesistico ambientale dell'ambito di intervento RAP-2, in località Ripalta, nel Comune di Dolcedo (IM).

IL PRESIDENTE
Michele Boffa

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Giacomo Conti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

25.03.2015 N. 13

Calendario venatorio regionale per la stagione 2015/2016. Articolo 34, comma 4, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 18, che detta disposizioni in ordine alle specie cacciabili, ai periodi di caccia ed all'approvazione del calendario venatorio;

- la legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni che all'articolo 34, comma 4, stabilisce le modalità per l'approvazione del calendario venatorio regionale;

- la direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'articolo 7, che stabilisce il divieto di caccia agli uccelli durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, relativamente ai migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

- la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – direttiva Uccelli selvatici, redatta dalla Commissione europea con lo scopo di fornire indicazioni più chiare sull'applicazione delle regole contenute nella direttiva;

- il documento Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU, documento elaborato dal Comitato Ornis ed adottato dalla Commissione europea nel 2001 e riesaminato nel 2009 allo scopo di rendere più chiari i concetti contenuti nell'articolo 7 (4) della Direttiva 2009/147/CE, relativamente ai periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale (ritorno alle zone di riproduzione), per le specie di uccelli oggetto di prelievo venatorio elencate nell'Allegato II della direttiva;

- la Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, redatta dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva europea 2009/147/CE, allo scopo di fornire alle Regioni uno strumento scientifico utile per la predisposizione dei calendari venatori;

- l'articolo 35, comma 2 quater, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni che stabilisce i periodi relativi al prelievo di selezione delle specie di ungulati selvatici, distinti per sesso e classi di età, sulla base dei pareri espressi dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) con nota n. 3039/T-A 29b del 6 aprile 2006 e ISPRA, con nota n. 7020/T-A 26 del 18 febbraio 2009;

- la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale) e successive modificazioni e integrazioni;

- la legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – Eurasia, con allegati e tabelle fatto all'Aja il 15 agosto 1996);

Considerato che l'articolo 18 della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni:

1. al comma 1 stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
2. al comma 2 attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che "…. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" per le singole specie;
3. al comma 1 bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), stabilisce che l'esercizio venatorio "…. è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.";

Considerato, altresì, che:

- i predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 18 della l. 157/1992 dall'articolo 42 della l. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto, evidentemente, ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
- l'ISPRA nella citata Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992, così come modificata dall'articolo 42 della legge comunitaria 2009, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, "… la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale", e che esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- il calendario venatorio è, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, una competenza delle Regioni che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;
- la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso");
- in riferimento al ruolo dell'ISPRA la Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 del 2006, ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell'ISPRA ove la regolamentazione regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale;
- il documento Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU (Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE) elaborato dal Comitato Ornis, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, fornisce specie per specie e Paese per Paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;
- la Guida interpretativa della direttiva 2009/147/CE, al paragrafo 2.7.10, poiché esiste la circostanza che varie regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano, quindi, correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle regioni degli Stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key Concepts (KC) nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;
- la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la

corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2, e 2.7.10;

- da un confronto fra la Guida ISPRA per la redazione dei calendari venatori ed i documenti europei KC e la guida interpretativa della direttiva 147/2009/CE emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria di venti giorni per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradridi) rispetto ai periodi oggi vigenti ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- in Italia la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi specie in Liguria, in quanto le zone umide sono praticamente inesistenti;
- il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nella nota sopracitata del 29 luglio 2012, è analizzato nella Guida interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tali punti non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili;
- in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e, quindi, tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e, quindi, si tratterebbe di una sovrapposizione "reale";
- l'ISPRA, con nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto l'interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dall'articolo 42 della legge comunitaria 2009, ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici;
- il documento Ornis KC e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario;
- le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nella Guida ai calendari venatori, (categorie SPEC), riflettono il punto di vista di Bird Life International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente del Parlamento dell'Unione Europea che analizza i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va, quindi, stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di Bird Life International;

Viste:

- la sentenza 28 luglio 2014 n. 01206/2014 REG. PROV. COLL. N. 00690/2014 REG. RIC. della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria riguardante la deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 8 aprile 2014, n. 11 (Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2014/2015. Articolo 34, comma 4, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)), nel cui dispositivo nulla viene rilevato in merito ai periodi di caccia adottati nel calendario venatorio ligure;

- la sentenza 16 maggio 2014 n. 00772/2014 REG. PROV. COLL. N. 00912/2013 REG. RIC. della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria riguardante la deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 7 maggio 2013, n. 11 (Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2013/2014. Articolo 34, comma 4, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)), nel cui dispositivo nulla viene rilevato in merito ai periodi di caccia adottati nel calendario venatorio ligure;

- la sentenza 23 agosto 2013 n. 01130/2013 REG. PROV. COLL. N. 00802/2012 REG.RIC. della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria riguardante la deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 7 agosto 2012, n. 16 (Calendario venatorio regionale per la stagione 2012-2013. Articolo 34, comma 4, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) con la quale, pur rilevando alcune criticità nelle argomentazioni addotte dalla Regione Liguria, si giudicano adeguatamente fondate e motivate le scelte adottate dalla Regione stessa, pur se difformi rispetto al parere in questione o in contrasto con quanto sollevato dai ricorrenti, in relazione ai seguenti argomenti:
  1. previsione, limitatamente al periodo 1° ottobre – 30 novembre, di due giornate aggiuntive di caccia alla selvaggina migratoria;
  2. tempi di riconsegna del tesserino venatorio;
  3. modalità di annotazione sul tesserino dei capi abbattuti;
  4. infondatezza della necessità di sottoporre il calendario venatorio a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d'incidenza;
  5. efficacia dei piani faunistico-venatori provinciali al momento dell'approvazione del calendario venatorio;

- l'ordinanza 18 settembre 2013 n. 00361/2013 REG. PROV. CAU. N. 00912/2013 REG.RIC. della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria riguardante la deliberazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria 11/2013 con la quale viene respinta la domanda cautelare di sospensiva dei ricorrenti in quanto "la deliberazione impugnata contiene un'ampia motivazione sulle parti della determinazione in cui non è stato seguito il parere tecnico dell'ISPRA, derivando da ciò la non manifesta fondatezza delle relative censure; per conseguenza risulta che l'Ente competente ha valutato con sufficiente ponderazione, almeno per quanto rileva ai fini della presente fase, le statuizioni relative alle date in cui è possibile cacciare le diverse specie di animali considerati, così come il calendario di allenamento dei cani; in ordine alla denunciata carenza di pianificazione regionale e provinciale dell'attività venatoria il Collegio si è già espresso ritenendola non decisiva ai fini della potestà di adozione del calendario impugnato; anche le censure relative alla data di consegna dei tesserini venatori sono già state negativamente apprezzate in altra decisione del collegio, ed a questa va prestata adesione.";

- l'ordinanza 27 novembre 2013 n. 04683/2013 REG. PROV. CAU. N. 07430/2013 REG.RIC. della Sezione Quinta del Consiglio di Stato per la riforma cautelare del T.A.R. Liguria n. 361/2013 concernente l'approvazione del calendario venatorio, che sospende il medesimo limitatamente alla prevista cacciabilità del porciglione e alla sostenibilità delle giornate aggiuntive per le specie di avifauna migratoria diverse da quelle indicate dall'ISPRA (colombaccio, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena);

- la sentenza 24 febbraio 2011 n. 02443/2011 REG. PROV. COLL. N. 08208/2010 REG.RIC. della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguardante il decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio in data 9 agosto 2010 n. T0379 (Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione Venatoria 2010-2011 nel Lazio) e di ogni atto presupposto e/o connesso dispone tra l'altro "Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell'11 novembre 2010, l'articolo 7, comma 1 della legge 157/1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest'ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere";

- la sentenza 10 ottobre 2011 n. 01508/2011 REG. PROV. COLL. N. 01664/2011 REG. RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto, riguardante la deliberazione della Giunta regionale del Veneto 12 luglio 2011, n. 1041 relativa al calendario venatorio regionale per la stagione 2011-2012, ha introdotto un importante precedente giuridico che deve essere opportunamente richiamato e cioè che, a fronte di motivazioni adeguate, i calendari venatori regionali possono discostarsi dal parere fornito da ISPRA, senza incorrere in vizi di legittimità;

- tale indirizzo giurisprudenziale ha trovato recentemente un'ulteriore conferma nell'ordinanza n. 07586/2012 REG. RIC 03866/2012 REG. PROV. CAU. della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio con cui, dando atto della consistenza delle motivazioni addotte dalla Regione Lazio a sostegno delle scelte operate, si respinge un'istanza cautelare per la sospensione del calendario venatorio per la stagione 2012-2013;

- tale principio viene ribadito anche nelle pronunce emesse, al riguardo, nell'anno 2013 (T.A.R. Campania, Napoli sez. III 11 settembre 2013 n. 4222; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 11 luglio 2013 n. 719; T.A.R. Toscana, Firenze sez. II 17 ottobre 2013);

Richiamata la sentenza 17 febbraio 2014 n. N. 01845/2014 REG.PROV.COLL. N. 08268/2013 REG.RIC. della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguardante il decreto del Presidente della Regione Lazio T00163 del 3 luglio 2013 (Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2013/14), comprensivo dell'Allegato A "Calendario venatorio regionale e regolamento per la stagione 2013-14" ;

Considerato che il Commissario europeo all'Ambiente Janez Potocnik:

- in data 15 ottobre 2013 (P-010258/2013), rispondendo ad una interrogazione del parlamentare italiano Andrea Zanoni relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: "Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (Anas platyrhynchos) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili. La Commissione continuerà a seguire l'applicazione della Direttiva «Uccelli selvatici» in Italia, in particolare gli ultimi sviluppi della stagione venatoria 2013-2014";

- in data 26 febbraio 2014 (E-000178/2014), rispondendo ad una interrogazione del parlamentare italiano Andrea Zanoni relativa alla difformità riscontrata tra le date di chiusura della caccia ai turdidi tra Italia e Francia, ha affermato che: "La Commissione ha pubblicato un documento di orientamento sulla caccia ai sensi della direttiva Uccelli (2009/147/CE). Tale documento è stato a sua volta integrato da un testo che precisa e fornisce una interpretazione dei concetti chiave (KEY CONCEPT) dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva, sul periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale per le specie di uccelli che possono essere cacciate e che figurano nell'Allegato II della direttiva. Ai fini dell'elaborazione di tale documento, gli Stati membri erano stati invitati a trasmettere i migliori dati scientifici disponibili in relazione all'inizio e alla fine dei periodi di migrazione prenuziale di tutti gli uccelli che possono essere oggetto di attività venatoria nell'UE. Nei dati comunicati per la prima versione del documento erano state riscontrate delle incongruenze e, sebbene la maggior parte di esse siano state risolte grazie a un successivo aggiornamento, sono tuttora presenti alcune differenze fra Stati membri limitrofi. La Commissione continuerà a migliorare il documento sulla base di nuovi dati affidabili al fine di garantire che la Direttiva sia applicata in modo coerente in tutti gli Stati membri";

Considerato, inoltre, che:

- la Regione Liguria dispone dall'anno 2000 dei dati relativi agli abbattimenti effettuati sull'intero territorio regionale durante la stagione venatoria e a partire dal 2011 ha avviato alcune ricerche con l'Università degli Studi di Genova sulla conoscenza della distribuzione e dello stato di conservazione delle specie di maggiore interesse venatorio;

- la Regione Liguria ha proseguito l'affidamento - iniziato nel 2011 - all'Università degli Studi di Genova relativo alle seguenti attività (deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2013, n. 1534 (Convenzione Regione Liguria - Università degli Studi di Genova relativa a studi sulla fauna selvatica omeoterma: Approvazione del Piano delle attività 2013-2014. Impegno € 98.630,00)):
  - analisi ed elaborazione statistica dei dati di carniere acquisiti dalla lettura informatizzata dei tesserini venatori;
  - censimento dell'avifauna migratrice nel corso del passo postnuziale;
  - censimento degli uccelli nidificanti e svernanti;

  con l'obiettivo di migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione delle specie di interesse venatorio;

- la Regione Liguria, con il medesimo atto, ha inoltre avviato nel 2013, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) dell'Università di Genova, uno studio biennale il cui obiettivo principale è quello di approfondire le conoscenze su alcuni aspetti della biologia della specie Turdus philomelos nella regione Liguria, al fine di poter disporre di strumenti scientificamente appropriati per pianificare una corretta gestione venatoria di quella che a tutti gli effetti può essere definita una specie target, anche attraverso il grado di pressione venatoria esercitato nelle ultime tre decadi di gennaio;

- lo studio pluriennale si articola su due distinte linee di ricerca; la prima linea di ricerca - comprendente analisi morfologiche e morfometriche su capi interi ed istologiche sulle gonadi degli stessi – viene effettuata sulle province di Imperia e Savona, con la possibilità di estendersi nelle eventuali successive annualità anche sul centro e levante ligure. La seconda linea di ricerca, estesa a tutto il territorio regionale, riguarda il rilievo di variabili morfologiche su ali essiccate di capi abbattuti durante il periodo di studio. Le attività di campo e le successive analisi verranno svolte da parte di personale laureato e con esperienza nel campo delle ricerche ornitologiche;

- tale studio potrà fornire un ulteriore significativo contributo alla conoscenza dei fenomeni regionali di migrazione delle specie di interesse anche in considerazione del fatto che, durante il periodo coincidente con la stagione venatoria, a livello regionale l'attività di inanellamento risulta piuttosto limitata e comunque inferiore al restante periodo dell'anno;

- con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1646 (Convenzione Regione Liguria - Università di Genova DISTAV relativa a studi sulla fauna selvatica omeoterma: approvazione Piano delle Attività 2014-2015. Impegno € 100.450,00), è stato approvato il "Piano delle attività – programmazione 2014/2015", articolato nei progetti di ricerca di seguito specificati:

  1) "Analisi delle dinamiche concernenti la consistenza e la distribuzione spaziale – temporale delle popolazioni selvatiche della fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio – estensione stagione venatoria 2014 – 2015".

  2) Grandi Turdidae:

     2.1) Sottoprogetto "Turdus – Analisi della fenologia di popolazioni di Turdus philomelos oggetto di prelievo venatorio in Regione Liguria in base a parametri morfologici e biologici – stagione venatoria 2014 – 2015".

     2.2) Sottoprogetto "Migrazione dei Turdidae in Liguria".

- sulla base di quanto sopra richiamato gli uffici incaricati dalla Giunta regionale hanno predisposto una proposta di calendario venatorio valido su tutto il territorio regionale per la stagione 2015/2016;

Dato atto che, ai fini della presente deliberazione, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, ai seguenti adempimenti:

- Consultazione della Commissione faunistico-venatoria regionale nella seduta del 13 gennaio 2015;

- Acquisizione del parere dell'ISPRA;

Visto il parere espresso dall'ISPRA, sul testo proposto, con nota prot. n. 9010/T-A11, del 25 febbraio 2015;

Premesso che sulle questioni non espressamente trattate all'interno del parere in argomento l'impostazione prospettata dalla Regione Liguria è stata ritenuta sostanzialmente condivisibile;

Considerato che:

– l'ISPRA si è espresso sfavorevolmente sui periodi proposti per la caccia all'avifauna, nei termini di seguito riportati:
  - apertura della caccia a quaglia, pernice rossa, starna, fagiano, colombaccio, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, beccaccino, pavoncella e tordo bottaccio, la terza domenica di settembre anziché il 1° ottobre;
  - per la tortora la caccia nel mese di settembre dovrebbe essere consentita per un massimo di tre giornate complessive, esclusivamente nella forma di appostamento;
  - chiusura della caccia a tordo sassello il 31 gennaio anziché il 10 gennaio;
  - chiusura della caccia al tordo bottaccio e alla cesena il 20 gennaio anziché il 10 gennaio;
  - chiusura della caccia alla beccaccia il 20 gennaio anziché il 31 dicembre, data auspicabile visti lo stato di conservazione della specie che è attualmente considerata in declino a livello europeo, e la forte pressione venatoria a cui viene sottoposta;
  - chiusura della caccia a germano reale, folaga, gallinella d'acqua, beccaccino e, pavoncella al 31 gennaio anziché al 20 gennaio;
  - per la ghiandaia, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia, dalla terza domenica di settembre al 1° ottobre e dal 21 gennaio al 10 febbraio, la caccia dovrebbe essere consentita esclusivamente nella forma da appostamento;
  - il carniere giornaliero per il colombaccio dal primo al 10 febbraio, dovrebbe essere limitato a cinque capi per cacciatore;
  - dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati da non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili dal disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali;

– l'ISPRA relativamente ai mammiferi suggerisce, per la lepre e il coniglio selvatico, l'introduzione di un prelievo sostenibile basato su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri. Inoltre, per ragioni tecniche legate anche all'efficacia della vigilanza ritiene opportuno far coincidere la data di apertura della caccia alla piccola selvaggina stanziale, esercitata tradizionalmente in forma vagante, con quella suggerita per i Galliformi (1° ottobre);

– l'ISPRA relativamente alle giornate aggiuntive nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, pur auspicando un aggiornamento delle informazioni relative ai prelievi effettuati durante le ultime stagioni venatorie, ha espresso parere favorevole all'adozione delle giornate aggiuntive per la caccia a colombaccio, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena esclusivamente da appostamento;

– l'ISPRA ha espresso, inoltre, le seguenti valutazioni generali:

- tesserino venatorio: l'Istituto propone la riconsegna del tesserino non oltre il mese di marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria, onde elaborare i dati relativi ai carnieri, prima dell'inizio della stagione successiva;
- periodo di addestramento ed allenamento cani: l'Istituto propone il posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento e allenamento cani ai primi giorni di settembre rispetto alla data del 22 agosto fissata dal calendario;

Considerato che, in allegato al parere, l'Istituto ha trasmesso la "Guida per la stesura dei calendari venatori" – anno 2009 – e un documento contenente "Ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria regionale" relativo a:

- adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – Eurasia (AEWA);
- tipologia di munizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria;
- valutazione di incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000;

Ritenuto che il parere dell'Istituto meriti di essere nel complesso attentamente valutato e in parte recepito;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- per quanto attiene le giornate aggiuntive nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, recepire integralmente le indicazioni dell'ISPRA, adottando le due giornate aggiuntive esclusivamente per la caccia a colombaccio, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena ed esclusivamente da appostamento;
- relativamente alle modalità di svolgimento della caccia alla tortora nel mese di settembre, recepire le indicazioni dell'ISPRA prevedendo la caccia alla specie in questione esclusivamente nella forma d'appostamento;
- relativamente al carniere giornaliero del colombaccio nel periodo dal primo al 10 febbraio viene recepito il limite di 5 capi di carniere giornaliero.

Ritenuto che, non sussistano i presupposti per l'attuazione dei suggerimenti relativi alle modalità di caccia dal 21 gennaio nel raggio di 500 metri dalle zone umide e dalle pareti rocciose, per i motivi di seguito esposti:

- per quanto riguarda le zone umide frequentate dagli uccelli acquatici nel periodo di attenzione segnalato da ISPRA (21-31 gennaio), nell'ambito della pianificazione faunistico venatoria regionale non sono state individuate aree di particolare valenza per la sosta in quantità significative di acquatici che necessitino di attenzione e valutazione in ordine ai problemi legati al disturbo causato dall'attività venatoria. L'Atlante degli Habitat di cui alla rete Natura 2000 della Regione Liguria (redatto in collaborazione con ARPAL e Università di Genova anno 2008) segnala habitat costituiti da laghi eutrofici naturali o fiumi con tratti di argine melmoso occasionalmente frequentati da diverse specie di anatidi e limicoli; tuttavia, questi habitat risultano estremamente frammentari, rispettivamente con un'estensione superficiale molto ridotta e che non supera pochi metri quadrati per quanto attiene i primi e particolarmente alterati da un punto di vista ambientale per quanto riguarda i secondi, pertanto inadatti ad ospitare popolazioni significative;

- per quanto riguarda i rapaci rupicoli è stato verificato (Atlante degli Habitat di cui alla rete Natura 2000 della Regione Liguria redatto in collaborazione con ARPAL e Università di Genova anno 2008 - Uccelli e Mammiferi di Liguria redatto in collaborazione con l'Università di Genova anno 2004 – Atlante degli uccelli nidificanti in Liguria anno 1989) che in Liguria nidificano sporadicamente tre specie in modo particolare nel ponente: aquila reale, falco pellegrino e gufo reale.
  Le prime due specie hanno periodi di nidificazione diversi dal periodo di attenzione segnalato da ISPRA (21-31 gennaio) ossia a partire da marzo per il pellegrino e ad aprile per l'aquila reale; per quanto riguarda il gufo reale, il periodo di riproduzione inizia verso la terza decade di gennaio, quando l'attività venatoria alla fauna migratrice è limitata a due giornate settimanali.
  Appare, comunque, opportuno sottolineare quanto segue:

- nell'ambito della pianificazione faunistico venatoria regionale le pareti rocciose sono state sottoposte a valutazione di incidenza per valutare il rischio di disturbo delle specie rupicole nidificanti;
- in linea generale, le zone nelle quali sono state osservate le specie citate sono incluse in zone di protezione a vario titolo (Parchi naturali, Oasi ecc); inoltre, considerato che il periodo critico per tali specie coincidente con il periodo di nidificazione e allevamento della prole è compreso tra febbraio e luglio, le province e la Città metropolitana di Genova provvedono anche a disporre il divieto totale di arrampicata in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 11 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni;
- nelle altre zone, le province e la Città metropolitana di Genova effettuano monitoraggi e censimenti specifici e provvedono con atti mirati, qualora sia comprovata la nidificazione delle specie oggetto di tutela, a predisporre specifiche misure di mitigazione per eventuali situazioni di accertata incompatibilità;

Considerato che, relativamente al tesserino venatorio e periodo di addestramento ed allenamento cani le ipotesi formulate dall'ISPRA saranno attentamente valutate al fine della loro eventuale introduzione quali modifiche alla l.r. 29/1994 la quale attualmente prevede, nel caso del tesserino venatorio, che il rilascio dello stesso sia subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria (articolo 38, comma 5) e che i capi abbattuti vengano annotati nel caso della selvaggina stanziale e della beccaccia al momento del recupero e nel caso della selvaggina migratoria a fine giornata di caccia. La legge regionale, relativamente al periodo per l'addestramento ed allenamento dei cani, prevede che fuori dalle zone di cui all'articolo 16, siano consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre (articolo 34, comma 10), ancorché in presenza di una diminuzione dell'orario giornaliero utile (ore 13:00).

Considerato, altresì, che l'addestramento ed allenamento dei cani, sia negli ATC sia nei CA, consente un preventivo monitoraggio della diffusione e consistenza della fauna selvatica cacciabile. Tale attività è comunque sospesa nelle giornate di martedì e venerdì e si interrompe su tutto il territorio regionale a partire dalla domenica antecedente l'inizio dell'attività venatoria. Inoltre, fissando l'inizio dell'attività di addestramento dei cani (che non incide peraltro sul prelievo della fauna) al 22 agosto, si anticipa la presenza del cane sul territorio venabile, il che permette di stimolare nella fauna selvatica l'istinto di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria; così facendo si evita un eccessivo impatto della caccia sulla fauna stanziale nelle prime giornate di attività. In aggiunta, tale attività viene tradizionalmente svolta entro un arco temporale giornaliero limitato, compreso tra le prime ore del mattino fino alle ore 13:00; infine, l'inizio anticipato giova anche al benessere del cane, consentendogli di riabituarsi gradualmente all'attività dopo mesi di riposo forzato. Occorre, infine, ricordare che nelle zone soggette a particolare tutela (ZPS di cui alla Direttiva habitat 92/43/CE) la Regione ai sensi del combinato disposto di cui agli articolo 7, della l.r. 35/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 7, del regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 (Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri), ha già disposto l'inizio dell'attività di addestramento cani al 1° settembre. Tale termine di inizio trova applicazione anche per i Comprensori alpini in considerazione delle particolari condizioni ambientali e delle peculiarità della fauna presente in tali contesti. Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto che una soluzione di compromesso accettabile, più restrittiva rispetto al termine consentito dalla legge regionale (il 15 agosto ai sensi dell'articolo 34, comma 10, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) e quindi maggiormente tutelante per la fauna selvatica, e tuttavia meno limitativa, rispetto alle indicazioni ISPRA, sia quella di posticipare al 22 agosto l'inizio dell'addestramento e allenamento cani.

Ritenuto opportuno, in ordine all'Allegato 2, che costituisce documento separato rispetto al parere sulla proposta di calendario venatorio regionale, riportare le seguenti considerazioni:

– Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA:

in merito alla raccolta di informazioni sui carnieri, si è già in possesso dei dati relativi agli abbattimenti degli ultimi anni, suddivisi per specie e per provincia. Si provvederà, a seguito della convenzione sottoscritta con l'Università di Genova, a proseguire anche per la prossima stagione di caccia la lettura informatizzata dei tesserini - atta ad acquisire i dati sugli abbattimenti

suddivisi per decadi - e a procedere all'analisi dei prelievi venatori. Per quanto riguarda il controllo del bracconaggio si evidenzia che in Liguria la vigilanza venatoria ha una connotazione di straordinaria valenza: i controlli vengono fatti da tutte le categorie di cui all'articolo 27 della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, comprese le guardie venatorie volontarie facenti capo alle associazioni ambientaliste, agricole e venatorie.
Si è provveduto, infine, a recepire il suggerimento dell'ISPRA relativo al divieto dell'utilizzo delle cartucce atossiche per tutte le forme di caccia all'interno delle zone umide ricomprese nel territorio ligure, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, così come definite dalla Convenzione Internazionale di Ramsar, inserendo il divieto nella legge regionale in materia di caccia;

– Tipologia di munizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria:

La tipologia di munizioni da utilizzare per l'esercizio venatorio non è materia trattata dal calendario venatorio regionale.
In effetti, ai sensi dell'articolo 18 della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il calendario venatorio fissa i periodi di attività venabile per ciascuna specie, nonché il numero massimo di capi prelevabili (e poche altre attività marginali, come, ad esempio, il periodo di allenamento dei cani).
Non si comprende, pertanto, per quale ragione ISPRA abbia suggerito l'introduzione nel calendario venatorio regionale di limitazioni nell'utilizzo di munizioni al piombo nella caccia agli ungulati.
A ben vedere, detti suggerimenti non fanno parte del vero e proprio parere fornito da ISPRA (nota 25/2/2015, prot. n. 9010), essendo stati inseriti in un documento separato (Allegato 2).
Ad ogni modo – ribadita l'estraneità della questione rispetto all'oggetto proprio del Calendario Venatorio – si riportano di seguito le ragioni che non renderebbero comunque, perseguibili le suddette indicazioni di ISPRA.
Innanzitutto, la questione concernente l'utilizzo di munizioni al piombo (non solo nella caccia agli ungulati, bensì a tutte le varie specie animali) è stata affrontata nella pianificazione faunistico-venatoria regionale in corso.
Con particolare riferimento al prelievo degli ungulati, nella Valutazione Ambientale Strategica si precisa che:
- nella caccia al cinghiale, "si ritiene prematura l'adozione di mitigazioni restrittive sull'uso delle munizioni tradizionali (munizioni di piombo)";
- nella caccia di selezione (relativa agli altri ungulati), "le problematiche legate all'inquinamento da piombo sono trascurabili e già in via di soluzione".

Le motivazioni a sostegno di tali posizioni sono ampiamente rappresentate nel Rapporto Ambientale.
A seguito di quanto emerso dal suddetto Rapporto Ambientale, con legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)), è stato aggiunto all'articolo 39 della l.r. 29/1994 il comma 1 bis che prevede quanto segue: "Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla convenzione internazionale di Ramsar, l'attività venatoria è consentita esclusivamente con l'uso di munizioni non contenenti piombo. In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia, è consentito sia l'utilizzo di munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento privo di piombo". Ciò significa che, ai sensi del suddetto articolo 39, comma 1 bis, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni - e non certo ai sensi del calendario venatorio regionale - la tipologia di munizioni utilizzabili ai fini venatori è la seguente:
- nelle ZPS (zone di protezione speciale di cui alla direttiva 92/43 CEE), nonché all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne (dM 17/10/07 e r.r. 5/2008 attuazione accordo AEWA) è vietato l'utilizzo di munizionamento a piombo;
- nella caccia agli ungulati è consentito l'utilizzo di munizionamento con piombo, ovvero senza piombo.

Per quanto riguarda la caccia al cinghiale si sottolinea, altresì, che l'utilizzo di munizioni al piombo è finalizzato anche a privilegiare gli aspetti legati alla sicurezza dei cacciatori, in quanto le prestazioni balistiche delle munizioni alternative al piombo oggi reperibili sul mercato non forniscono sufficienti garanzie al riguardo.

Per quanto concerne, invece, il prelievo selettivo degli altri ungulati la precisione di tiro con cui viene svolta la selezione assicura un numero inferiore di tiri a vuoto. Per lo stesso motivo i capi feriti e non recuperati sono nettamente inferiori rispetto ad altri tipi di caccia. Ciò comporta una dispersione di piombo nell'ambiente del tutto marginale e trascurabile.
Inoltre, presso i cacciatori che praticano tale forma di caccia si è già da tempo diffuso l'utilizzo di proiettili in lega di rame (idonei per le armi utilizzate), con prestazioni balistiche valide sia in termini di resa che di sicurezza, nonché aventi una disponibilità sul mercato a costi adeguati.

La materia è di per sé molto complessa ed articolata; a tal proposito la Regione si è avvalsa anche della più aggiornata letteratura scientifica a supporto condotta da Organismi di comprovata valenza scientifica.

Sull'argomento, si è espressa di recente l'EFSA (European Food Safety Authority) con uno studio approfondito sull'esposizione al piombo attraverso la dieta. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è l'Ente scientifico di cui si avvale l'Unione europea per la valutazione dei rischi relativi alla sicurezza di alimenti e mangimi. L'EFSA, in stretta collaborazione con le autorità nazionali e in aperta consultazione con le parti interessate, fornisce consulenza scientifica indipendente e comunica in maniera chiara su rischi esistenti ed emergenti.
Lo studio in parola (Scientific Opinion on Lead in Food - EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) - EFSA Journal 2010; 8(4):1570) evidenzia il maggior contenuto di piombo nei cereali, con un conseguente bioaccumulo significativo (seppur nei limiti di sicurezza) nei soggetti che hanno una dieta vegetariana; elevati livelli di bioaccumulo di piombo nella dieta tradizionale sono stati riscontrati nei bambini e nelle donne tra i 20 e i 40 anni. I grandi consumatori di selvaggina mostrano livelli di bioaccumulo che rientrano nel range di sicurezza o nei limiti massimi di tale range (The estimated dietary exposures of these groups are also within, or at the higher end of the range of the respective BMDL intake values); lo studio conclude che tali soggetti non appaiono essere esposti – sebbene non è da escludere un possibile effetto su soggetti con dieta ricca di selvaggina - ad un rischio maggiore rispetto a soggetti che hanno una dieta tradizionale (Hence, such subjects do not appear to be at any greater risk of an effect of lead on SBP than adult consumers of a typical diet).
Le conclusioni dell'EFSA sono state ulteriormente rafforzate nel 2013 dall'Università degli Studi di Milano che, integrando le indagini con i calcoli fatti tenendo conto della dieta italiana, afferma che non vi sia un rischio di significativo aumento del carico corporeo di piombo per il consumatore di selvaggina cacciata utilizzando munizioni al piombo; sulla base dei dati EFSA è, infatti, possibile sostenere che il contributo del piombo contenuto nella carne della selvaggina è trascurabile e anche il caso peggiore calcolato con i dati della dieta italiana prevede un contributo non superiore all'assunzione corrente di piombo attraverso gli alimenti.

Ad ulteriore supporto delle scelte adottate a livello regionale occorre citare la decisone assunta a grande maggioranza dal Parlamento Norvegese nel febbraio 2015 di reintrodurre, dopo dieci anni di divieto, l'uso di munizioni contenenti piombo per la caccia al di fuori dalle zone umide. E' stato infatti dimostrato che le munizioni alternative non paiono più eco compatibili e più efficienti del piombo ma anzi spesso provocano inutili sofferenze agli animali e rischi ai cacciatori; inoltre dopo dieci anni di sperimentazioni, è risultata evidente la necessità di ulteriori studi e approfondimenti sui cosiddetti "materiali alternativi".

– Valutazione di incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000:

  in merito all'opportunità di sottoporre a valutazione di incidenza non solamente la pianificazione faunistico-venatoria, ma anche il calendario regionale occorre sottolineare che i provvedimenti adottati dalla Regione Liguria in materia ambientale hanno incluso, fra i parametri di indagine, anche l'attività venatoria; quest'ultima quindi, è stata specificatamente disciplinata nei siti interessati dalla Rete Natura 2000 della quale il calendario venatorio tiene conto.
  E' opportuno, su tale argomento, richiamare la sopra citata sentenza 23 agosto 2013 n. 01130/2013 REG. PROV. COLL. N. 00802/2012 REG.RIC. della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria con la quale, fra l'altro, si esplicita l'infondatezza della necessità di sottoporre il Calendario venatorio a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza;

Ritenuto, altresì, opportuno fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto la Regione Liguria a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria, ed in particolare esplicitarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Lepre europea (Lepus europaeus):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre, in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la lepre europea (Lepus europaeus) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN);
- le forme di prelievo praticate sono sostenibili, si basano su stime di abbondanza o censimenti e pianificazione del prelievo e analisi dei carnieri condotti a livello di Provincia, Città metropolitana di Genova e ambiti territoriali di caccia (ATC);
- lo stato di conservazione della Lepre europea (Lepus europaeus) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle province e dalla Città metropolitana di Genova attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; comunque, tali enti, sentiti i comitati di gestione degli ATC interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli ATC, la chiusura della caccia a tale specie; le province e la Città metropolitana di Genova, inoltre, accertato lo status locale delle popolazioni di lepre europea (Lepus europaeus), a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale;
- a maggior tutela della specie ha previsto una chiusura anticipata alla prima decade di dicembre, ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo e il carniere stagionale a non più di quattro capi: quindi, verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (Lepus europaeus) come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre - ottobre (come si rileva dal grafico "Fenologia delle nascite nella lepre europea" incluso nel parere ISPRA) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale - lepre e fagiano - con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- da ultimo, non è da sottacere che le regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia. Nella gestione pratica, qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Liguria, si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle regioni limitrofe che avrebbero l'opportunità di effettuare, di fatto, una seconda apertura alla lepre (prima apertura sul proprio territorio, seconda sul territorio della Regione Liguria);

Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre, in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- è stata considerata anche l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verifichino eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di

settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna";

Fagiano (Phasianus colchicus):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre e il periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 gennaio, sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale, lepre e fagiano, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di dicembre e gennaio risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero venti capi: quindi, verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nei mesi di dicembre e di gennaio è consentito soltanto nelle aziende faunistico venatorie, secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia e dalla Città metropolitana di Genova, nelle aziende agri-turistico venatorie e nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia e dalla Città metropolitana di Genova, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso;
- le province e la Città metropolitana di Genova, sentiti i comitati di gestione degli ATC interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli ATC, la chiusura a tale specie;

Starna (Perdix perdix):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale lepre fagiano, starna, pernice rossa, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- le province e la Città metropolitana di Genova possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- l'ISPRA, a pagina 11 della Guida, indica che: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)." Al riguardo si reputa si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole sei giornate di caccia) non sia dato riscontrare, almeno in territorio ligure, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;

- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 30 novembre";

Pernice rossa (Alectoris rufa):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale, lepre fagiano, starna, pernice rossa, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- le province e la Città metropolitana di Genova possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- l'ISPRA, nella Guida, indica che "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)." Al riguardo si reputa si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole sei giornate di caccia) non sia dato riscontrare, almeno in territorio ligure, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Pernice rossa. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 30 novembre";

Merlo (Turdus merula):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre e il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 settembre solo da appostamento con il limite di cinque capi-cacciatore al giorno, in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie lo svolgimento della caccia nel mese di settembre solo da appostamento con il limite di carniere giornaliero di cinque capi";

Quaglia (Coturnix coturnix):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 ottobre, in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 settembre), la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico";
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre";

Tortora (Streptopelia turtur):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° e il 31 ottobre, e il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 settembre solo da appostamento in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92, può essere ritenuto accettabile";
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre", nonché la modalità di svolgimento della caccia nel mese di settembre esclusivamente nella forma d'appostamento contenuta nel parere ISPRA 2014;

Alzavola (Anas crecca):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio, in quanto, nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) preveda l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio, ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura al 1° ottobre e l'anticipo della data di chiusura al 20 gennaio";

Beccaccino (Gallinago gallinago):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di due capi;

Codone (Anas acuta):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio, in quanto, nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) preveda l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio, ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura al 1° ottobre e l'anticipo della data di chiusura al 20 gennaio";

Fischione (Anas penelope):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio, in quanto, nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) preveda l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio, ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura al 1° ottobre e l'anticipo della data di chiusura al 20 gennaio";

Folaga (Fulica atra):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentito dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di due capi;

Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d'acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;

Germano reale (Anas platyrhynchos):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre - 31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa";
- la quasi totalità delle zone umide liguri di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di cinque capi;

Marzaiola (Anas querquedula):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio, in quanto, nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) preveda l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio, ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura al 1° ottobre e l'anticipo della data di chiusura 20 gennaio";

Mestolone (Anas clypeata):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio, in quanto, nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni), preveda l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio, ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura al 1° ottobre e l'anticipo della data di chiusura 20 gennaio";

Moriglione (Aythya ferina):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio, in quanto, nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) preveda l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio, ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura al 1° ottobre e l'anticipo della data di chiusura 20 gennaio";

Pavoncella (Vanellus vanellus):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e dieci capi annuali per cacciatore;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- i dati derivanti dai censimenti invernali degli uccelli acquatici coordinati dall'ISPRA dimostrano un incremento consistente della popolazione svernante in Italia (Baccetti e altri 2002);

Allodola (Alauda arvensis):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre, in quanto:
- nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) preveda l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre, ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre";
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a cinque capi e il carniere annuale a non più di venticinque capi; considerando altresì che il prelievo venatorio posticipato al 1° ottobre va ad incidere in massima parte sulle popolazioni migratrici provenienti dai contingenti dell'est Europa considerati stabili (Scebba S., G.I.L. Napoli – Progetto Alauda 2000-Indagine sulla migrazione autunnale sulla piana del Volturno (Caserta) in base all'attività di inanellamento: autunno 1998-2007);

Beccaccia (Scolopax rusticola):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; nel periodo compreso fra il 1° e il 20 gennaio è consentita la caccia per due giornate settimanali, a scelta del cacciatore, esercitata in forma esclusiva con il prelievo massimo di un capo al giorno, in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è individuata nella seconda decade di gennaio;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", (paragrafo 2.7.2);
- la Commissione UE in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: "Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (Anas platyrhynchos) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili";
- nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 "Uccelli d'Italia" Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente – Istituto Nazionale della Fauna selvatica Andreotti afferma che: "I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile";
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004, tutti gli otto lavori, citati alle pagine 35-36, tratti dalla

letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- in relazione allo stato di conservazione della specie, la recente letteratura scientifica (Wetlands International 2006; Delany et all. 2009) indica che la popolazione paleartica di beccaccia è stabile; tale valutazione è stata ripresa da Bird Life International che ha modificato il suo precedente giudizio di declino della specie – risalente al 2004 - in un giudizio di popolazione stabile;
- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a due capi ed un limite di prelievo stagionale pari a quindici capi, inferiore al limite suggerito dall'ISPRA (venti capi);
- la caccia inizia al sorgere del sole e termina al tramonto, può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca: ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto (disposizione che normalmente è riservata alle specie stanziali);
- il territorio della Regione Liguria non è generalmente interessato dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento; infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
  - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
  - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
  - temperature minime giornaliere molto basse;
  - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
  - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
  - durata dell'ondata di gelo stimata in sei/sette giorni;
  - variato stato di conservazione (da spec-3 a stabile, dati di Wetlands International 2006 ripresi da Bird-life International 2006-2009 http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2978#FurtherInfo);
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";

Cesena (Turdus pilaris):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; nel periodo compreso fra il 1° e il 20 gennaio è consentita la caccia per sole due giornate settimanali con un prelievo massimo di dieci capi al giorno, in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la Commissione UE in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: "Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (Anas platyrhynchos) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili";
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre" e la chiusura al 20 gennaio con la sovrapposizione di una decade;
- i dati riportati a pagina 222 (tabella delle ricatture estere in Italia) della pubblicazione ISPRA (Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma.) evidenziano che fra la

prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade, e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;

- nei dati contenuti nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e Aree Euring, si indica come febbraio sia il mese, di quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio (come descritto dall'autore) per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio (FEB 1), dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
- sulla base dei dati contenuti nella pubblicazione INFS ora ISPRA (Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208), gli autori affermano a pagina 108 che "A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile";
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pagina 146) quanto segue: "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.";
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti gli otto lavori, citati alle pagine 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- alla luce di quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto, pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

Colombaccio (Columba palumbus):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015; nei periodi dalla terza domenica di settembre al 30 settembre e dal 11 gennaio al 10 febbraio è consentita la caccia esclusivamente da appostamento. Il carniere massimo, per cacciatore, dal 1° al 10 febbraio, è limitato a cinque capi al giorno, come prospettato dall'ISPRA, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (Columba palumbus), il documento dell'ISPRA nello specifico individua testualmente come - "specie considerata in buono stato di conservazione che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò, la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va, inoltre, considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori

ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, articolo 42"), (pagina 28));
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio da appostamento";

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre e dall'11 gennaio al 10 febbraio in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile";

Cornacchia nera (Corvus corone corone):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre e dall'11 gennaio al 10 febbraio in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia nera è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile";

Gazza (Pica pica):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre e dall'11 gennaio al 10 febbraio in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile";

Ghiandaia (Garrulus glandarius):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre e dall'11 gennaio al 10 febbraio in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- L'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile";

Tordo bottaccio (Turdus philomelos):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; dalla terza domenica di settembre al 30 settembre è consentita la caccia solo da appostamento; dal 1° al 31 gennaio è consentita la caccia per sole due giornate settimanali con un prelievo massimo di dieci capi al giorno.
I dati in possesso della Regione consentono una chiusura al 31 gennaio, in quanto:
- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- lo studio sui tesserini venatori, predisposto dall'Università di Genova in collaborazione con la Regione Liguria e il Centro Studi Bionaturalistici di Genova, dimostra, in base ad un ulteriore esame approfondito dei dati di sintesi delle stagioni prese in esame nelle province di Imperia, Savona, La Spezia e nella Città metropolitana di Genova, che nel mese di gennaio le catture per unità di sforzo della specie tordo bottaccio non mostrano scostamenti evidenti nelle tre decadi ad eccezione della stagione 2008/2009, nelle sole province di Imperia e Savona, ovvero non appaiono evidenze di incrementi di presenze nella seconda o terza decade di gennaio;

- studi e pubblicazioni scientifiche individuano il mese di gennaio come mese legato a spostamenti erratici in varie direzioni in tutto il bacino del Mediterraneo dovuti a ricerca di aree di alimentazione ("I tordi in Italia, ISPRA 2010") e ad arrivi di nuovi contingenti, in area mediterranea, provenienti dai paesi dell'Est-Europa ("Payevsky VA, Vysotsky VG, Shapoval AP (2004) Demography and spatial distribution during migrations of hunting thrushes. ZoolJourn 83:342-354") e questo a sostegno della tesi che possono esistere scostamenti interannuali nella fenologia della specie in Liguria, come accaduto nella sola stagione 2008-09, peraltro in modo differente fra le due province di Imperia e Savona;
- la Commissione UE, a pagina 6 dell'introduzione del documento "Key concepts", specifica che: "In general, the beginning of the return migration can only be estimated by comparison of data from many different regions of the European Union, analysis of ring recoveries and consideration of arrival dates in the breeding areas";
- la Commissione UE in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: "Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (Anas platyrhynchos) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili";
- nella pubblicazione scientifica Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., Spina F., (1999) "The role of italy within the Song Thrush Turdus philomelos migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. Vogelwarte", dalla tabella delle ricatture effettuate in Liguria di esemplari inanellati all'estero, a pagina 39, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla prima decade di febbraio, dato l'inizio del marcato aumento delle stesse;
- nelle pubblicazioni sopracitate l'analisi della distribuzione temporale delle ricatture avvenute in Liguria di tordi bottacci inanellati all'estero dimostra che un progressivo incremento delle ricatture avviene solo a partire dalla seconda decade di febbraio, ovvero appare evidente un inizio dei movimenti migratori, che nel mese di febbraio vengono unanimemente attribuiti alla migrazione prenuziale;
- i dati forniti dall'INFS, ora ISPRA, nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999, evidenziano, come riportato nel testo, che: "… il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio." (pagina 183);
- sulla base dei dati contenuti nella pubblicazione INFS, ora ISPRA, (Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208) gli autori affermano a pagina 111 che "I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile";
- nei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi". Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pagina 228 si afferma che: "La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza"; inoltre la tabella riportata a pagina 229 evidenzia in modo chiaro l'inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l'inizio della migrazione autunnale a fine agosto;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987- I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di febbraio (pagina73, figura 7), il cui inizio coincide con l'inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore a pagina 20 ("In tutto il mese di febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in marzo seppur in tono minore");
- all'interno della bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 in tre dei sedici lavori citati alle pagine 42-45,

tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio, mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;

- nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, i dati e un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e altri 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) portano gli autori ad affermare che "Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio";
- la Regione Liguria ha avviato, nel periodo dicembre – gennaio di ogni annata venatoria, nel territorio ligure lo studio pluriennale su Turdus philomelos, volto a disporre di strumenti scientifici per pianificare una corretta gestione della caccia anche attraverso il grado di pressione venatoria esercitato nelle ultime tre decadi di gennaio; lo studio in parola, articolato su due distinte linee di ricerca (analisi morfologiche e morfometriche su capi interi ed istologiche sulle gonadi degli stessi - rilievo di variabili morfologiche su ali essiccate di capi abbattuti durante il periodo di studio) tende a fornire un ulteriore significativo contributo alla conoscenza dei fenomeni regionali di migrazione della specie di interesse, anche in considerazione del fatto che, durante il periodo coincidente con la stagione di caccia, a livello regionale l'attività di inanellamento risulta piuttosto limitata e comunque inferiore al restante periodo dell'anno; tali ricerche vengono condotte in concomitanza con l'attività venatoria e a causa della chiusura anticipata al 20 gennaio, rischierebbero di essere in parte vanificate.

Per le motivazioni su esposte la Regione Liguria, come altre regioni interessate da provvedimenti governativi analoghi alla deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2015, n. 872 si costituirà ad adiuvandum nel ricorso RG 3566/2015 depositato al Tar Lazio il 17 marzo 2015 contro la suddetta deliberazione.

Tordo sassello (Turdus iliacus):
la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; nel periodo compreso fra il 1° e il 31 gennaio, è consentita la caccia per sole due giornate settimanali con un prelievo massimo di cinque capi al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la Commissione UE in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: "Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (Anas platyrhynchos) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili";
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre e l'anticipo della chiusura al 20 gennaio con la sovrapposizione di una decade";
- i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. Pagina 238" evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale che la tabella riportata a pagina 237 indica a partire dalla terza decade di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (pagina 81 tabella 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse

nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma che: "Tra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti" (pagina 30);

- nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, i dati e un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) portano gli autori ad affermare (pagina 31) che: "Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio - aprile (max febbraio - inizio marzo) con anticipi da fine gennaio";
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta a pagina 158 quanto segue: "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.";
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti i dieci lavori, citati alle pagine 47 e 48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- secondo i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20", in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, gli autori, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr.Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzhheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Olioso 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)";
- alla luce di quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto, pur volendo prendere a riferimento, nella più conservativa delle ipotesi, la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2015, n. 8 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta 19 marzo 2015;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione.

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, di approvare il calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2015/2016, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria.

IL PRESIDENTE
Michele Boffa

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Francesco Bruzzone

(segue allegato)

CAPO I
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE
2015/2016

Articolo 1
(Caccia programmata)

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

A) Periodi di caccia:

1) La caccia alla selvaggina stanziale e alla selvaggina migratoria sia da appostamento che in forma vagante è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi della lettera E);

2) dal 1° ottobre al 30 novembre, sulla base delle consuetudini venatorie locali, delle osservazioni relative alle annate precedenti e dei dati relativi agli abbattimenti delle ultime stagioni venatorie disponibili, suddivisi per decadi, desunti dalla lettura informatizzata dei tesserini venatori e dalla loro analisi preliminare, la caccia al colombaccio, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle province e dalla Città metropolitana di Genova esclusivamente se praticata da appostamento;

3) non sono mai consentite né la posta, né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.
La caccia alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole sino alle ore 16:30;

B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

1) lepre comune, coniglio selvatico: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre;

2) quaglia, tortora: dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre; per la specie tortora dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento;

3) pernice rossa e starna: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA), commisurati alla dinamica della popolazione, che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo. Le province e la Città metropolitana di Genova possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;

4) fagiano: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre; dal 1° dicembre al 31 gennaio sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo;

5) beccaccia: dal 1° ottobre al 31 dicembre; dal 1° al 20 gennaio sono consentite due giornate settimanali, a scelta del cacciatore, con un prelievo massimo di un capo al

giorno. La caccia alla beccaccia nel mese di gennaio può essere esercitata solo in forma esclusiva. A tal fine, il cacciatore che intenda esercitare tale pratica, prima dell'inizio della giornata, deve cerchiare la parola "beccaccia" nell'apposito spazio sulla pagina del tesserino venatorio riservato alla specie e non può esercitare altre forme di caccia;

6) merlo, allodola: dal 1° ottobre al 31 dicembre; per la specie merlo dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento, con un massimo, per cacciatore, di 5 capi al giorno;

7) colombaccio: dal 1° ottobre al 31 dicembre; nei periodi: dalla terza domenica di settembre al 30 settembre e dall'11 gennaio al 10 febbraio, esclusivamente da appostamento. Dal 1° al 10 febbraio il carniere massimo giornaliero per cacciatore è limitato a 5 capi al giorno;

8) tordo bottaccio: dal 1° ottobre al 31 dicembre; dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento raggiunto e lasciato con fucile in custodia e cane al guinzaglio; dal 1° al 31 gennaio sono consentite due giornate settimanali in forma vagante e/o da appostamento con un prelievo massimo di 10 capi complessivi al giorno;

9) tordo sassello: dal 1° ottobre al 31 dicembre; dal 1° al 31 gennaio sono consentite due giornate settimanali in forma vagante e/o da appostamento con un prelievo massimo di 5 capi complessivi al giorno;

10) cesena: dal 1° ottobre al 31 dicembre; dal 1° al 20 gennaio sono consentite due giornate settimanali in forma vagante e/o da appostamento con un prelievo massimo di 10 capi complessivi al giorno;

11) germano reale, gallinella d'acqua, folaga, pavoncella e beccaccino: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

12) alzavola, codone, fischione, mestolone, moriglione, marzaiola: dal 1° ottobre al 20 gennaio;

13) cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre e dall'11 gennaio al 10 febbraio;

14) fagiano di monte: dal 1° ottobre al 30 novembre (limitatamente ai soggetti maschi); le amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

Caccia alla volpe:
E' consentita ai singoli cacciatori dal 1° ottobre al 30 novembre in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 gennaio può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province e dalla Città metropolitana di Genova, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.

C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:
pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino della Città metropolitana di Genova e della Provincia di Savona e per il camoscio della Provincia di Imperia.

D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:

1) cinghiale:
il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle province e dalla Città

metropolitana di Genova e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:
dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio;

2) prelievo degli ungulati in forma selettiva:
Sulla base delle nuove linee guida nazionali elaborate dall'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l'approvazione di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo, è conferita alle province e alla Città metropolitana di Genova nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali vigenti. Ogni fine stagione venatoria dovrà essere trasmessa agli uffici regionali competenti dettagliata relazione di tali piani di abbattimento.

E) Zona delle Alpi:
L'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito su conformi disposizioni emanate dalle province. Sui terreni ricadenti in zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

F) Zone di protezione speciale (ZPS):
Nelle ZPS, non ricomprese all'interno di zone di divieto venatorio, è consentito cacciare nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale) e successive modificazioni e integrazioni. Nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita nelle giornate di sabato e domenica da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante.

G) Orario di caccia:
La caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati che può terminare sino ad un'ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto dalla lettera A), punto 3), del presente calendario:

- dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6:15 alle ore 19:15 (ora legale);
- dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6:45 alle ore 18:45 (ora legale);
- dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale dalle ore 7:00 alle ore 18:30 (ora legale);
- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle ore 6:00 alle ore 17:30;
- dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6:15 alle ore 17:15;
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6:30 alle ore 17:00;
- dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6:45 alle ore 16:45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7:00 alle ore 17:00;
- dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7:15 alle ore 17:15;
- dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7:00 alle ore 17:30;
- dal 1° febbraio al 10 febbraio dalle ore 6:45 alle ore 17:45.

H) Caccia con il falco e con l'arco:
La caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

I) Allenamento cani:
1) Salvo restrizioni stabilite dalle province e dalla Città metropolitana di Genova, ai sensi dell'articolo 34, comma 10, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni, l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia può essere condotto dal 22 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi i giorni

di martedì e venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole fino alle ore 13.00, fatta salva la possibilità di recupero dei cani da seguita;

2) L'addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle province e dalla Città metropolitana di Genova , fermo restando quanto stabilito dal punto 1).

L) Carniere massimo giornaliero:

1. Fatte salve le limitazioni di carniere indicate nelle lettere precedenti, per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

   a) Selvaggina stanziale:
   fagiano, coniglio selvatico, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre; fagiano di monte: 1 capo; volpe: 1 capo.

   b) Selvaggina migratoria:
   20 capi complessivamente con il limite di:
   - tortora: 5 capi;
   - colombaccio: 15 capi;
   - allodola: 5 capi;
   - quaglia: 5 capi;
   - beccaccia: 2 capi;
   - beccaccino: 2 capi;
   - germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;
   - alzavola, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, folaga: complessivamente 2 capi.

2. E' consentito, oltre a quanto previsto dalla lettera L), il prelievo di 20 capi per specie per cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

M) Carniere massimo stagionale:

1. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso dell'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:
   - quaglia: 25 capi;
   - tortora: 25 capi;
   - allodola: 25 capi;
   - beccaccia: 15 capi;
   - beccaccino: 5 capi;
   - alzavola: 5 capi;
   - fischione, codone, marzaiola, mestolone e moriglione: 3 capi stagionali per specie;
   - folaga: 5 capi;
   - gallinella d'acqua: 10 capi;
   - pavoncella: 10 capi;
   - fagiano: 20 capi;
   - lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie.
2. E' vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al presente articolo ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.
3. Il prelievo di specie consentite, all'interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'articolo 32, commi 6 e 7, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agrituristico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29). Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle province e dalla Città metropolitana di Genova.

Articolo 2
(Limitazioni all'attività venatoria)

1. Le province e la Città metropolitana di Genova possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche, nonché per malattie accertate dalle Aziende Sanitarie Locali provinciali competenti o altre calamità.
2. La Regione può adottare le limitazioni ed i divieti di cui al comma 1 sui territori di due o più province e la Città metropolitana di Genova per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche, nonché per malattie accertate dalle Aziende Sanitarie Locali provinciali competenti o altre calamità.

Articolo 3
(Tesserino per l'esercizio venatorio)

1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, come disposto dall'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo. Le annotazioni relative ai prelievi della beccaccia devono essere fatte al momento del recupero di ogni soggetto.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il tesserino venatorio relativo alla stagione precedente deve essere riconsegnato entro e non oltre il 15 ottobre.
3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

CAPO II
VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 4
(Vigilanza)

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell'articolo 48, comma 1, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Gli organi di vigilanza hanno l'obbligo di segnare l'avvenuto controllo del cacciatore nell'apposito spazio del tesserino regionale.

Articolo 5
(Sanzioni)

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dalla l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare, per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle province e dalla Città metropolitana di Genova, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO III
NORME FINALI

Articolo 6
(Norme finali e transitorie)

1. Le province e la Città metropolitana di Genova, in attuazione delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2011, n. 387 (Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (articolo 5 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni)), adottano, tramite il Piano faunistico venatorio di cui all'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, misure per la tutela degli habitat e

delle specie di fauna selvatica, nel rispetto delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per tutto quanto non indicato nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.03.2015 N. 313

Variazioni per euro 1.000.000,00 al bilancio 2015 ai sensi art. 6 l.r. 29/12/2014, n. 42 - Adeguamento capitoli di entrata e di spesa relativi alle contabilità speciali - (2° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

VISTO in particolare l'articolo 51, comma 10, secondo il quale "Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014";

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 12/11/2014, n. 34 "Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria" secondo il quale la l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni trova applicazione per le parti non incompatibili con le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017";

VISTO il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2015" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1812 del 30 dicembre 2014 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione;

VISTA la legge regionale 26/3/2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

VISTI in particolare:

- l'art.16, comma 2, a norma del quale "Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. ….. Le contabilità speciali sono articolate in capitoli sia nell'entrata, sia nella spesa;
- l'art.37, comma 1, lett.b), a norma del quale "La legge di approvazione del bilancio può autorizzare la Giunta regionale ad apportare variazioni al bilancio medesimo nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo … per l'adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa relativi alle contabilità speciali";

VISTO l'art. 6 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 42/2014;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 20 febbraio 2015 che, approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 – 2017 e adotta il Piano dei Conti Integrato di cui al predetto D. Lgs. N. 118/2011 e

VISTA la nota n. IN/2015/2258 del 6 febbraio 2015 del Settore Ragioneria e Contabilità con la quale si richiede, nell'ambito delle partite di giro, l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa per la gestione del meccanismo detto "split payment IVA" introdotto dall'art.1, comma 629 della legge 190/2014, per uno stanziamento di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa:

RITENUTO pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2015, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 1.000.000,00;

RITENUTO altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere all' iscrizione della predetta somma con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2015, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2015";

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università Formazione ed Educazione Ambientale, Parchi;

DELIBERA

1. di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, in termini di competenza e di cassa:

- Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

  Titolo VI "Entrate per contabilità speciali" – Categoria 6.1 "Partite di giro"

- è istituito il capitolo 5044 – "Contabilizzazioni effettuate a carico di vari beneficiari per il meccanismo dello "split payment IVA" per le PA in applicazione dell'art.17-ter del DPR 633/1972 come introdotto dall'art.1, comma 629, , lettera b) della Legge 23/12/2014, n.190" con la previsione di euro 1.000.000,00 (unmilione/00)

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

  Partite di giro

- è istituito il capitolo 9946 – "Versamento a favore del Ministero dell'economia e delle Finanze delle trattenute effettuate a carico di vari beneficiari per il meccanismo dello "split payment IVA" per le PA in applicazione dell'art.17-ter del DPR 633/1972 come introdotto dall'art.1, comma 629, , lettera b) della Legge 23/12/2014, n.190" con lo stanziamento di euro 1.000.000,00 (unmilione/00);

2. di apportare conseguentemente le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 – 2017 di cui all'articolo 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015).

ll presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.03.2015 N. 314

Variazioni per euro 1.200.000,00 al bilancio 2015--2017 ai sensi art. 6 l.r. 29/12/2014, n. 42 - variazioni pluriennali (1° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

VISTO l'articolo 51, comma 10, secondo il quale "Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014";

VISTI altresì gli articoli 53 e 56 secondo i quali tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 12/11/2014, n. 34 "Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria" secondo il quale la l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni trova applicazione per le parti non incompatibili con le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017";

VISTO il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2015" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1812 del 30 dicembre 2014 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione;

VISTO l'art.37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

VISTO l'art. 6 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 42/2014;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 20 febbraio 2015 che, approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 – 2017 e adotta il Piano dei Conti Integrato di cui al predetto D. Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che con nota del Settore Pianificazione e Valutazione Interventi n.IN/2015/4677 del 10/03/2015, si richiede, ai fini di una corretta imputazione degli stanziamenti e dei conseguenti impegni nel bilancio pluriennale, la seguente rimodulazione:

Stato di previsione dell'entrata	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017
U.P.B. 4.2.11 Cap. 1585 "Fondi provenienti dallo Stato per la programmazione negoziata - anni 2007-2013"	-1.200.000,00	+600.000,00	+600.000,00

Stato di previsione della spesa	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017
U.P.B. 2.215 Cap. 8891 "Trasferimenti a imprese di quota del fondo per il "Programma attuativo regionale (PAR)" – FAS 2007-2013"	-1.200.000,00	+600.000,00	+600.000,00

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni richieste per complessivi euro 1.200.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. di entrata 4.2.11 "Trasferimenti per accordi di programma quadro" e dell'U.P.B. di spesa 2.215 "Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro" come meglio sopra specificato;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università, Formazione ed Educazione Ambientale, Parchi;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2015-2017, in termini di competenza e di cassa:

Stato di previsione dell'entrata	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017
U.P.B. 4.2.11 "Trasferimenti per accordi di programma quadro"	-1.200.000,00	+600.000,00	+600.000,00

Stato di previsione della spesa	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017
U.P.B. 2.215 "Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro"	-1.200.000,00	+600.000,00	+600.000,00

2. di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizi finanziari 2015-2016-2017", in termini di competenza e di cassa:

Stato di previsione dell'entrata	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017
U.P.B. 4.2.11 Cap. 1585 "Fondi provenienti dallo Stato per la programmazione negoziata - anni 2007-2013"	-1.200.000,00	+600.000,00	+600.000,00

Stato di previsione della spesa	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017
U.P.B. 2.215 Cap. 8891 "Trasferimenti a imprese di quota del fondo per il "Programma attuativo regionale (PAR)" – FAS 2007-2013"	-1.200.000,00	+600.000,00	+600.000,00

3. di apportare conseguentemente le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 – 2017 di cui all'articolo 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015).

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.03.2015 N. 332

Indirizzi regionali per le imprese alimentari e le AASSLL inerenti la produzione /somministrazione/vendita di alimenti non confezionati contenente allergeni o privi degli stessi e/o senza glutine.

LA GIUNTA REGIONALE

RichiamatI:

- I Regolamenti comunitari nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 882/2004;
- Il Regolamento Comunitario n° 1169/2011/UE ;
- Il decreto legislativo n. 193 del 6/11/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- la propria deliberazione n. 699 del 06 giugno 2014 ad oggetto "Aggiornamenti Piano Regionale Integrato Controlli in Sicurezza Alimentare e Sanità Animale (PRISA) anno 2014 per la Liguria";

- la propria deliberazione n. 1136 del 12/09/2014 "Approvazione Progetto regionale allergie-intolleranze alimentari e celiachia";
- la circolare del Ministero della Salute Prot. 3674 del 06/02/2015 "Indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività (Reg. CE/1169/2011)".

CONSIDERATO che La Regione Liguria ha da tempo attivato un programma di controllo ufficiale per la rilevazione degli allergeni negli alimenti e della idoneità degli alimenti destinati a celiaci, i cui risultati dimostrano l'opportunità di potenziamento di tale settore per il superamento delle non conformità rilevate;

CONSIDERATO che nel dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento comunitario 1169/2011/Ue che riforma l'informazione del consumatore nel settore alimentare e fra le novità salienti pone una particolare attenzione sull'obbligo degli OSA (Operatori del Settore Alimentare) di indicare la presenza di eventuali allergeni su tutti i prodotti alimentari (compresi quelli venduti allo stato sfuso).

CONSIDERATO che con la deliberazione n. 699/2014, fra gli obiettivi strategici regionali dell'anno 2014 per la Sicurezza Alimentare è stato inserito uno specifico progetto regionale prevenzione allergie - intolleranze alimentari e celiachia con l'obiettivo principale di sviluppare azioni di sistema a livello regionale tese a favorire le sinergie fra le varie realtà regionali che stanno affrontando tali aspetti, diffondere sul territorio ligure l'applicazione delle buone pratiche sull'argomento, valorizzando nel contempo il tessuto produttivo ligure;

CONSIDERATO INOLTRE che con DGR 1136/2014 è stato istituito un tavolo regionale di confronto denominato "GAIA", in cui sono compresi tutti gli enti che sul territorio ligure stanno svolgendo attività su tali argomenti (Regione, AASSLL, IZS PLV, IRCCS SAN MARTINO – IST, Comune di Genova, Ufficio Regionale Scolastico, Istituto Alberghiero Marco Polo di Genova, Camera di Commercio, Associazione Ligure Allergici, Associazione Italiana Celiachia Liguria, Università di Genova), con il compito di indirizzare ed attuare il piano di attività individuato nell'allegato A della suddetta delibera;

PRESO ATTO che il suddetto tavolo regionale, denominato GAIA Liguria (Gruppo Allergie e Intolleranze Alimentari Liguria), ha elaborato le proposte di Indirizzi regionali per le imprese alimentari che producono e somministrano e/o vendono alimenti non confezionati, con ingredienti allergenici o dichiarati privi di specifici allergeni, destinati direttamente al consumatore finale nonché gli Indirizzi regionali per le Imprese Alimentari che producono e somministrano e/o vendono alimenti non confezionati senza glutine destinati direttamente al consumatore finale, secondo quanto indicato nel programma di lavoro approvato con DGR 1136/2014;

CONSIDERATO che tali indirizzi sono validi sia per una corretta conduzione di un'attività di preparazione e somministrazione e/o vendita di alimenti da parte degli OSA (operatori settore alimentare sia per fornire alle AASSLL (Aziende Sanitarie Locali) che effettuano la vigilanza ed il CU (Controllo Ufficiale), idonei e omogenei criteri di valutazione e uniformi strumenti di lavoro.

RITENUTO che per tutelare la salute dei consumatori con problemi di reazioni avverse al cibo o di celiachia, nel settore della ristorazione, i punti chiave siano:

- Formazione corretta degli operatori della ristorazione
- Procedure di manipolazione del cibo e del servizio di sala mirate a garantire l'assenza di contaminazione da allergeni e da glutine;
- Sistema di rintracciabilità di tutti gli ingredienti utilizzati nella preparazione dei piatti;
- Piani di autocontrollo
- potenziamento delle capacità analitiche dei laboratori ufficiali per la ricerca degli allergeni di cui al Reg. 1169/2011/UE;

RITENUTO pertanto opportuno approvare gli "Indirizzi regionali per le imprese alimentari che producono e somministrano e/o vendono alimenti non confezionati, con ingredienti allergenici o dichiarati privi di specifici allergeni, destinati direttamente al consumatore

finale", gli "Indirizzi regionali per le Imprese Alimentari che producono e somministrano e/o vendono alimenti non confezionati senza glutine destinati direttamente al consumatore finale" i contenuti dei Corsi avanzati "Progetto Fuori Casa ALA FEDERASMA e ALLERGIE" e "Progetto Fuori Casa Senza Glutine AIC" ed i relativi allegati di cui agli allegati A, B, C, D, nonché la check list da utilizzarsi a supporto del controllo ufficiale di cui all'allegato E "Controllo produzioni senza allergeni e/o senza glutine ristorazione e produzione artigianale", quali parti integranti e necessarie del presente atto;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare i seguenti indirizzi e check list, parti integranti e necessarie del presente atto:
   a) "Indirizzi regionali per le imprese alimentari che producono e somministrano e/o vendono alimenti non confezionati, con ingredienti allergenici o dichiarati privi di specifici allergeni, destinati direttamente al consumatore finale", di cui all' allegato A;
   b) Corso Avanzato "Progetto Fuori Casa ALA FEDERASMA E ALLERGIA" di cui all'Allegato B;
   c) "Indirizzi regionali per le Imprese Alimentari che producono e somministrano e/o vendono alimenti non confezionati senza glutine destinati direttamente al consumatore finale" di cui all'allegato C;
   d) Corso Avanzato "Progetto Fuori Casa senza Glutine AIC" di cui all' Allegato D
   e) Check- List "Controllo produzioni senza allergeni e/o senza glutine ristorazione e produzione artigianale" di cui all' Allegato E, quale ausilio per le AASSLL nello svolgimento del Controllo Ufficiale;
2) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché sul sito liguriainformasalute.it al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(seguono allegati)

Allegato A
Indirizzi regionali per le imprese alimentari che producono e somministrano e/o vendono alimenti non confezionati, con ingredienti allergenici o indicati come privi di specifici allergeni, destinati direttamente al consumatore finale.

L'esigenza di poter rendere disponibili ai soggetti affetti da allergia alimentare alimenti ove siano chiaramente segnalati la presenza di ingredienti allergenici nell'ambito della ristorazione collettiva ha portato alla predisposizione, da parte del Gruppo di Lavoro Tecnico Regionale su Allergie ed Intolleranze alimentari GAIA , di un documento relativo alla produzione di alimenti non confezionati con dichiarazione di ingredienti allergenici o privi di specifici allergeni per la somministrazione e la vendita diretta.
Sono stati dunque predisposti gli "Indirizzi regionali per le imprese alimentari che producono e somministrano e/o vendono alimenti non confezionati destinati direttamente al consumatore finale", con
a) obbligo di segnalazione di ingredienti allergenici ai sensi della normativa vigente
b) scelta da parte dell'Operatore del Settore Alimentare di segnalazione di assenza di specifici allergeni,
per una corretta conduzione di un'attività di preparazione e somministrazione e/o vendita di alimenti da parte degli OSA (operatori settore alimentare ed anche per fornire alle ASL (Aziende Sanitarie Locali) che effettuano la vigilanza ed il CU (Controllo Ufficiale), idonei e omogenei criteri di valutazione.
Per alimento "non confezionato" si veda quanto contenuto nella definizione di "alimento preimballato" come da Articolo 2, Definizioni, punto (e), del Regolamento (UE) 1169/2011 "«alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta" che vanno, quindi, comunque considerati alimenti "non confezionati" anche se avvolti interamente da un imballaggio, anche in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire l'imballaggio.
Per "consumatore finale" si intende il consumatore di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un impresa del settore alimentare.

Premessa
L'**allergia alimentare** interessa circa 2-4% della popolazione generale, con maggiore incidenza nella età pediatrica dove è interessato il 6-8% dei lattanti e il 3-5% dei bambini fino agli 8 anni circa. La prevalenza dell'allergia alimentare nel mondo occidentale è in aumento, in particolare per quanto riguarda la manifestazione clinica più grave, la anafilassi da cibo.
Si parla di allergia alimentare per indicare una reazione immunologica mediata da IgE verso proteine alimentari normalmente tollerate. Per allergia si intende una reazione anomala del sistema immunitario che può determinare sintomi a carico di vari organi o apparati, fino ad arrivare allo shock anafilattico. Le reazioni allergiche sono da imputarsi prevalentemente ad ingestione di alimenti come latte, uova, pesce ,semi e noci ed altri e il REG EU 1169/2011 ha indicato l'obbligatorieta' dell'informazione al consumatore per 14 allergeni noti come causa di allergia. In teoria pero' le reazioni allergiche possono essere scatenate da qualsiasi proteina alimentare. La qualità della vita sociale del consumatore con allergia alimentare è limitata da tale patologia e la terapia delle allergie alimentari è legata alla assoluta necessità di evitare l'ingestione dell'alimento allergenico. Le dosi in grado di scatenare le reazioni possono essere anche di pochi microgrammi, ma esiste una variabilità legata a fattori individuali o all'allergenicità dell'alimento. Indispensabile per il consumatore è il corretto inquadramento della allergia alimentare e la sua distinzione dalla celiachia e, ancora di più, dall' intolleranza alimentare. Allergie e intolleranze alimentari non sono sinonimi; si tratta di due patologie ben distinte, che sono determinate dalla ingestione di cibo, e presentano alcuni sintomi comuni; nel caso della intolleranza le reazioni sono moderate, e non a rischio di vita. I due termini, allergia ed intolleranza, indicano due modalità differenti dell'organismo di reagire a sostanze estranee. Con il termine " intolleranza alimentare" si intende una reazione non mediata dal sistema immunitario, determinata da una carenza di enzimi digestivi, o da meccanismi farmacologici o tossici (ad esempio: intolleranza allo zucchero del latte, lattosio). Tra le intolleranze alimentari, l'intolleranza al lattosio, legata ad un deficit enzimatico, è la più diffusa dal punto di vista epidemiologico. Per quanto riguarda la celiachia, le norme di attenzione sono specificamente normate nelle Linee guida dedicate
L' informazione dei soggetti personalmente interessati al problema è strettamente dipendente dalla formulazione corretta dell'etichettatura apposta sugli alimenti e dalla conseguente capacità del consumatore di intenderla correttamente, così come dalla evidenziazione nel menu o nella lista ingredienti della presenza di quelli ricompresi nella lista allergeni del Reg. EU/1169/2011. A tal fine si

richiama la nota del Ministero della Salute n° 3674 del 06/02/2015 "Indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività (Reg. CE/1169/2011)", che prevede che l'informazione al consumatore da parte di qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste in forma scritta . Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente. Nel caso in cui si utilizzino sistemi elettronici di tipo "applicazioni per smartphone", codice a barre, codice QR etc., questi non possono essere in ogni caso predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni, in quanto non facilmente accessibili a tutta la popolazione e dunque non sufficientemente idonei allo scopo. L'obbligo di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento sopra citato, sarà considerato assolto anche nei seguenti casi:
1. L'operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: "le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio";
2. l'operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo : "per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio".
È comunque necessario che, in ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, le informazioni dovute ai sensi del Regolamento 1169/2011, risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto.
La scelta circa la modalità da utilizzare per render edotto il consumatore finale è rimessa alla discrezionalità dell'operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale. L'operatore, nel predisporre l'informativa scritta necessaria per adempiere all'obbligo di cui sopra, dovrà, inoltre, essere libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune. Ciò potrà avvenire per esempio evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che, contestualmente, individui le preparazioni che le contengono, o secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l'informazione corretta al consumatore.

IL QUADRO NORMATIVO
Come già richiamato, Il 22 Novembre 2011 è stato pubblicato il regolamento comunitario 1169/2011/UE che riforma l'informazione del consumatore nel settore alimentare. Il nuovo Regolamento modifica tutte le Direttive europee precedenti, e nello stesso tempo anche le normative nazionali, compreso il Decreto Legislativo 109/92 e successive modifiche, che stava alla base della normativa generale sull'etichettatura degli alimenti. Obiettivo del regolamento, **che è entrato in vigore a partire dal 13 dicembre 2014**, è quello di armonizzare tutte le norme dei paesi UE su tre punti chiave:

- la presentazione e la pubblicità degli alimenti,
- l'indicazione corretta dei principi nutritivi e del relativo apporto calorico,
- **le informazioni sulla presenza di ingredienti che possono provocare allergie.**

Il nuovo regolamento, attivo dal Dicembre 2014 prevede l'obbligatorietà dell'indicazione di **"qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata".**

Gli alimenti o i prodotti che provocano allergie o intolleranze sono indicate nel Reg. 1169/2011/UE e s..mm.ii. e qui si richiamano per comodità:

1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
b) maltodestrine a base di grano;
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (1);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

L'applicazione della nuova normativa a livello della ristorazione, sia pubblica che privata , dovrà prevedere la **formazione** del personale di cucina e di sala all'accoglienza dei soggetti a rischio attraverso un piano definito atto ad assicurare una corretta informazione al commensale effettuata anche dal personale di sala ben formato, l'applicazione in cucina di procedure definite verificate direttamente dall'OSA. Le buone pratiche in cucina e l'avvenuta formazione di tutto il personale debbono essere documentate con documentazione scritta e agli atti, a disposizione del personale ufficiale di sorveglianza e controllo. **L'OSA deve dotarsi di procedure di autocontrollo, basate sui principi dell'HACCP, anche per la corretta gestione degli allergeni.**

Articolo 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

I presenti indirizzi riguardano la produzione di alimenti , destinati alla somministrazione e vendita diretta al consumatore finale, non confezionati, ma in cui :
a) l'OSA **deve** indicare la presenza di ingredienti allergenici per obbligo normativo
b) l'OSA **sceglie** di indicare l'assenza di specifici ingredienti allergenici
Gli Indirizzi sono rivolti agli OSA (Operatori Settore Alimentare) che operano nelle seguenti attività:

a) Attività di produzione pasti per la ristorazione collettiva-assistenziale: mense scolastiche, ospedali, mense aziendali, case di riposo, ecc.;
b) Esercizi di somministrazione alimenti e bevande: bar, ristoranti, pizzerie, strutture ricettive, catering, aziende agrituristiche, ecc.;
c) Laboratori artigianali con vendita diretta di prodotti di gastronomia/rosticceria ed affini, gelateria, pasticceria, panifici, prodotti da forno.

Le Linee Guida riguardano

- La produzione di alimenti specificamente "PRIVI DI…Allergene", soggetta a notifica ai sensi del Reg. 852/2004/CE
- La produzione di alimenti in cui si deve dichiarare la presenza di allergene secondo il regolamento comunitario 1169/2011/UE

Non rientrano nell'ambito di applicazione dei presenti indirizzi le attività di produzione, confezionamento di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare per le quali è previsto il

riconoscimento ai sensi del Reg. 852/2004/CE e di cui all'srt. 8 del D. Lgs. 158/2012 convertito con L.189/2012.

Articolo2
REQUISITI GENERALI

1) OBBLIGO DI NOTIFICA

La produzione e somministrazione e/o vendita diretta al consumatore finale di alimenti che vengano definiti "PRIVI DI …allergene" (esempio: privi di uovo, privi di latte, privi di lattosio) è soggetta a notifica ai sensi dell'art.6 del Reg. (CE) n°852/2004 ai fini della registrazione all'autorità competente; nel caso di attività già registrate dovrà essere presentata una comunicazione di aggiornamento utilizzando la vigente modulistica regionale.

2) OBBLIGHI FORMATIVI

Tutti gli operatori del settore alimentare devono assicurare che il personale sia adeguatamente formato circa l'igiene degli alimenti e della applicazione delle misure di autocontrollo e dei principi di HACCP anche in relazione alla gestione degli allergeni .

Tale obbligo vale chiaramente anche per il personale assunto con contratti stagionali o altre forme di lavoro flessibile a tempo (a chiamata, voucher, ecc.), secondo quanto previsto con DGR 793/2012.

A tal uopo si indicano i contenuti minimi , ritenuti necessari per assicurare una formazione di BASE mirata alla conoscenza e applicazione delle norme riguardanti gli allergeni alimentari, che integrano quanto già previsto con DGR 793/2012 circa la formazione del responsabile dell'attività o il suo delegato, del responsabile dell'autocontrollo, nonché del personale addetto alle varie fasi della lavorazione e della somministrazione.

Il corso deve prevedere la trattazione dei seguenti argomenti,:

- Nozioni di base delle allergie alimentari : epidemiologia, eziologia, patogenesi clinica, terapia.
- Allergeni alimentari e modifiche determinate dalla cottura
- Modalità di prevenzione della contaminazione da allergeni degli alimenti durante le varie fasi del ciclo produttivo
- Il piano di autocontrollo: modalità di controllo del rischio di allergeni.

La formazione deve essere continua, documentata e prevedere un aggiornamento quinquennale al pari di quanto previsto dalla DGR 793/2012 e ss.mm.ii anche tramite FAD, secondo le modalità di cui alla DGR 1654/2014. In prima applicazione, per gli OSA che hanno già seguito alla data di entrata in vigore del presente atto corsi di formazione di cui al Reg. 852/2004/CE non comprensivi di specifici moduli sugli allergeni, l'aggiornamento su tali aspetti dovrà essere effettuato al massimo entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.

B) OBBLIGHI STRUTTURALI E GESTIONALI

Per la gestione degli allergeni—le imprese alimentari devono dunque garantire :

- ✓ La formazione degli OSA sulle problematiche delle allergie alimentari;
- ✓ L' osservanza delle norme mirate ad evitare le contaminazioni ;
- ✓ La segnalazione della presenza di ingredienti allergenici nei menù e/o nella descrizione dei piatti, anche secondo quanto riportato nella circolare del Ministero della Salute Prot. 3674 del 06/02/2015.

Il Piano di Autocontrollo deve analiticamente indicare le soluzioni strutturali e/o gestionali di cui al precedente paragrafo, prevedendo fasi specifiche di controllo del rischio della presenza di ingredienti allergenici per i diversi momenti del ciclo produttivo (approvvigionamento, trasporto e stoccaggio delle materie prime, lavorazione, stoccaggio, vendita, somministrazione, ecc..), individuando e definendo le relative misure preventive , le modalità di monitoraggio e le azioni correttive.

Articolo 3
REQUISITI SPECIFICI

1- MATERIE PRIME

a) APPROVVIGIONAMENTO

La verifica da parte dell'OSA delle materie prime riveste un'importanza determinante sui risultati finali della produzione di un alimento con segnalazione di ingredienti allergenici.

La procedura di selezione e verifica dei fornitori si applica a tutte le materie prime e semilavorati utilizzati.

Per la preparazione di prodotti privi di un determinato allergene tra quelli indicati nell'allegato II del Reg. 1169/2011/UE, devono essere utilizzati :

- prodotti tracciabili che **non** riportino in etichetta la presenza del suddetto allergene come **ingrediente**
- prodotti alimentari naturalmente privi di tale allergene e che non abbiano subito alcuna lavorazione o trasformazione e contaminazione

2 – PRODUZIONE

Le soluzioni strutturali e/o gestionali prescelte dovranno essere adeguatamente motivate e documentate nel Piano di Autocontrollo e dovranno essere tali da consentire il controllo del rischio di contaminazione da ingredienti allergenici, garantendo, nel caso si preparino prodotti privi di un determinato allergene, il rispetto dei limiti previsti dalla norma vigente sul prodotto finito, ove previsti.

Nel caso di lavorazioni che prevedono l'uso di alimenti contenenti ingredienti allergenici è necessario porre la massima attenzione alla separazione delle lavorazioni.

La cottura degli alimenti di cui all'art.1 può avvenire con attrezzature comuni utilizzate in tempi diversi previa applicazione di procedure di pulizia specifiche congrue e verificabili, codificate nel Piano di Autocontrollo.

Requisiti strutturali e attrezzature

Per garantire che le preparazioni prive di un determinato allergene vengano allestite in modo tale da escludere qualsiasi contatto con gli alimenti contenenti tale allergene, sono ammesse le seguenti tipologie di locali:

- □ Locale di preparazione totalmente separato dagli altri locali / spazi dell'attività, dotato di arredi, attrezzature ed utensili dedicati.
- □ Zona dedicata e ben identificata: per la preparazione di alimenti privi di un determinato allergene è ammessa la possibilità di identificare una specifica zona ben separata funzionalmente dagli altri spazi di lavorazione e dotata di piani di lavoro con attrezzature e utensili ad uso esclusivo e chiaramente identificati. Deve essere garantita la conservazione delle attrezzature e degli utensili in maniera protetta in modo da scongiurare la possibilità di contaminazione. l'OSA deve fornire opportune garanzie affinché nello stesso locale in cui è presente la zona dedicata non vengano allestite contemporaneamente preparazioni ad alto rischio di contaminazione (ad esempio preparazioni con ingredienti allergenici polverulenti volatili).
- □ Differenziazione temporale delle preparazioni: nel caso l'OSA non disponga di locali o zone dedicate, l'allestimento delle preparazioni senza un determinato allergene può essere realizzato:
  - in una giornata dedicata
  - in uno spazio temporale dedicato nell'arco della giornata, iniziando il ciclo di lavorazione con la preparazione degli alimenti allergen-free e previa accurata sanificazione di piani di lavoro, attrezzature ed utensili.

3- NORME PER IL PERSONALE

Nel caso di preparazioni di alimenti indicati come privi di determinati allergeni , l'OSA dovrà prestare particolare attenzione, oltre alle norme generali di igiene del personale anche a ulteriori procedure specifiche per evitare di contaminare con ingredienti allergenici i prodotti, relative all'igiene dell'abbigliamento da lavoro (dedicato o monouso), della persona ed alle precauzioni comportamentali. Tali procedure devono essere dettagliatamente descritte nel Piano di Autocontrollo.

4- SOMMINISTRAZIONE E VENDITA

Per la preparazione e somministrazione/ vendita diretta di alimenti privi di determinati allergeni, che non possono essere confezionati, si ritiene necessario che gli stessi siano comunque contenuti in un preincarto che ne garantisca la non contaminazione . Nel caso di somministrazione e/o vendita promiscua di alimenti con e senza ingredienti allergenici è necessario prevedere la presenza di locali, aree o zone ben identificate e separate a seconda dell'entità del rischio di contaminazione ed alla tipologia di prodotti. Le soluzioni strutturali e/o gestionali prescelte dovranno essere adeguatamente motivate e documentate nel Piano di Autocontrollo ed essere tali da consentire il controllo del rischio da contaminazione da ingredienti allergenici.

Il prodotto somministrato/venduto direttamente privo di determinati allergeni deve essere chiaramente identificato.

I preincarti per la vendita del prodotto non contenente ingredienti allergenici devono essere stoccati separatamente, identificabili e protetti da contaminazioni.
Le operazioni di preincarto del prodotto privo di determinati allergeni dovranno avvenire in condizioni di sicurezza; il materiale usato per il preincarto non deve presentare soluzioni di continuità ed il prodotto preincartato dedicato deve essere ben identificabile.

5) CORSO AVANZATO E NETWORK CON ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI (ALA -FEDERASMA E ALLERGIE)
L'operatore del settore alimentare che intende produrre alimenti di cui all' art.1 dichiarati "PRIVI DI….Allergene" oltre ad assicurare quanto indicato nei precedenti articoli può inoltre aderire al "Progetto Fuori casa di ALA- FEDERASMA E ALLERGIE" promosso dal progetto GAIA di cui alla DGR 1136/2014
Il Progetto "Fuori casa di ALA- FEDERASMA E ALLERGIE" nasce dall'esigenza di creare una catena di esercizi preparati in maniera approfondita e garantita dalle associazioni di pazienti allergici sui problemi delle allergie alimentari che possano offrire un servizio specifico per le esigenze alimentari dei soggetti allergici .
L'adesione al Progetto da parte dell'operatore del settore alimentare, permette allo stesso di essere inserito nel circuito informativo internazionale promosso dalle associazioni di pazienti allergici affiliati a ALA-FEDERASMA E ALLERGIE nonché di essere inserito sugli elenchi appositi pubblicati sui siti Internet degli enti aderenti al progetto GAIA di cui alla DGR 1136/2014..
Per poter accedere al Progetto "Fuori casa di ALA -FEDERASMA E ALLERGIE" oltre a ottemperare a quanto indicato negli articoli precedenti, seguire il percorso di "accompagnamento" e "validazione" che si offre all'esercente allo scopo di fargli acquisire conoscenze approfondite in merito all'alimentazione priva di determinati allergeni, alle procedure idonee da applicare, alle problematiche del soggetto allergico; tale percorso ha quindi lo scopo di trasmettere gli strumenti essenziali affinché l'esercente possa padroneggiare la cultura del "allergen free" e farne parte integrante della sua attività di servizio al pubblico.
Il Progetto prevede:
- la partecipazione di un corso specialistico approfondito sulla cucina allergen free e sulle buone pratiche da adottare nella preparazione e nel servizio al cliente allergico, i cui requisiti vengono indicati nell'allegato B, della durata minima di 4 ore , per titolare, addetto alla manipolazione/preparazione e opzionalmente anche addetto al servizio suddiviso in una parte teorica e in una parte pratica. Nella parte teorica si tratteranno gli aspetti medici, gli aspetti nutrizionali, di sicurezza alimentare , la gestione del rischio contaminazione, le buone pratiche da seguire nella selezione delle materie prime approvvigionamento, nello stoccaggio, nella preparazione degli alimenti e nel servizio a tavola; seguirà una parte pratica in cui uno che effettuerà dimostrazioni riguardo la manipolazione degli alimenti al fine di garantire l'assenza di contaminazioni da allergeni.
- un completamento informativo in loco;
-la valutazione dell'efficacia del percorso informativo, con ingresso nel Network Alimentazione Fuori Casa di ALA - FEDERASMA E ALLERGIE e la promozione nei relativi canali istituzionali dell'Associazione di pazienti;
- firma del protocollo di intesa
ALA -FEDERASMA e ALLERGIA avrà la possibilità di escludere la struttura dal Network, qualora il locale non applichi correttamente quanto concordato e specificato nel protocollo d'intesa.

Articolo 4
VIGILANZA E CONTROLLO UFFICIALE

Ai fini di fornire alle ASL (Aziende Sanitarie Locali), che effettuano la vigilanza ed il CU (Controllo Ufficiale), idonei e omogenei criteri di valutazione delle attività di preparazione e somministrazione e/o vendita diretta di alimenti non confezionati da parte degli OSA, il Tavolo di Lavoro "GAIA" (Gruppo Cooperazione Allergia Intolleranza Alimentare), istituito presso il Settore Prevenzione, Sanità pubblica, Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale della Regione Liguria, ha definito specifiche liste di controllo (check-list), allegate al presente documento, che possono fungere da supporto nelle attività di vigilanza presso gli OSA che producono e somministrano e/o vendono direttamente alimenti non confezionati, con ingredienti allergenici o privi di specifici allergeni, destinati direttamente al consumatore finale

Articolo 5
INFORMAZIONE

Al fine di favorire la diffusione delle informazioni a tutela della salute dei consumatori, nonché sostenere gli Operatori del Settore Alimentare posti sul territorio ligure che garantiscono la fornitura di prodotti "allergen free", le AASSLL liguri forniranno annualmente entro il 28/02 di ogni anno a Regione Liguria, settore competente in materia, secondo le modalità indicate nella DGR 1702/2013, l'elenco delle notifiche pervenute dagli OSA per la "produzione di alimenti specificamente "PRIVI DI…Allergene", così come gli esiti dei controlli ufficiali eseguiti in materia,.
Con la stessa cadenza annuale ALA - FEDERASMA ALLERGIA fornirà a . Regione Liguria, settore competente in materia, l'elenco degli operatori aderenti al Network Alimentazione Fuori Casa.
Regione Liguria fornirà a ALA - FEDERASMA ALLERGIA gli esiti negativi dei controlli ufficiali eseguiti sugli operatori aderenti al Network Alimentazione Fuori Casa.

Allegato B

Corso Avanzato "Progetto Fuori Casa FEDERASMA E ALLERGIA"

CONTENUTI CORSO AVANZATO:

- aspetti medici: che cosa sono le allergie alimentari, quali sono i sintomi e l'importanza della dieta come unica terapia;
- aspetti nutrizionali: nozioni base per una dieta priva di allergeni bilanciata e salutare;
- aspetti di sicurezza alimentare: categorie degli alimenti concessi e vietati, lettura e comprensione delle etichette;
- il pericolo di contaminazione da allergeni;
- le buone pratiche da seguire nella selezione delle materie prime, nello stoccaggio, nella preparazione e distribuzione degli alimenti e nel servizio
- la corretta comunicazione al soggetto allergico;
- il progetto Alimentazione Fuori Casa di Federasma e Allergia: regole di accesso e permanenza nel Network informativo rivolto ai Pazienti allergici.
- Video con dimostrazioni riguardo la manipolazione dei cibi in sicurezza evitando la contaminazioni crociate

La verifica dell'apprendimento deve essere valutata con un questionario a fine corso e questionari successivi somministrati dall'associazione ALA - FEDERASMA E ALLERGIE.

Durata: 4 ore minimo

Requisiti degli organismi formativi e dei docenti:
L'organizzazione che può erogare formazione agli OSA e agli alimentaristi, nell'ambito del progetto Alimentazione Fuori Casa di Federasma e Allergie, è certificato dall'Associazione Federasma Allergie/ALA. I docenti devono rispondere ai requisiti indicati dalla DGR 793/2012 e devono poter dimostrare di aver ricevuto specifica formazione in materia di allergie alimentari dalla Sanità Pubblica oppure dall'Associazione Federasma e Allergia/ALA.

ALLEGATO C

INDIRIZZI REGIONALI PER LE IMPRESE ALIMENTARI CHE PRODUCONO E SOMMINISTRANO E/O VENDONO ALIMENTI NON CONFEZIONATI SENZA GLUTINE, DESTINATI DIRETTAMENTE AL CONSUMATORE FINALE

Articolo 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

I presenti indirizzi riguardano la produzione di alimenti non confezionati, destinati alla somministrazione e vendita diretta al consumatore finale, di cui si dichiara l'assenza di glutine, non rientranti nel campo di applicazione del D. L.vo n. 111/1992 e s.m.i..

Per alimento "non confezionato" si veda quanto contenuto nella definizione di "alimento preimballato" come da Articolo 2, *Definizioni,* punto (e), del Regolamento (UE) 1169/2011 "«*alimento preimballato*» *non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta*" che vanno, quindi, comunque considerati alimenti "non confezionati" anche se avvolti interamente da un imballaggio, anche in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire l'imballaggio.

Per "consumatore finale" si intende il consumatore di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un impresa del settore alimentare.

Gli indirizzi sono rivolti agli OSA (Operatori Settore Alimentare) che operano nelle seguenti attività:

a) attività di produzione pasti per la ristorazione collettiva – assistenziale: mense scolastiche, ospedali, mense aziendali, case di riposo, ecc.;
b) esercizi di somministrazione alimenti e bevande: bar, ristoranti, pizzerie, strutture, ricettive, catering, aziende agrituristiche, ecc.;
c) laboratori artigianali con vendita diretta di prodotti di gastronomia/rosticceria ed affini, gelateria, pasticceria, panifici, prodotti da forno.

per una corretta conduzione di un'attività di preparazione e somministrazione e/o vendita diretta di alimenti non confezionati da parte degli OSA (operatori settore alimentare) ed anche per fornire alle ASL (Aziende Sanitarie Locali), che effettuano la vigilanza ed il CU (Controllo Ufficiale), idonei e omogenei criteri di valutazione.

Articolo 2
REQUISITI GENERALI

1) NOTA INFORMATIVA PER GLI ESERCIZI CHE INTENDONO AVVIARE ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA DIRETTA DI ALIMENTI NON CONFEZIONATI PRIVI DI GLUTINE

Gli esercizi che intendono avviare attività di preparazione e somministrazione e/o vendita diretta di alimenti privi di glutine sono tenuti a darne comunicazione obbligatoria ai Servizi Sicurezza Alimentare delle AASSLL territorialmente competenti e all'Associazione Italiana Celiachia Liguria (AIC Liguria).

Si evidenzia che le strutture pubbliche (cucine di scuole, di strutture sanitarie e assistenziali, ecc.), che in base alla normativa vigente debbono poter fornire agli eventuali utenti celiaci pasti adeguati (ai sensi della Legge 123/2005), non hanno la necessità di effettuare notifica aggiuntiva per tale attività, in quanto comunque delegate a somministrare pasti privi di glutine. Pertanto, tale attività viene registrata ai sensi del Reg. 852/2004/CE di default.

2) OBBLIGHI FORMATIVI

L'operatore del settore alimentare che intende produrre alimenti di cui all'art. 1 deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato circa l'igiene degli alimenti e l'applicazione delle misure di autocontrollo e dei principi HACCP correlati a questa specifica attività.

Tale formazione specifica, a carattere teorico e pratico rientra nell'apposito modulo in materia di celiachia, già previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale N. 793 del 29.06.2012, *Linee di indirizzo per la formazione degli alimentaristi e degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) ai sensi del Reg. (CE) 852/2004,* e dovrà necessariamente interessare il responsabile dell'attività (Operatore del Settore Alimentare, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento 178/2002) o suo delegato, il responsabile dell'autocontrollo, nonché il personale responsabile della cucina e della sala o, nel caso di organizzazioni più strutturate, il responsabile di turno e prevedere un costante aggiornamento.

Per tutto il restante personale, il titolare dell'impresa alimentare deve assicurare una formazione permanente anche tramite lo svolgimento di incontri di addestramento.

I corsi avranno una durata minima di 2 ore, articolati in lezioni teoriche, che potranno essere integrate da una parte pratica. I docenti individuati per la formazione sulla celiachia oltre a rispondere ai

requisiti di cui alla DGR 793/2012, devono aver ricevuto specifica formazione sulle GMPs da attuare per la preparazione di pasti senza glutine (ad esempio attraverso la partecipazione ad attività formative della Sanità Pubblica Locale oppure dell'Associazione Italiana Celiachia) e devono aver maturato esperienza professionale almeno biennale nel settore.
Il corso deve prevedere la trattazione dei seguenti argomenti:

- Nozioni di base della malattia celiaca: epidemiologia, eziologia, patogenesi, clinica, terapia.
- Alimenti naturalmente o artificialmente privi di glutine. Il prontuario AIC.
- Modalità di prevenzione della contaminazione da glutine degli alimenti durante le varie fasi del ciclo produttivo.
- Il piano di autocontrollo: modalità di controllo del rischio glutine.

L'eventuale parte pratica del corso potrà prevedere lo svolgimento di esercitazioni finalizzate al controllo dello specifico rischio in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo. La formazione deve essere continua, documentata e prevedere un aggiornamento quinquennale.
La formazione inerente la celiachia può essere effettuata anche tramite partecipazione attestata a specifiche iniziative organizzate dall'Associazione Italiana Celiachia Liguria nell'ambito del progetto "Alimentazione Fuori Casa senza glutine" purché i programmi dei corsi prevedano comunque contenuti e docenti compatibili con quelli identificati dal presente documento e per i quali siano previste valutazioni finali dell'apprendimento.
Gli OSA, i responsabili dell'autocontrollo e i responsabili della cucina e della sala o, nel caso di organizzazioni più strutturate, i responsabili di turno, che risultano aver già frequentato, nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore dei presenti indirizzi, un corso organizzato dall'Associazione Italiana Celiachia Liguria nell'ambito del progetto "Alimentazione Fuori Casa senza glutine", ovvero gli OSA, i responsabili dell'autocontrollo e i responsabili della cucina e della sala o, nel caso di organizzazioni più strutturate, i responsabili di turno, che risultino aver frequentato antecedentemente uno di tali corsi ma che stiano operando ed abbiano operato continuativamente in un esercizio aderente al progetto "Alimentazione Fuori Casa senza glutine" condotto da AIC Liguria, non hanno l'obbligo di frequentare i corsi in oggetto, a condizione che l'Associazione Italiana Celiachia Liguria trasmetta lista completa dei partecipanti all'Ufficio regionale competente. Analogamente, l'aggiornamento quinquennale previsto può essere sostituito, per gli OSA aderenti al progetto "Alimentazione Fuori Casa senza glutine" dell'Associazione Italiana Celiachia Liguria, dalle attività di monitoraggio svolte in loco da addetti dell'Associazione almeno una volta all'anno, a condizione che l'Associazione Italiana Celiachia Liguria comunichi regolarmente all'Ufficio regionale competente la lista degli OSA aderenti al progetto.

3) CORSO AVANZATO E NETWORK AIC

Coloro che fossero interessati ad aderire al "Progetto Alimentazione Fuori Casa Senza Glutine" dell'Associazione Italiana Celiachia devono proseguire il percorso di formazione di cui al punto precedente secondo le modalità di seguito indicate.
Il Progetto Alimentazione Fuori Casa (AFC) nasce dall'esigenza dell'Associazione Italiana Celiachia di creare una catena di esercizi informati sulla celiachia che possano offrire un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci.
Il Progetto AFC è un percorso di "accompagnamento" e "validazione" che si offre all'esercente allo scopo di fargli acquisire conoscenze in merito all'alimentazione senza glutine, alle procedure idonee da applicare, alle problematiche del cliente celiaco; ha quindi lo scopo di trasmettere gli strumenti essenziali affinché l'esercente possa padroneggiare la cultura del senza glutine e farne parte integrante della sua attività di servizio al pubblico.
Il Progetto è a carattere nazionale e prevede applicazione regionale attraverso:
- l'organizzazione di un corso specialistico approfondito sulla cucina gluten-free e sulle buone pratiche da adottare nella preparazione e nel servizio al cliente celiaco della durata di almeno 4 ore, per titolare, addetto alla manipolazione/preparazione e opzionalmente anche addetto al servizio suddiviso in una parte teorica e in una parte pratica. Nella parte teorica si tratteranno gli aspetti medici: che cosa è la Celiachia, quali sono i sintomi e l'importanza della dieta come unica terapia; gli aspetti nutrizionali, di sicurezza alimentare: categorie degli alimenti concessi e vietati, la gestione del rischio contaminazione, le buone pratiche da seguire nella selezione delle materie prime, nello stoccaggio, nella preparazione degli alimenti e nel servizio. Segue una parte pratica in cui uno chef svolge dimostrazioni riguardo la manipolazione del senza glutine.
- un completamento informativo in loco;
- valutazione dell'efficacia del percorso informativo, con ingresso nel Network Alimentazione Fuori Casa senza glutine e la promozione nei relativi canali istituzionali dell'Associazione;
- firma del protocollo di intesa

- monitoraggi periodici da parte dei tutor AIC

L'AIC avrà la possibilità di escludere la struttura dal Network, qualora il locale non applichi correttamente quanto concordato e specificato nel protocollo d'intesa.

4) OBBLIGHI STRUTTURALI E GESTIONALI
Le imprese alimentari che intendono produrre alimenti di cui all'art.1, devono garantire la sicurezza dei prodotti ed il rispetto del limite previsto dalla normativa vigente per gli alimenti senza glutine (glutine < 20 ppm) secondo la metodica di analisi ELISA anticorpo r5 Metodo Mendez o altra metodica equivalente stabilita dal Ministero della Salute.
A tal fine le suddette imprese devono adottare soluzioni strutturali e/o gestionali tali da consentire l'individuazione ed il controllo del rischio di contaminazione da glutine, garantendo il rispetto dei limiti previsti dalla norma vigente sul prodotto finito.
Il Piano di Autocontrollo deve analiticamente indicare le soluzioni strutturali e/o gestionali di cui al precedente paragrafo, prevedendo fasi specifiche di controllo del rischio della presenza di glutine per i diversi momenti del ciclo produttivo (approvvigionamento, trasporto e stoccaggio delle materie prime, lavorazione, stoccaggio, vendita, somministrazione, ecc.), individuando e definendo le relative misure preventive, le modalità di monitoraggio e le azioni correttive.

Articolo 3
REQUISITI SPECIFICI

1- MATERIE PRIME

a) APPROVVIGIONAMENTO
La verifica da parte dell'OSA delle materie prime utilizzate riveste un'importanza determinante sui risultati finali di un alimento privo di glutine.
Per la preparazione di alimenti privi di glutine di cui all'art. 1 si possono utilizzare:

- prodotti dietetici senza glutine notificati al Ministero della Salute ai sensi del D. L.vo 111/1992;
- prodotti alimentari naturalmente privi di glutine che non hanno subito alcuna lavorazione o trasformazione;
- prodotti alimentari appartenenti a categorie alimentari non a rischio per i celiaci, poiché nel corso del loro processo produttivo non sussiste rischio di contaminazione crociata o ambientale (es. formaggi tradizionali, tonno in scatola, passata di pomodoro);
- prodotti da forno senza glutine sostitutivi venduti sfusi e/o preincartati, prodotti in laboratori artigianali in regola con questi indirizzi;
- prodotti alimentari in libero commercio con glutine < 20 ppm, conformi al Regolamento (CE) n. 41/2009, riportanti la dicitura "senza glutine" in etichetta. Rientrano in tale tipologia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: farine e sfarinati (mono e multicereali), semilavorati, basi per pizza, pasta, e altri prodotti sostitutivi prodotti con ingredienti da materie prime naturalmente senza glutine; salumi e altri semilavorati a base di carne; cioccolato; marmellate; …
  Nei prodotti destinati alla lavorazione e nei prodotti semilavorati destinati alla trasformazione, la dicitura "senza glutine" può essere riportata anche sui documenti commerciali che si riferiscono al prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna, ad esempio riportando un riferimento univoco al/i lotto/i in fornitura.

  La procedura di selezione e verifica dei fornitori si applica a tutte le materie prime e semilavorati utilizzati.

b) TRASPORTO
Nella fase di trasporto i prodotti e le materie prime destinati alla preparazione di alimenti di cui all'art. 1 devono essere adeguatamente identificati, separati e protetti in modo da evitare il rischio di contaminazione da glutine.

c) STOCCAGGIO
Le materie prime ed i semilavorati destinati alla produzione di alimenti senza glutine di cui all'art. 1, in conformità con le azioni di identificazione e gestione del rischio specifico, devono essere immagazzinati in locali appositi o in zone ben separate e chiaramente identificabili.
La separazione può essere realizzata anche tramite contenitori chiusi ed identificabili, in cui le materie prime devono essere conservate in confezione originale. Il livello di separazione deve considerare lo

stato fisico del prodotto, deve essere particolarmente elevato per i prodotti che si disperdono facilmente nell'ambiente (es. sfarinati).
Le stesse modalità devono essere osservate anche nello stoccaggio a temperatura controllata.

2- LAVORAZIONE DEL PRODOTTO
Nel caso in cui l'impresa alimentare produca sia prodotti con glutine che senza glutine, è necessario prevedere la separazione delle lavorazioni, delle attrezzature e degli strumenti utilizzati.
La separazione dovrà essere commisurata all'entità del rischio di contaminazione ed alla tipologia delle lavorazioni e può essere attuata o con la separazione temporale o con la separazione fisica (locali, aree o zone separate). Qualora non ci sia presenza di sfarinati o altri ingredienti volatili contenenti glutine, è possibile predisporre anche solo semplici superfici dedicate, purché l'OSA sia in grado di dimostrare di aver messo in atto tutte le misure necessarie ad assicurare il controllo del rischio da contaminazione da glutine. La modalità di separazione temporale può essere adottata solo nelle imprese ove l'organizzazione del ciclo produttivo consenta una effettiva differenziazione delle lavorazioni e deve essere accompagnata dalla messa in opera di procedure di pulizia ambientale specifiche congrue e verificabili, codificate nel Piano di Autocontrollo. Le soluzioni strutturali e/o gestionali prescelte dovranno essere adeguatamente motivate e documentate nel Piano di Autocontrollo e dovranno essere tali da consentire il controllo del rischio di contaminazione da glutine, garantendo il rispetto dei limiti previsti dalla norma vigente sul prodotto finito.
Nel caso di lavorazioni che prevedono l'uso di farine libere contenenti glutine è necessario porre la massima attenzione alla separazione delle lavorazioni.
La cottura degli alimenti di cui all'art. 1 può avvenire con attrezzature comuni utilizzate in tempi diversi previa applicazione di procedure di pulizia ambientale specifiche congrue e verificabili codificate nel Piano di Autocontrollo.
Per laboratori artigianali con produzione sia con che senza glutine, quali panetterie, pasticcerie o pastifici, caratterizzati dall'ampio impiego di sfarinati, è richiesto che la produzione senza glutine sia svolta in locali dedicati e con attrezzature dedicate alla produzione senza glutine. Non è ammessa la separazione temporale delle produzioni. Con "locale dedicato" si intende che il locale dove si prepara la produzione senza glutine è completamente separato da quello dove si lavora anche il glutine con pareti, porte e soffitti. Il personale è dedicato alla produzione senza glutine oppure, se non è dedicato, quando si sposta dai locali dove si lavora il glutine a quelli dove non si lavora il glutine, si cambia (camice, copricapo e scarpe/sovrascarpe).

3- NORME PER IL PERSONALE
L'OSA dovrà prestare particolare attenzione, oltre alle norme generali di igiene del personale, alle procedure specifiche per evitare di contaminare con glutine i prodotti, relative all'igiene dell'abbigliamento da lavoro (dedicato o monouso qualora si lavorino sfarinati o altri ingredienti contenenti glutine ad elevato rischio di contaminazione), della persona ed alle precauzioni comportamentali. Tali procedure devono essere dettagliatamente descritte nel Piano di Autocontrollo.

4- SOMMINISTRAZIONE E VENDITA
I prodotti di cui all'art. 1 non possono essere confezionati, ma possono essere contenuti in preincarto.
Nel caso di vendita diretta promiscua di alimenti con e senza glutine ad alto rischio, come panificati, o pasta fresca, è necessario prevedere la presenza di locali, aree o zone ben identificate e separate a seconda dell'entità del rischio di contaminazione e alla tipologia dei prodotti. Le soluzioni strutturali e/o gestionali prescelte dovranno essere adeguatamente motivate e documentate nel Piano di Autocontrollo ed essere tali da consentire il controllo del rischio da contaminazione da glutine. La separazione deve essere particolarmente scrupolosa in presenza di farine libere.
Il prodotto somministrato/venduto direttamente deve essere chiaramente identificato: in caso di vendita promiscua si suggerisce che non vi sia il libero accesso da parte del pubblico al prodotto senza glutine. In caso di libero accesso, il prodotto senza glutine deve essere posto in vendita avvolto in un preincarto senza soluzione di continuità, non manomissibile e opportunamente segnalato con la dicitura "senza glutine".
I preincarti per la vendita del prodotto senza glutine devono essere stoccati separatamente rispetto a quelli utilizzati per prodotti con glutine, identificabili e protetti da contaminazioni.
Le operazioni di preincarto del prodotto dovranno avvenire in condizioni di sicurezza; il materiale usato per il preincarto non deve presentare soluzioni di continuità ed il prodotto preincartato deve essere ben identificabile.
Ai sensi del Reg. 41/2009, l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari di cui all'art. 1 può contenere la menzione "senza glutine".

Articolo 4
VIGILANZA E CONTROLLO UFFICIALE

Ai fini di fornire alle ASL (Aziende Sanitarie Locali), che effettuano la vigilanza ed il CU (Controllo Ufficiale), idonei e omogenei criteri di valutazione delle attività di preparazione e somministrazione e/o vendita diretta di alimenti non confezionati da parte degli OSA, il Tavolo di Lavoro "GAIA" (*Gruppo Cooperazione Allergia Intolleranza Alimentare*), istituito presso il *Settore Prevenzione, Sanità pubblica, Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale* della Regione Liguria, ha definito specifiche liste di controllo (check-list), allegate al presente documento, che possono fungere da supporto nelle attività di vigilanza presso gli OSA che producono e somministrano e/o vendono direttamente alimenti non confezionati senza glutine.

L'attività analitica, relativa al controllo ufficiale sui suddetti OSA si avvarrà della metodica di analisi ELISA anticorpo r5 Metodo Mendez o altra metodica equivalente stabilita dal Ministero della Salute.

Articolo 5
INFORMAZIONE

Al fine di favorire la diffusione delle informazioni a tutela della salute dei consumatori, nonché sostenere gli Operatori del Settore Alimentare posti sul territorio ligure che garantiscono la fornitura di prodotti "gluten-free", le AASSLL liguri forniranno annualmente, entro il 28/02 di ogni anno, a Regione Liguria, settore competente in materia, secondo le modalità indicate dallo stesso, l'elenco degli OSA che hanno inviato nota informativa per la "produzione di alimenti specificamente "senza glutine"", così come gli esiti dei controlli ufficiali eseguiti in materia.

Con la stessa cadenza annuale, entro il 28/02 di ogni anno, AIC Liguria fornirà a Regione Liguria, settore competente in materia, l'elenco degli operatori aderenti al progetto "Alimentazione Fuori Casa senza glutine" e i relativi esiti dei controlli eseguiti.

Regione Liguria fornirà ad AIC informazione circa gli esiti negativi dei controlli ufficiali eseguiti sugli operatori aderenti al Network Alimentazione Fuori Casa senza glutine

Allegato D
Corso Avanzato "Progetto Fuori Casa senza Glutine AIC

Contenuti:

- parte teorica:
- aspetti medici: che cosa è la celiachia, quali sono i sintomi e l'importanza della dieta come unica terapia;
- aspetti nutrizionali: nozioni base per una dieta senza glutine bilanciata e salutare;
- aspetti di sicurezza alimentare: categorie degli alimenti concessi e vietati, lettura delle etichette;
- il pericolo di contaminazione da glutine;
- le buone pratiche da seguire nella selezione delle materie prime, nello stoccaggio, nella preparazione degli alimenti e nel servizio;
- la corretta comunicazione al celiaco;
- la gestione delle problematiche e non conformità;
- il progetto Alimentazione Fuori Casa senza glutine AIC: regole di accesso e permanenza nel Network.

- parte pratica:

uno chef, accompagnato dal commento di un esperto AIC, svolge dimostrazioni riguardo la manipolazione del senza glutine.

La verifica dell'apprendimento viene valutata con un questionario a fine corso e monitoraggi successivi svolti dall'AIC presso il locale di svolgimento dell'attività, al fine del mantenimento al network AFC AIC.

Durata minima: 4 ore

Requisiti degli organismi formativi e dei docenti:

L'organizzazione che può erogare formazione agli OSA e agli alimentaristi, nell'ambito del progetto Alimentazione Fuori Casa Senza Glutine AIC , è l'Associazione Italiana Celiachia. I requisiti dei docenti sono comunque gli stessi già individuati dai presenti indirizzi per il corso base.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.03.2015 N. 333

Approvazione documento "Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica della Regione Liguria".

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica – Conferenza Unificata Provvedimento 29 aprile 2010 – Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, G.U. n. 134 del 11-6-2010;

Vista la revisione dei LARN (Livelli Assunzione Raccomandata di Nutrienti) 2012 pubblicata dalla SINU (Società italiana di Nutrizione umana);

Vista l'importanza di facilitare sin dall'infanzia, l'adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico-degenerative (diabete, malattie cardiovascolari, obesità, osteoporosi, ecc.) di cui l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio;

Considerato che la corretta gestione della ristorazione può favorire scelte alimentari nutrizionalmente corrette tramite interventi di valutazione dell'adeguatezza dei menù e promozione di alcuni piatti/ricette secondo i Nuovi LARN 2012 (Livelli Assunzione Raccomandata di Nutrienti);

Considerato che la Regione Liguria ha recepito nel proprio Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012, gli obiettivi del Piano nazionale relativi alla sorveglianza e prevenzione dell'obesità individuando tra le azioni prioritarie quella di favorire nelle scuole la disponibilità di scelte alimentari corrette, anche mediante una maggiore attenzione ai menù della ristorazione scolastica;

Visto il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi sociali n. 5 del 13/01/2014 con cui è stato costituito il Gruppo di lavoro regionale multidisciplinare per la stesura del documento di indirizzo per la ristorazione scolastica che tenga conto delle Linee Guida nazionali della revisione dei LARN 2012;

Ritenuto pertanto necessario approvare il documento "Linee di indirizzo per la Ristorazione scolastica della Regione Liguria" predisposto dal suindicato Gruppo di lavoro, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Per quanto espresso in premessa, su proposta dell' Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

1) Di approvare il documento "Linee di indirizzo per la Ristorazione scolastica della Regione Liguria" predisposto dal Gruppo di lavoro regionale;

2) Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURL.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.03.2015 N. 334

Approvazione disposizioni per corsi di formazione e aggiornamento inerenti le abilitazioni alla vendita, acquisto, utilizzo e attività di consulenza per i prodotti fitosanitari (D.Lgs. n. 150/2012).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il D.M. del 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

CONSIDERATO che sulla base delle normative sopra citate vengono istituite, tra l'altro, nuove regole per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti stessi e stabilisce che le autorizzazioni in argomento e le procedure relative al loro rilascio cambiano e, in particolare, viene istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata, che riguarda sia la formazione di base sia l'aggiornamento periodico, in base al quale le Regioni e le Province Autonome sono nella possibilità di rilasciare o rinnovare il certificato di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e

all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, previa frequenza dei soggetti interessati a specifici corsi di formazione riguardanti le materie elencate nell'Allegato I del citato D. Lgs. n. 150/2012 e, nel caso del primo rilascio, all'ottenimento di una valutazione positiva in una prova di verifica sulle materie sopra citate;

VISTA la DGR n. 19 del 13/01/2015 con la quale, in applicazione delle nuove disposizioni stabilite nel PAN:

- sono state approvate le "Linee guida per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti";
- è stato individuato il Settore Fitosanitario Regionale quale struttura regionale competente, tra l'altro, al rilascio di detti certificati di abilitazione e al coordinamento delle funzioni inerenti il sistema di formazione di base e di aggiornamento per i venditori, gli acquirenti, gli utilizzatori e i consulenti di prodotti fitosanitari (avvalendosi anche delle strutture regionali competenti nelle diverse materie) provvedendo all'attività di programmazione e organizzazione dei corsi formativi stessi realizzati in maniera diretta dalla Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa;

CONSIDERATO che, dato il grande numero di operatori interessati al possesso delle abilitazioni di che trattasi, sarà necessario che vengano organizzati in vari punti strategici del territorio regionale, con buona frequenza, i corsi in parola per mettere a disposizione degli operatori interessati la possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo delle abilitazioni in argomento;

CONSIDERATO che il possesso delle abilitazioni in argomento riveste natura obbligatoria per gli operatori del settore e che la loro formazione rappresenta un elemento importante e qualificante per l'impiego dei prodotti fitosanitari in maniera sicura per gli operatori stessi, per i consumatori dei prodotti agricoli trattati e per la salvaguardia dell'ambiente;

CONSIDERATO che i corsi in argomento, ai sensi dell'Azione A.1.10 del D.M. 22/01/2014, possono essere effettuati da soggetti accreditati dalla Regione come soggetti formatori e, sempre ai sensi della citata Azione A.1.10, relativamente al rilascio e al rinnovo dell'abilitazione per la sola attività di consulenza, dagli ordini e dai collegi professionali del settore agrario, a favore dei propri iscritti;

VISTA la DGR n. 1658 del 21/12/2012, pubblicata sul BURL n. 3 del 16/01/2013, con la quale sono state approvate, ai sensi della l.r. 29/11/2004 n. 22, le modalità e i criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione di servizi, formazione e dimostrazione in materia agricola e forestale, di seguito Prestatori di Servizi;

CONSIDERATO che i Prestatori di Servizi, in possesso di idonei requisiti, organizzativi e tecnici, ai sensi della citata DGR n. 1658/2012:

- sono riconosciuti dalla Regione Liguria con apposito decreto dirigenziale;
- sono inseriti in un apposito elenco regionale, denominato "Elenco Regionale dei Prestatori di servizi" suddiviso nella sezione agricola e forestale;
- possono essere abilitati a fornire i servizi per le attività formative, dimostrative o di consulenza aziendale;

CONSIDERATO che, ai sensi del PAN - Azione A.1.9, il rinnovo delle abilitazioni in argomento può essere ottenuto, oltre che con la partecipazione ai sopra citati corsi, anche attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione posseduta;

CONSIDERATO che il sistema dei crediti formativi richiede valutazioni uniformi di livello nazionale e che, quindi, è auspicabile che da parte del gruppo di lavoro "formazione e informazione" del Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, possa essere individuato un criterio di valutazione omogeneo a livello nazionale;

RITENUTO, comunque, nell'attesa della determinazione dei criteri nazionali sopra citati, di dare risalto e piena applicazione alle attività di aggiornamento effettuate per il tramite dei crediti formativi in argomento;

RITENUTO di demandare a successivi decreti dirigenziali una più puntuale regolamentazione del sistema dei crediti formativi e il conseguente riconoscimento delle attività formative o seminariali in parola;

RITENUTO necessario, infine, stabilire i criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione propedeutici al rilascio di ciascuna delle tipologie di abilitazione di cui devono essere in possesso gli operatori del settore per garantirne una formazione omogenea su tutto il territorio regionale e nazionale;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

- DI APPROVARE, per le motivazione espresse in premessa, il documento recante "Disposizioni relative all'attuazione dei corsi di formazione e aggiornamento inerenti le abilitazioni alla vendita, all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e all'attività di consulenza per l'impiego dei prodotti stessi" allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e necessaria.
- DI DEMANDARE a successivi decreti dirigenziali una più puntuale regolamentazione del sistema dei crediti formativi e il conseguente riconoscimento delle attività formative o seminariali in premessa citate;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Disposizioni relative all'attuazione dei corsi di formazione e aggiornamento inerenti le abilitazioni alla vendita, all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e all'attività di consulenza per l'impiego dei prodotti stessi

PREMESSE

Per garantire che chi utilizza i prodotti fitosanitari sia consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e sia a conoscenza delle misure più appropriate da adottare per ridurre tali rischi, il D.lgs. n. 150/2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e il D.M. 22/01/2014 (PAN) stabiliscono che coloro che intendono vendere, acquistare e utilizzare i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti o svolgere attività di consulenza sull'impiego dei prodotti stessi devono essere in possesso della relativa abilitazione, conseguita tramite partecipazione ad apposito corso di formazione o di aggiornamento organizzato dalla Regione oppure da soggetti accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa.
Pertanto, viene istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata, che riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico, in base al quale la Regione è nella possibilità di rilasciare i seguenti Certificati di abilitazione, di validità quinquennale:

- Certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti;
- Certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti sopra citati;
- Certificato alla abilitazione all'attività di consulente sull'impiego di prodotti stessi.

La Regione Liguria, con DGR n. 19 del 13/01/2015 ha individuato nel Settore Fitosanitario Regionale la struttura competente all'attività di programmazione e organizzazione dei corsi formativi e al rilascio delle abilitazioni in argomento.

Rilascio e rinnovo delle diverse tipologie di abilitazioni e rimando a successivo atto dell'individuazione del sistema dei moduli e dei crediti formativi

La partecipazione ai corsi è obbligatoria per ottenere il primo rilascio delle diverse tipologie di abilitazione sopra indicate.
Il rinnovo delle abilitazioni stesse può essere ottenuto, oltre che con la partecipazione ai corsi specifici, anche attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione posseduta.
Il sistema dei crediti formativi richiede valutazioni uniformi di livello nazionale ed è auspicabile che da parte del gruppo di lavoro "formazione e informazione" del Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, possa essere individuato un criterio di valutazione di tali crediti omogeneo a livello nazionale.
Nella nostra regione si intende dare risalto e piena applicazione alle attività di aggiornamento effettuate per il tramite dei crediti formativi riconoscendone in pieno la validità funzionale e, di conseguenza, nell'attesa della determinazione dei criteri nazionali sopra citati, si rimanda a successivi decreti dirigenziali una puntuale regolamentazione del sistema dei crediti formativi e il conseguente riconoscimento delle attività formative o seminariali in argomento.

A1 - Rilascio del Certificato di abilitazione alla vendita

Possono richiedere il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti i soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio:
diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.

Il rilascio delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari è organizzato secondo una procedura che prevede:

- la frequenza a uno specifico corso di formazione della durata di 25 ore che ha come obiettivo l'acquisizione e l'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate

nell'allegato I del d.lgs.150/2012, riportate in calce del presente allegato;

- il superamento di un esame di abilitazione, sostenuto in lingua italiana di fronte ad apposite commissioni composte da esperti nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012 sopra citate, effettuato mediante somministrazione di test con quesiti a risposta chiusa ed eventuale colloquio orale;

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rilascio del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco dei 12 mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda di abilitazione.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da altre regioni; in tal caso i candidati dovranno sostenere la prova di verifica nella nostra regione e il settore incaricato della Regione Liguria provvederà al rilascio del certificato in argomento.

Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere attività di consulenza.

Il possesso dell'abilitazione alla vendita rende il soggetto idoneo anche all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.

A2 - Rinnovo del Certificato di abilitazione alla vendita

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2012, le abilitazioni hanno validità quinquennale e vanno rinnovate a richiesta del titolare, previa frequenza da parte del richiedente a specifici corsi della durata di 12 ore.

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando crediti formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rinnovo del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco del periodo di validità del proprio certificato di abilitazione.

Le autorizzazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, rilasciate o rinnovate prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione, possono essere rinnovate secondo le nuove procedure sopra descritte, anche se i titolari di dette autorizzazioni non sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs n. 150/12.

B1 - Rilascio del Certificato di abilitazione all'acquisto e all'uso

Possono richiedere il certificato di abilitazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni.

Il rilascio delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari è organizzato secondo una procedura che prevede:

- la frequenza a uno specifico corso di formazione della durata di 20 ore che ha come obiettivo l'acquisizione e l'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012, riportate in calce del presente allegato;

- il superamento di un esame di abilitazione, sostenuto in lingua italiana di fronte ad apposite commissioni composte da esperti nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012 sopra citate, effettuato mediante somministrazione di test con quesiti a risposta chiusa ed eventuale colloquio orale;

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore

complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rilascio del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco dei 12 mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda di abilitazione.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da altre regioni; in tal caso i candidati dovranno sostenere la prova di verifica nella nostra regione e il settore incaricato della Regione Liguria provvederà al rilascio del certificato in argomento.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione in argomento i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Tali soggetti, tuttavia, sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione.

B2 - Rinnovo del Certificato di abilitazione all'acquisto e all'uso

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2012, le abilitazioni hanno validità quinquennale e vanno rinnovate a richiesta del titolare, previa frequenza da parte del richiedente a specifici corsi della durata di 12 ore.

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando crediti formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rinnovo del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco del periodo di validità del proprio certificato di abilitazione.

C1 - Rilascio del Certificato di abilitazione all'attività di consulenza

Possono richiedere il certificato di abilitazione all'attività di consulenza per l'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, i soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali.

Il rilascio di tale tipo di abilitazione è organizzato secondo una procedura che prevede:

- la frequenza a uno specifico corso di formazione della durata di 25 ore che ha come obiettivo l'acquisizione e l'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012, riportate in calce del presente allegato;

- il superamento di un esame di abilitazione, effettuato in lingua italiana di fronte ad apposite commissioni composte da esperti nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012 sopra citate, effettuato mediante somministrazione di test con quesiti a risposta chiusa ed eventuale colloquio orale;

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rilascio del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco dei 12 mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda di abilitazione.

L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009; sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazioni sopra indicate.

La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al

rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari; le medesime valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da altre regioni; in tal caso i candidati dovranno sostenere la prova di verifica nella nostra regione e il settore incaricato della Regione Liguria provvederà al rilascio del certificato in argomento.

C2 - Rinnovo del Certificato di abilitazione all'attività di consulenza

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2012, le abilitazioni hanno validità quinquennale e vanno rinnovate a richiesta del titolare, previa frequenza da parte del richiedente a specifici corsi della durata di 12 ore.

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando crediti formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rinnovo del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco del periodo di validità del proprio certificato di abilitazione.

I corsi di formazione per l'abilitazione alla vendita, all'acquisto e utilizzo e per l'attività di consulenza possono essere costituiti da un corso di base comune che, in seguito, si differenzia nella restante parte con materie specifiche in base alla diversa tipologia di abilitazione rilasciata.

ESENZIONI

Ai sensi dell'azione A1, punto A.1.8, del PAN, sono esentati dall'obbligo della frequenza e dall'esame di Consulente sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti i seguenti soggetti in possesso del titolo di studio previsto dall'art.8, comma 3, del D.Lgs. 150/2012:

- gli ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/05 e ss.mm. con una nomina di almeno due anni;
- i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità' delle piante e la difesa fitosanitaria;
- i ricercatori delle universita' e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversita' delle piante e della difesa fitosanitaria che abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa in tale settore di almeno 2 anni;
- i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'Autorità Regionale o delle Province Autonome competenti o in servizi pubblici.

I soggetti interessati ad essere esentati dall'obbligo della frequenza e dall'esame di Consulente sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari devono far pervenire al Settore Fitosanitario Regionale una istanza allegando i titoli e le certificazioni inerenti alle qualità possedute anche con autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

SOGGETTI FORMATORI DEI CORSI

I corsi in argomento possono essere organizzati da soggetti formatori appartenenti a una delle seguenti tipologie:

- Prestatori di servizi riconosciuti idonei e inseriti nell'apposito elenco regionale – sezione agricola e sezione forestale – di cui alla DGR n. 1658 del 21/12/2012 e ss.mm. e ii;

- Ordini e Collegi professionali del settore agrario, a favore dei propri iscritti, sulla base di specifici accordi stabiliti con le autorità regionali competenti ai sensi del Punto A.1.10 del PAN, limitatamente ai corsi volti al rilascio dell'abilitazione all'attività di consulente in argomento.

PROGETTO FORMATIVO

Un soggetto formatore che ricade in una delle sopra indicate tipologie e che intende realizzare un corso di base, per il rilascio delle abilitazioni alla vendita o all'acquisto e utilizzo o per l'attività di consulenza per l'impiego dei prodotti fitosanitari, oppure che intenda realizzare un corso di aggiornamento per il rinnovo di una delle tre citate abilitazioni, presenta la relativa istanza al Settore Fitosanitario corredandola del "Progetto formativo" che il soggetto medesimo intende attuare.
Per ciascun corso dovranno essere, in particolare, esplicitati:

- il nominativo del legale rappresentante del soggetto formatore;
- il nominativo del responsabile del corso;
- l'elenco dei partecipanti;
- la sede di svolgimento dell'attività formativa;
- la descrizione dettagliata dell'attività formativa;
- il calendario del corso con l'orario delle relative lezioni;
- il materiale didattico utilizzato;
- i curriculum del personale docente;

Il Settore Fitosanitario Regionale verifica la conformità del progetto formativo e la relativa documentazione allegata e ne autorizza l'iniziativa.

Il progetto formativo deve esporre dettagliatamente le tematiche trattate, le azioni e la metodologia che si intendono sviluppare per favorire i processi cognitivi dei partecipanti e l'acquisizione delle competenze. Il programma formativo deve assicurare l'acquisizione delle conoscenze necessarie sia sugli aspetti tecnico-agronomici che sugli argomenti di carattere igienico-sanitario, con particolare riferimento ai rischi connessi con la detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale, che riduca al minimo i pericoli per le persone e per l'ambiente.
Ciascuna azione formativa (base o aggiornamento) deve essere articolata secondo il relativo programma formativo-didattico e dovrà obbligatoriamente trattare gli argomenti e le competenze previste dalla sotto riportata tabella "A" per ciascuna delle tipologie di corso ivi riportate.
In ogni caso gli operatori dovranno essere messi in grado di essere pienamente consapevoli dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e di porre in essere le misure più appropriate per ridurre il più possibile i rischi stessi.

In particolare, i docenti che svolgono le lezioni riguardanti gli aspetti igienico-sanitari dovranno risultare in possesso della specifica competenza tecnico-scientifica, anche in ordine alla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda le seguenti materie: tossicologia, antinfortunistica, igiene degli alimenti, igiene ambientale, aspetti legislativi connessi con l'impiego dei prodotti fitosanitari.
Gli stessi potranno essere prioritariamente individuati nell'ambito delle strutture della Regione, nonché delle relative Aziende/Enti e delle AA.SS.LL., che provvedono a mettere a disposizione appositi elenchi-docenti e ad autorizzare le partecipazioni richieste compatibilmente con le effettive disponibilità e con le norme vigenti in materia di pubblico impiego.
L'eventuale ricorso ad altre figure di docenti deve garantire, comunque, la medesima professionalità ed esperienza.
I docenti dei corsi di base e di rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e utilizzo non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di

collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.
Il possesso dei requisiti suddetti dovrà risultare in ogni caso documentabile, ed essere comunque evidenziato nell'ambito del curriculum che dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione autorizzato alla realizzazione del corso e tenuto a disposizione per eventuali controlli.
Lo svolgimento del corso con docenti in difetto dei suddetti requisiti comporterà il non riconoscimento delle lezioni interessate.
Per garantire un adeguato livello qualitativo delle lezioni, viene richiesto l'impiego di docenti in possesso di :

- idoneo titolo di studio in materie tecnico-agronomiche (laurea/diploma in discipline agrarie) ed in materie igienico-sanitarie (laurea/diploma discipline medico-sanitarie, farmaceutiche, chimico-biologiche, agrarie, alimentazione);
- adeguata preparazione professionale e competenza, in relazione alle materie di insegnamento, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita.

MODALITA' DI ATTUAZIONE E OBBLIGHI DEL SOGGETTO FORMATORE

Il soggetto attuatore è tenuto a compilare tutti i moduli necessari alla validazione del corso effettuato (ad es. domanda di rilascio abilitazione dei soggetti partecipanti ai corsi, attestato di frequenza e di aggiornamento, registro delle presenze, ecc.) così come predisposti dal Settore Fitosanitario e approvati con D.D. n. 169 del 09/02/2015.
La partecipazione di ciascun soggetto iscritto all'azione formativa deve risultare regolarmente registrata nell'apposito "Registro presenze", preventivamente vidimato dal Settore Fitosanitario che ha approvato il progetto formativo. I nominativi dei partecipanti verranno indicati nel Registro in ordine alfabetico. Il registro dovrà essere articolato in un numero di fogli giornalieri tale da consentire l'apposizione delle firme quotidiane di presenza da parte di ciascun allievo (entrata/uscita, per ciascuna unità, sia mattina che pomeriggio, nel caso di giornata intera), e dei relativi docenti.
Il registro, completo di tutte le indicazioni previste, va compilato giorno per giorno a cura del docente che dovrà riportare tutte le annotazioni richieste (titolo eventuale del modulo, argomento della lezione, data, e orario, registrazione delle assenze e di eventuali scostamenti di orario).
Le assenze devono risultare sempre e comunque registrate all'inizio della lezione, barrando gli appositi spazi firma.
I destinatari degli interventi e gli operatori coinvolti dovranno prestare particolare attenzione nella compilazione del registro, a tutti gli effetti documento pubblico, in quanto eventuali omissioni o alterazioni potrebbero costituire illeciti penali a norma di legge.
In caso di smarrimento del registro presenze e/o dei fogli mobili, il soggetto attuatore dovrà darne tempestiva comunicazione al Settore Fitosanitario che ha approvato il progetto formativo mediante formale dichiarazione relativa all'attività svolta (allievi, docenti, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente.
La regolare frequenza dei singoli partecipanti viene documentata dal soggetto attuatore con la consegna al partecipante di un "certificato di frequenza" nel caso di rilascio di abilitazione o di un "attestato di aggiornamento" nel caso di rinnovo di abilitazione. Con i predetti documenti viene certificata la frequenza obbligatoria al corso per l'ammissione alla prova di valutazione per il primo rilascio delle abilitazioni o per il loro rinnovo.
L'attestato di frequenza e di aggiornamento devono essere rilasciati dal soggetto formatore esclusivamente ai soggetti partecipanti che presentano i necessari requisiti, ossia:
- che risultano regolarmente iscritti all'azione formativa di base o di aggiornamento, sulla base degli elenchi allievi notificati al Settore Fitosanitario all'avvio dell'azione formativa;
- che hanno frequentato regolarmente le lezioni, ossia che hanno raggiunto il quorum di ore minimo necessario che non può essere inferiore al 75% delle ore totali di durata della azione formativa sia di base (primo rilascio) che di aggiornamento.

Gli attestati devono riportare tutti i riferimenti previsti dall'apposito modello predisposto dal Settore Fitosanitario Regionale, contenere il titolo dell'azione formativa attribuita nonché la denominazione e il timbro del soggetto organizzatore, il nominativo per esteso e la firma del legale rappresentante e/o del responsabile del corso.

Ferme restando le disposizioni previste ai fini dell'accreditamento degli organismi di formazione, tutte le sedi e le attrezzature utilizzate per la realizzazione dei corsi approvati devono risultare adeguate e conformi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.
Il soggetto formatore, oltre al rispetto degli obblighi richiamati in precedenza, è tenuto a :
- comunicare eventuali variazioni della situazione esistente al momento della domanda;
- realizzare le iniziative in conformità al progetto approvato, secondo le indicazioni didattiche, organizzative e operative dal Settore Fitosanitario;
- assicurare la piena disponibilità in ordine alla attività di verifica e di controllo da parte degli organi competenti.

Il soggetto formatore, inoltre, provvede a:

Assicurazione
stipulare idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per i partecipanti ai corsi di formazione, conservare la relativa documentazione probatoria presso la propria sede legale, nonché tenerne copia presso la sede di svolgimento dei corsi.

Attrezzature
dotarsi delle attrezzature e degli strumenti necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati.
Orario
organizzare l'attività didattica in modo che la stessa:
non inizi prima delle ore 8.00 e termini oltre le 23.00;
si svolga nei giorni feriali, fatte salve eventuali deroghe espressamente autorizzate;
preveda la durata delle lezioni serali compresa tra le due e le tre ore;
preveda che l'orario giornaliero non superi le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

Avvio azione formativa
presentare al Settore Fitosanitario la comunicazione di avvio del corso almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio di ciascun corso; in ogni caso, non vengono riconosciute le attività iniziate prima della consegna della comunicazione di avvio.

Variazioni nella gestione delle azioni formative
comunicare, con almeno 2 giorni di anticipo e con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni al progetto formativo presentato relativamente a:
- sede, data e orario di svolgimento delle azioni; per il tramite di apposita comunicazione scritta
- sospensione o annullamento della lezione.

Eventuali variazioni relative a docenti e allievi, successive alla comunicazione di avvio dell'azione formativa, andranno indicate nel registro presenze prima dell'inizio della lezione.

Registro presenze
redigere in ogni sua parte il registro delle presenze secondo e consegnarlo a fine corso al Settore Fitosantario, secondo quanto precedentemente indicato.

Conclusione azione formativa
presentare, entro 20 giorni dalla data dell'ultima lezione di ogni corso, presentare al Settore Fitosanitario la comunicazione di regolare conclusione dello stesso e fornire la documentazione prevista come precedentemente indicato.
L'azione formativa deve comunque concludersi entro 45 giorni dalla prima lezione.

Responsabile di progetto
indicare la figura responsabile della corretta realizzazione del Progetto, appositamente nominata, anche ai fini della validazione della documentazione e della tenuta dei rapporti con il Settore Fitosanitario.

Collaborazioni
assicurare la gestione in proprio delle varie fasi operative connesse con la realizzazione dei corsi, in particolare per quanto riguarda le attività di direzione, coordinamento ed amministrazione. Per gestione in proprio s'intende l'attivazione diretta di tutte le fasi della realizzazione delle azioni formative, attraverso personale dipendente o mediante ricorso ad apposite collaborazioni/prestazioni professionali individuali, senza possibilità di delegare l'attività, in tutto o in parte, a soggetti/organismi terzi.
In funzione di esigenze formative specifiche e dimostrabili, possono essere attivate collaborazioni con soggetti/organismi terzi particolarmente qualificati, sotto l'aspetto tecnico-scientifico e/o formativo-didattico, ai fini di ottenere specifici apporti di tipo specialistico, nonché con eventuali partner, con funzioni diverse dall'attività di direzione, coordinamento e amministrazione.
In ogni caso, i suddetti rapporti devono risultare esplicitamente previsti e dichiarati nell'ambito del progetto formativo, nonché supportati da apposita documentazione (comunicazioni provviste di regolare data/protocollo, convenzioni, ecc.).
Il soggetto attuatore risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione Liguria.

CERTIFICATI DI ABILITAZIONE

Il Settore Fitosanitario rilascia il certificato di abilitazione, per ciascuna tipologia considerata, ai soggetti che hanno frequentato regolarmente il corso di base e superato con esito positivo la prova di verifica finale, sostenuta di fronte all'apposita commissione nominata dal Dirigente del Settore Fitosanitario stesso, e rinnova l'abilitazione a coloro che hanno frequentato regolarmente il corso di aggiornamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Nel rispetto e in conformità con quanto previsto dalla presente deliberazione, al riguardo delle possibilità di accedere a eventuali finanziamenti per la realizzazione da parte dei soggetti formatori dei corsi di formazione in argomento, si rimanda a quanto sarà puntualmente definito nei bandi di attuazione del Programma di Sviluppo rurale, o di altre norme che prevedano finanziamenti per la realizzazione dell'attività formativa di che trattasi.

Per tutto quanto non espressamente regolato in questo documento si rimanda alle disposizioni contenute nel più volte citato PAN.

TUTELA DELLA PRIVACY

L'Amministrazione regionale si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento e altro atto amministrativo.
Conseguentemente, la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti e il personale in generale, avviene sotto la responsabilità dell'Organismo attuatore, il quale è tenuto ad acquisire agli atti la preventiva autorizzazione all'uso di dati personali.

TABELLA"A"

Materie oggetto della formazione di base e di aggiornamento

Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nell'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, si riportano di seguito i contenuti comuni degli specifici corsi o iniziative di aggiornamento destinati a venditori, acquirenti e utilizzatori e consulenti, nonché i contenuti specifici per ciascuna tipologia di corso.

1) Corso di base

A - Materie comuni per la formazione dei venditori, degli acquirenti e utilizzatori e dei consulenti per l'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.

1. legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi;
2. pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
a) modalità di identificazione e controllo;
b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;
c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale;
e) rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;
3. strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area;
4. valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente;
5. misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente;
6. corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;
7. corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari;
8. rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;
9. attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:
a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura);
b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio;
10. aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012;
11. registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.

B - Materie specifiche per la formazione dei venditori, degli acquirenti e utilizzatori e dei consulenti per l'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.

Venditori

- legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc..);
- modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
- modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
- interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al Regolamento (UE) N.453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art.10 del decreto legislativo n. 150/2012;

- norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;
- addestramento all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art.226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al D.M. 02/05/2001 e s.m.i.;
- nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante;
- biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita;
- modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali.

Acquirenti e utilizzatori

- corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
- corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato, nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare;
- modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali;
- conoscenze relative all'applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli organismi nocivi, basate sui metodi non chimici;
- conoscenze dei rischi ambientali e dei rischi per operatori, residenti e popolazione o gruppi vulnerabili, - connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti da comportamenti errati;
- modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze sugli interventi di primo soccorso;
- norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.

Consulenti

- legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc..);
- corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di consulenza;
- corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa;
- modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali;
- norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche;
- informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro;
- ruolo del consulente; capacità di interloquire con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari;
- modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs 150/2012;
- norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione

dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;
- interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al Regolamento (UE) N.453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art.10 del decreto legislativo n. 150/2012;
- addestramento all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art.226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al D.M. 02/05/2001 e s.m.i.;
- nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante.

2) Corso di aggiornamento

Oltre all'approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di base, in relazione alle specificità territoriali ed all'evoluzione tecnica e normativa, gli obiettivi formativi specifici dell'attività di aggiornamento sono quelli riportati di seguito.

Venditori

- acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica.
- conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

Acquirenti e utilizzatori

- acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica;
- conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie;
- conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

Consulenti

- acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitari, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile;
- conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle Amministrazioni competenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.03.2015 N. 335

PSR 2007-2013: apertura termini per la presentazione per l'anno 2015 delle domande di conferma di impegni quinquennali sulla misura 214 "Pagamenti agroambientali".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (CE) 1974/2006 e ss. mm. ii. recante le disposizioni di applicazione del Regolamento n. 1698/05;

Vista la Legge Regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, e in particolare l'articolo 4 (procedure);

Visto il Decreto Ministeriale 20 marzo 2008, recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e successive modifiche e integrazioni;

Vista la DGR n. 26 del 16 gennaio 2009 "Individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, per quanto riguarda le misure 211, 212, 214 e 215 del programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, ai sensi del DM 20/03/2008" e e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 25 novembre 2009 n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, e sue successive modifiche e integrazioni, in seguito denominato PSR;

Visto il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Visto il Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Reg. (UE) Delegato n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Viste le DGR nn. 406/11, 388/12 con le quali sono stati approvati i bandi di apertura per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013 per gli anni 2011 e 2012;

Vista la DGR n. 278/14 con la quale è stato approvato il bando di apertura per la presentazione per l'anno 2014 di domande di conferma di impegni quinquennali sulla misura 214 "Pagamenti agroambientali";

Visto il Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in corso di pubblicazione;

Ritenuto opportuno con il presente provvedimento aprire i termini per l'annualità 2015 per la presentazione delle domande di pagamento a conferma di un impegno quinquennale aperto negli anni 2011 e 2012 a valere sulla misura 214;

Considerato che:

- la presentazione delle domande a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 809/2014, non deve essere successiva al 15 maggio 2015;
- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;

- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile

Considerato, inoltre, che:
- è obbligatorio l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e che è necessario che i beneficiari compilino la suddetta modulistica tramite il software disponibile sul portale internet "www.sian.it";
- la domande cartacee e la relativa documentazione devono essere presentate e protocollate alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2015;

Considerato che:
- ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006, per gli impegni assunti conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è prevista una clausola di revisione degli impegni se si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione 2007-2013, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020;
- in base a tale clausola di revisione è possibile che l'importo del premio possa diminuire e/o il contenuto degli impegni possa variare alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020;
- in caso di non accettazione dell'adeguamento del livello dei premi o degli impegni ai sensi della clausola di revisione di cui al sopra citato art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006, il beneficiario può decidere di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;

Considerato, inoltre, che è necessario:
- per i beneficiari utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna così come definito nel Decreto del Direttore n. 2611 del 28/05/2013 e da eventuali successivi provvedimenti di aggiornamento;
- per gli agricoltori che aderiscono alla azione B della misura 214, sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata aggiornati e approvati con Decreto del Dirigente n. 472/2015;
- sottostare agli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in via di pubblicazione;

Dato atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del Programma di sviluppo rurale, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del Bilancio regionale;

Considerato che:
- le risorse finanziarie disponibili per la misura 214 per l'anno 2015 ammontano ad euro 1.800.000;
- nel corso del 2015 è prevista una rimodulazione finanziaria delle risorse del PSR tra le diverse misure e che le risorse resesi disponibili potranno, se del caso, essere utilizzate per implementare la disponibilità della misura 214;

Ritenuta tuttavia opportuna l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'anno 2015 a valere sulla misura 214, anche in attesa della rimodulazione delle risorse, al fine di fornire ai produttori un periodo di tempo idoneo e sufficiente alla presentazione delle domande;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopraindicati di:
– aprire i termini per la presentazione delle domande per l'anno 2015 a valere sulla misura 214 del PSR 2007-2013;
– approvare le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di pagamento relative ad un impegno aperto a valere sulla misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013 – annualità 2015, allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria;
– stabilire che, limitatamente all'azione C), eventuali proroghe per giustificati motivi al termine del 15 maggio 2015 per la presentazione delle domande, potranno essere concesse dal Direttore del Dipartimento competente;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento a conferma di un impegno quinquennale aperto negli anni 2011, 2012 a valere sulla misura 214 relativamente alle seguenti azioni:

- azione A): introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;
- azione B): introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura integrata;

- azione C): allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione;
- azione E): interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli;

2. di approvare le "Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di pagamento relative ad un impegno aperto a valere sulla misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013 – annualità 2015" allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria;
3. di stabilire che:

– è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta da AGEA e che è necessario che i beneficiari compilino la suddetta modulistica tramite il software disponibile sul portale "www.sian.it";
- la presentazione e protocollazione delle suddette domande cartacee deve pervenire alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso il Protocollo Generale - Via Fieschi, 15 a Genova e presso le sedi provinciali di Savona, Imperia e La Spezia competenti per territorio sulla base della localizzazione della sede aziendale, entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2015;
- ai sensi dell'art. 13 del Reg. Delegato (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
– in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
– limitatamente all'azione C), eventuali proroghe per giustificati motivi al suddetto termine del 15 maggio 2015 per la presentazione delle domande, potranno essere concesse dal Direttore del Dipartimento competente;
– si applica la clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006, in caso di non accettazione dell'adeguamento del livello dei premi o degli impegni ai sensi della sopra citata clausola, il beneficiario, può decidere di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;

4. di stabilire che le risorse finanziarie disponibili per la misura 214 per l'anno 2015 ammontano ad euro 1.800.000 e che qualora fossero insufficienti è possibile utilizzare le ulteriori risorse resesi disponibili in seguito alla prossima rimodulazione finanziaria del PSR prevista a giugno 2015;
5. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono:
   - sottostare agli obblighi della condizionalità come da Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in corso di pubblicazione e da successiva DGR di approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi del suddetto Decreto;
   - utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna così come definito nel Decreto del Direttore n. 2611 del 28/05/2013 e da eventuali successivi provvedimenti di aggiornamento;
6. di stabilire che gli agricoltori che aderiscono alla azione B della misura 214 devono sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata approvati con Decreto del Dirigente n. 472/2015;
7. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
8. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito regionale;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
RobertaRossi

(segue allegato)

"Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di pagamento relative ad un impegno aperto nel 2011 e 2012 a valere sulla misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013 – annualità 2015"

Contenuto della misura
La misura si articola nelle seguenti azioni:
- A) introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;
- B) introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura integrata;
- C) allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione;
- E) interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli.

Per le azioni A) e B) ed E) il beneficiario deve garantire su tutta la superficie aziendale, inclusi i terreni per i quali non si percepisce alcun aiuto, e per l'intero periodo d'impegno, il rispetto dei requisiti relativi ai criteri di gestione obbligatoria nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche nell'ambito dell'applicazione della condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci.
Gli aderenti alle azioni A), B) e C) ed E) della Misura 214 sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità.

Beneficiari
Per le azioni A), B), C) ed E) possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole, singole o associate, iscritte al registro delle imprese, dotate di n° partita IVA.
Per la sola azione C) possono essere beneficiari anche i gestori di territorio che, sul territorio regionale, allevano capi appartenenti alle razze riportate nell'azione C). Tali requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata dell'impegno, pena la decadenza dell'impegno stesso. Il beneficiario deve dimostrare il titolo di possesso dei terreni sottoposti ad impegno agroambientale.
Ove una superficie agricola sia situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammessi pagamenti solo per le particelle ricadenti all'interno dei confini amministrativi della Regione Liguria.
Non sono ammesse alla presentazione domande su superfici come verde urbano pubblico e privato, campi di calcio, golf e/o dedicati ad attività sportive in genere, aeroporti e comunque terreni con destinazione d'uso non agricola.

Combinazioni di azioni sulla misura 214 e trasformazioni di impegni
E' possibile combinare tra loro le seguenti azioni:
1. azione A) + azione C)
2. azione B) + azione C)
3. azione C) + azione E)
4. azione A) + azione E)
5. azione B) + azione E)

La presente misura è compatibile con tutte le misure/azioni del PSR che prevedono l'erogazione di un pagamento per unità di superficie o per animale (UBA).

Durata dell'impegno
La durata dell'impegno è quinquennale e deve essere confermato annualmente tramite presentazione di domanda annuale di pagamento.
L'impegno annuale decorre dal 16 maggio dell'anno di presentazione della domanda. La condizione per poter aderire alla misura è la disponibilità dei terreni per l'intera durata dell'impegno assunto. L'impegno deve riguardare l'intera SAU aziendale condotta dal beneficiario, che pertanto deve essere totalmente dichiarata nella domanda.

Limitazioni ed esclusioni, controlli, estensioni, sostituzioni, riduzioni e cessazioni di impegni
Non sono ammessi pagamenti inferiori a 150 euro.
A norma dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 in base all'applicazione della clausola di revisione prevista per l'adeguamento degli impegni alle eventuali modifiche dei criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali sopra citati e/o dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari o di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento per l'intera durata di validità dell'impegno, lo stesso impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto precedentemente percepito.

Se, nel corso del quinquennio di impegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o il numero di UBA (per l'azione C) è possibile estendere l'impegno assunto alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione.
L'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva può essere consentita solo alle seguenti condizioni:
- che sia di indubbio vantaggio per la specifica azione della misura;
- che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Se il beneficiario amplia annualmente la superficie aziendale oppure aumenta il numero di UBA (per l'azione C) entro il 20 % del valore iniziale, può estendere l'impegno assunto a patto che ne faccia specifica richiesta scritta. Le suddette estensioni di impegno sono consentite solo entro il quarto anno di impegno, sono concesse, pertanto, richieste di estensione dell'impegno solo per gli impegni iniziati nel 2012. Non sono consentiti ampliamenti di entità superiore al 20 % della superficie aziendale iniziale o del numero di UBA iniziali (per l'azione C). Gli ampliamenti di superfici e/o UBA di cui sopra si riferiscono solo ai casi in cui i beneficiari acquisiscano il titolo di possesso (conduzione) su ulteriori superfici o aumentino le UBA allevate, rispetto a quelle dichiarate nelle domande relative alle annualità precedenti. In assenza di specifica richiesta di estensione o ampliamento dell'impegno non può essere riconosciuta la corresponsione dei sostegni per le particelle e/o le UBA oggetto di tale ampliamento.
Le cause di forza maggiore sono tutte quelle previste dal Reg. (UE) 640/2014.
Ai sensi del Reg. (CE) 809/2014 una domanda di aiuto può essere revocata in tutto o in parte per iscritto in qualsiasi momento. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.
E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la misura 214 di comunicare per iscritto all'ufficio competente, qualunque evento (es. causa di forza maggiore o altre circostanze) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Descrizione delle azioni della misura:
AZIONE A): introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica
Gli aiuti sono concessi ai soggetti beneficiari che intendono adottare o mantenere i metodi di agricoltura biologica dei prodotti vegetali ai sensi della normativa vigente.
Condizioni di ammissibilità
Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di 10.000 mq per foraggere e prato, di 5.000 mq per fruttiferi e seminativi e 2.000 mq per le altre colture.
Nel caso in cui gli impegni previsti nella presente misura fossero contrastanti con le misure di salvaguardia o di conservazione delle aree rete natura 2000 prevalgono gli impegni e gli obblighi relativi a queste ultime e le relative superfici sono comunque ammissibili a premio.
Entità dei premi
I pagamenti sono annuali sulla base del numero di ettari riportati in domanda e ammessi a finanziamento, sulla base degli importi di seguito esposti.

Introduzione agricoltura biologica
- 900 euro/ha per le colture floricole perenni
- 600 euro/ha per le colture floricole annuali
- 680 euro/ha per olivo
- 750 euro/ha per vite
- 850 euro/ha per altri fruttiferi
- 500 euro/ha per le colture ortive
- 200 euro/ha per i seminativi e foraggere
- 180 euro/ha per il prato.

Mantenimento agricoltura biologica
- 900 euro/ha per le colture floricole perenni
- 600 euro/ha per le colture floricole annuali
- 700 euro/ha per vite
- 555 euro/ha per olivo
- 750 euro/ha per altri fruttiferi
- 400 euro/ha per le colture ortive
- 180 euro/ha per i seminativi e foraggere
- 170 euro/ha per il prato.

Premio integrativo per zootecnia biologica

Per le aziende biologiche può essere concesso un ulteriore premio annuo per le superfici foraggere destinate all'alimentazione animale alle seguenti condizioni:

- Consistenza dell'allevamento non inferiore a 5 UBA,
- Un rapporto UBA/ettaro tra il numero di capi allevati e gli ettari delle superfici interessate al premio pari a 1.

L'entità dei premi integrativi è quella indicata nella 3° colonna della seguente tabella:

Tipo di coltura così come indicato nel PSR Misura 214 Azioni A/E	Premio previsto dalla Misura 214 azioni A	Premio integrativo per l'utilizzazione del foraggio per le UBA aziendali (1 UBA/ha)	Premio per ettaro
Foraggere avvicendate – introduzione Bio	200 euro/ha	130 euro/ha	330 euro/ha
Prato – introduzione Bio	180 euro/ha	130 euro/ha	310 euro/ha
Foraggere avvicendate – mantenimento Bio	180 euro/ha	130 euro/ha	310 euro/ha
Prato – mantenimento Bio	170 euro/ha	130 euro/ha	300 euro/ha

Le superfici foraggere aziendali eccedenti il rapporto UBA/ettaro sopra indicato possono beneficiare dell'aiuto previsto dalla tabella dei premi delle corrispondenti colture della Azione A della misura 214 del Programma di sviluppo rurale, trattandosi di superfici comunque funzionali dell'allevamento o alla produzione di prodotti biologici.
Non può accedere al premio integrativo l'azienda che ha chiesto, per il medesimo anno, il premio per la macellazione di capi allevati secondo il metodo biologico, previsto dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e ss.mm.ii..

AZIONE B): introduzione o mantenimento di metodi dell'agricoltura integrata
Gli aiuti sono concessi alle aziende adottano sull'intera superficie aziendale le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata definiti e approvati dalla Regione Liguria.

Condizioni di ammissibilità
Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di 10.000 mq per foraggere, di 5.000 mq per fruttiferi e seminativi e 2.000 mq per le altre colture.

Entità dei premi
I pagamenti sono annuali sulla base del numero di ettari riportati in domanda e ammessi a finanziamento, sulla base dei seguenti importi:

- 850 euro/ha per le colture floricole perenni
- 450 euro/ha per le colture floricole annuali
- 300 euro/ha per olivo
- 500 euro/ha per vite
- 500 euro/ha per altri fruttiferi
- 300 euro/ha per le colture ortive
- 150 euro/ha per i seminativi e foraggere

AZIONE C): allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione
Gli animali per i quali viene richiesto il premio devono essere iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza e all'atto della presentazione della domanda deve essere allegata certificazione APA che la bestia è stata valutata come appartenente alla razza dichiarata.
Entità dei premi
I pagamenti sono annuali sulla base del numero di UBA e secondo i seguenti importi:

Bovini di razza Cabannina	150 euro/UBA
Bovini di razza Cabannina in stalle con allevamenti in purezza e documentata produzione di latte	250 euro/UBA
Bovini di razza Ottonese Varzese	200 euro/UBA
Equini di razza Bardigiana	200 euro/UBA
Asino dell'Amiata	200 euro/UBA
Ovini di razza Brigasca e pecora delle Langhe	200 euro/UBA
Ovini di razza Marrana	290 euro/UBA

Per quanto riguarda la vacca Cabannina, che è una delle due razze in via di estinzione italiane specializzate nella produzione di latte, il premio di 250 €/UBA è riservato alle aziende che allevano in purezza nuclei di razza Cabannina e che siano in grado di documentare una produzione di latte congrua con il numero di vacche allevate.
Il beneficiario per tutto il periodo di impegno non deve ridurre, tranne i casi dovuti a causa di forza maggiore e ad altre cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario, il numero dei capi allevati.

AZIONE E) - interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli
Gli interventi ammessi sulle superfici oggetto dell'impegno sono:
Prati stabili
1) Utilizzo esclusivo della fertilizzazione organica;
2) Eliminazione meccanica o manuale delle piante infestanti;

Prati pascoli e pascoli non turnati:
1) Eliminazione meccanica o manuale delle piante infestanti;
2) Miglioramento dei pascolo tramite l'impegno alla distribuzione uniforme delle deiezioni;

Pascoli turnati:
1) Eliminazione meccanica o manuale delle piante infestanti;
2) Predisposizione e aggiornamento annuale del Piano di pascolamento. Il piano di pascolamento è uno strumento di gestione che mira a:
   - massimizzare l'utilizzazione del foraggio da parte dell'animale;
   - recuperare eventuali aree degradate;
   - tutelare il valore ambientale e paesaggistico delle superfici aperte
   - conservare o migliorare la qualità foraggera, preservandone la biodiversità specifica;
   - ridurre il calpestio, i sentieramenti e i fenomeni di erosione superficiale;
   - salvaguardare le formazioni vegetali di valore naturalistico;
3) Gestione della turnazione conformemente alle indicazioni del piano di pascolamento.

Obblighi:
Prati stabili e Prato Pascolo:
a. Effettuazione del primo sfalcio entro il mese di luglio;
b. Pulizia del terreno dalle specie infestanti arbustive mediante azione meccanica da effettuarsi in periodi non dannosi per la nidificazione dell'avifauna;
c. Obbligo della conservazione di elementi di particolare interesse paesaggistico e ambientale;

Pascoli:
a. Utilizzo esclusivo della fertilizzazione organica
b. Razionale sfruttamento del cotico erboso naturale, organizzando opportunamente lo spostamento della mandria sul pascolo (nel caso del pascolo turnato);
c. Obbligo della conservazione di elementi di particolare interesse paesaggistico e ambientale.

Condizioni di ammissibilità
Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di 1 ettaro; per le superfici a pascolo il carico deve avere un rapporto UBA/ha compreso tra 0,5 e 2; la stagione di pascolo deve essere superiore a 90 giorni.
Entità dei premi
I premi sono annuali e ammontano a:
- 85 euro per ettaro per il prato e il prato pascolo

- 65 euro per ettaro per il pascolo non turnato

Per il **pascolo turnato con predisposizione di Piano di Pascolamento**, tenuto conto delle economie di scala in funzione delle superfici gestite, il premio ammonta a:

- 130 euro per ettaro per i pascoli con superficie fino a 50 ettari
- 110 euro per ettaro per i pascoli con superficie compresa tra 50 ettari e 100 ettari
- 90 euro per ettaro per i pascoli con superficie superiore a 100 ettari

Adempimenti procedurali

I soggetti che accedono alla misura devono mantenere aggiornato il fascicolo aziendale.

La compilazione delle domande tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale. Nella domanda deve essere dichiarata tutta la SAU aziendale, sia le superfici a premio che quelle non a premio che vanno inserite con specifico codice intervento "senza aiuto".

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le domande di pagamento devono essere compilate informaticamente su portale SIAN, stampate, firmate dal beneficiario e rilasciate entro e non oltre il 15 maggio 2015.

Copia cartacea della suddetta domanda così prodotta deve pervenire alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2015, presso le sedi provinciali competenti per territorio:

Sede di Genova: protocollo generale Via Fieschi, 15
Sede di Savona: Via Bazzino, 9
Sede di Imperia: Viale Matteotti, 50
Sede di la Spezia: Via XXIV Maggio, 3

Presentazione tardiva delle domande

Ai sensi degli art. 13 del Reg. Delegato (UE) n. 640/2014, la presentazione di una domanda a valere sulle misure a superficie oltre il termine del 15 maggio 2015 comporta, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale. Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2007-2013 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali specificazioni applicative di dettaglio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.03.2015 N. 336

Adesione della Regione Liguria alla proroga al 31.03.2015 dell'accordo per il credito per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con provvedimento n° 781/2010 la Giunta regionale ha deliberato di aderire alle previsioni dell'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, sottoscritto, in data 3 agosto 2009, dal Ministero dell'Economia, l'ABI e le associazioni imprenditoriali, così come integrato con l'Addendum in data 23 dicembre 2009;

CONSTATATO che il 16/02/2011 è stato firmato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali il nuovo "Accordo per il credito alle piccole e medie imprese", con

il quale è stato prorogato al 31/07/2011 l'avviso comune del 03/08/2009 per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario e che, conseguentemente, la Regione Liguria ha aderito alla proroga con deliberazione n° 271 del 04/03/2011;

PRESO ATTO che il 28/02/2012 è stato firmato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali il nuovo accordo "Nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese", con scadenza al 31/12/2012, che ricomprende ,tra l'altro, la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario, già prevista nell'avviso comune del 03/08/2009;

PRESO ATTO che il 21/12/2012 è stata sottoscritta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali la proroga al 31/03/2013 delle "Nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese";

PRESO ATTO che il 20/03/2013 è stata sottoscritta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali un'ulteriore proroga al 30/06/2013 delle "Nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese";

PRESO ATTO che il 1 luglio 2013, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno firmato l'intesa denominata "Accordo per il credito 2013" che propone misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti analoghe a quelle messe in campo con le "Nuove misure per il credito alle PMI" del 28 febbraio 2012. In attesa del completamento delle procedure di adesione al nuovo accordo da parte delle banche, le "Nuove misure per il credito alle PMI" sono state prorogate al 30 settembre 2013;

CONSIDERATO che la Regione Liguria con DGR n. 1111 del 06/09/2013 ha rinnovato l'adesione ai sopra richiamati accordi fino al 30/09/2013 con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 214/2001, n. 271/2011, n. 259/2012, n. 351/2012, n. 240/2013, n.. 528/2013 e n.1111/2013;

PRESO ATTO che con DGR 1430 del 15/11/2013 la Regione Liguria ha deciso di aderire, a far data dal 01/10/2013, al rinnovo della sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario già prevista nell'Avviso Comune sottoscritto, in data 3 agosto 2009, dal Ministero dell'Economia, l'ABI e le associazioni imprenditoriali, così come integrato con l'Addendum in data 23 dicembre 2009 nonché alle "Nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese" del 28 febbraio 2012, fino al 30/06/2014;

PRESO ATTO che con DGR 1487 del 25/11/2014 la Regione Liguria ha deciso di aderire, a far data dal 30/06/2014, al rinnovo della sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario già prevista nell' "Accordo per il credito 2013" fino al 31/12/2014;

PRESO ATTO della lettera del 29/12/2014 con la quale l'ABI ha ufficializzato la sottoscrizione con le Associazioni di rappresentanza delle imprese, della proroga dal 01/01/2015 al 31/03/2015 delle misure rientranti nell' "Accordo per il credito 2013";

RITENUTO che, l'estensione della sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario per le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica riguardanti le leggi/interventi/misure di incentivazione regionale, rappresenti uno strumento utile per fronteggiare i pesanti riflessi della crisi globale sul sistema economico produttivo nonché per gli eventi naturali verificatesi nella regione Liguria;

RITENUTO opportuno, pertanto, di prorogare al 31/03/2015 la misura di sospensione dei finanziamenti relativi alle misure di intervento, previste nell' "Accordo per il credito 2013";per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia;

DELIBERA

1) di prorogare, a far data dal 01/01/2015 l'adesione alla sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario già prevista nell'Avviso Comune sottoscritto, in data 3 agosto 2009, dal Ministero dell'Economia, l'ABI e le associazioni imprenditoriali, così come integrato con l'Addendum in data 23 dicembre 2009 nonché dalle "Nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese" del 28 febbraio 2012 e successivamente nell' "Accordo per il credito 2013";

2) di stabilire che tale proroga durerà fino al 31/03/2015;

3) di stabilire che l'estensione del beneficio previsto per i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica riguardanti le leggi/interventi/misure di incentivazione regionale non comporti una modifica amministrativa della struttura del relativo intervento agevolativo, né alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale;

4) di approvare il nuovo l'elenco delle leggi/interventi/misure di incentivazione regionale a cui estendere l'applicazione del beneficio previsto, indicate nell'ALLEGATO A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di stabilire che l'applicazione del beneficio previsto alle leggi/interventi/misure di incentivazione regionale indicate nell'ALLEGATO A, dovrà comunque rispettare i vincoli previsti dalle vigenti leggi/normative settoriali, con particolare riferimento alla disciplina in materia di aiuti di stato;

6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento Tesoro affinché aggiorni l'elenco contenente la lista delle agevolazioni pubbliche ammesse ai benefici dell'Avviso nonché all'ABI – Associazione Bancaria Italiana;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito istituzionale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO A)

STRUMENTI FINANZIARI ASSISTITI DA AGEVOLAZIONE PUBBLICA CUI SI APPLICA LA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEI CONFRONTI DEL SISTEMA BANCARIO

L.R. 11 marzo 2008, n. 3 "Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali".

L.R. 2 gennaio 2003, n. 3 "Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato".

L. 25-7-1952 n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione" e L. 21-5-1981 n. 240 "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste" – Fondo contributi in conto interessi e in conto canoni.

L. 14-10-1964, n. 1068 "Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della L. 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione" – Fondo di garanzia imprese artigiane.

Art. 11 del D.L. 29-08-1994 n. 516 convertito nella Legge 27-10-1994 n. 598 "Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica, la tutela ambientale e la ricerca industriale".

L. 28-11-1965, n. 1329 "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili".

POR FESR 2007-2013 ASSE 1 – Linea di attività 1.2.3. "Innovazione ",Bandi attuativi.
L'accordo si applica agli mediante la modalità "aiuto concesso attraverso il concedente" attraverso l'attivazione di contratti di locazione finanziaria a fronte dei quali è stata concessa l'agevolazione, (nel rispetto di quanto prescritto dalle modalità attrattive, resta fermo l'obbligo a carico del concedente di trasferire l'intera agevolazione, all'impresa beneficiaria, in un arco di tempo correlato alla durata del contratto e comunque non superiore a 5 anni).
POR FESR 2007-2013 ASSE 1 – Linea di attività 1.2.4. "Fondo prestiti partecipativi".

l.r. 22 giugno 1992, n. 16 "Ulteriori modificazioni alla l.r. 19 dicembre 1983, n,48 e alla l.r. 7 settembre 1988, n. 50 in materia di turismo".

l.r. 17 marzo 2000, n.19 "Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica".

l.r. 6 giugno 2008, n. 15 "Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.03.2015 N. 337

Sistema di qualita' dei nidi d'infanzia in Regione Liguria: Orientamenti per la qualita' dei nidi d'infanzia e strumento di valutazione della qualita' dei servizi educativi ai sensi DCR 18/2013 Piano Sociale Integrato reg.le - Azione Tematica 8g.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

- la legge regionale del 24/05/2006, n. 12 *"Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari";*
- la legge regionale del 09/04/2009, n. 6 *"Promozione delle politiche sociali per i minori e i giovani";*

- la deliberazione di Giunta Regionale del 08/07/2011, n. 790 *"Approvazione indirizzi regionali in materia di omologazione delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia"*;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 29/12/2011, n. 1694, con la quale è stata approvata la convenzione tra la Regione Liguria e l'Istituto degli Innocenti di Firenze in materia di accreditamento dei nidi d'infanzia;
- la deliberazione di Consiglio Regionale del 06/08/2013, n. 18 *"Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015, ai sensi degli articoli 25 e 62 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari)"* di seguito definito *"PSIR";*
- la deliberazione di Giunta Regionale del 24/01/2014, n. 47, relativa alla prosecuzione della collaborazione tra la Regione Liguria e l'Istituto degli Innocenti di Firenze in materia di accreditamento di servizi per minori;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 06/03/2015, n. 222 "*Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30, c. 1 lettera d) della l.r. 9/04/2009, n. 6*";

ATTESO che la Regione Liguria persegue, tra i suoi obiettivi, il consolidamento e il costante miglioramento del Sistema Educativo Integrato di cui all'art. 12 della richiamata l.r. 6/09 attraverso il lavoro del Coordinamento Pedagogico Regionale, la formazione continua degli operatori e l'applicazione del sistema regionale dell'accreditamento di cui alla sopra richiamata dgr 222/15, all. A, punti 6. e 6.1;

DATO ATTO che con d.g.r. 1471/2011 *"Accreditamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia: definizione dei criteri e degli indirizzi per i procedimenti amministrativi inerenti l'avvio della sperimentazione relativamente alla tipologia di servizio "nido d'infanzia"* si è stabilito:

A. di procedere alla sperimentazione del sistema regionale di accreditamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia, in via preliminare, con riferimento alla tipologia di servizio "nido d'infanzia", di cui all'art. 14 della l.r. 6/2009;
B. di approvare i criteri in materia di accreditamento dei nidi d'infanzia, nonché gli indirizzi specifici per la declinazione dei procedimenti amministrativi inerenti l'accreditamento dei nidi d'infanzia;

C. di dare mandato al Servizio Famiglia, Minori, Pari Opportunità, competente in materia, di provvedere a definire:
   1. la costituzione di apposite commissioni tecniche multi-professionali, composte da un nucleo stabile rappresentato da funzionari regionali del suddetto servizio e da un nucleo variabile rappresentato da coordinatori pedagogici distrettuali, investite della responsabilità di svolgere le verifiche e valutazioni inerenti i requisiti dell'accreditamento dei nidi d'infanzia;
   2. le specifiche del sistema di accreditamento dei nidi d'infanzia;
   3. la modulistica di riferimento per il procedimento di accreditamento dei nidi d'infanzia;

ATTESO che il sopra citato Servizio regionale – avvalendosi della collaborazione del Coordinamento Pedagogico Regionale nonché dell'Istituto degli Innocenti di Firenze (ai sensi della convenzione di cui alla sopra richiamata d.g.r. 1694/11), con l'adozione della d.g.r. 234/12 *"Sistema di accreditamento dei nidi d'infanzia – specificazione delle disposizioni di cui alla d.g.r. 1471/11: definizioni procedimentali e modulistica"*:

a. ha provveduto agli adempimenti di cui ai punti 1., 2. e 3 della precedente lettera C.;
b. ha disposto la sperimentazione del sistema di accreditamento per diciotto mesi dalla data di approvazione del medesimo atto;
c. ha stabilito una fase di verifica con tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel sistema di accreditamento – decorso il termine di cui alla lettera b. - al fine di apportare modifiche e migliorie al sistema medesimo;

RILEVATO che dalla data di approvazione della dgr 234/12 a oggi sono stati accreditati circa il cinquanta per cento dei nidi d'infanzia privati e sono stati sottoposti a verifica dei medesimi requisiti di qualità circa il cento per cento dei nidi d'infanzia pubblici;

RITENUTO opportuno, anche in considerazione della positiva ricaduta sul territorio e presso gli operatori dei servizi del processo di accreditamento dei nidi d'infanzia, proseguire nel percorso di miglioramento della qualità attraverso l'elaborazione di un sistema regionale della qualità pedagogica

offerta nei servizi socio educativi per la fascia d'età dai tre ai trentasei mesi, come peraltro previsto dal sopra richiamato PSIR tra le attività programmate nell'ambito dell'azione tematica n. 8g *"Sistema Educativo Integrato per la prima infanzia"*;

DATO ATTO che il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra, per la sua complessità, ha reso opportuna la prosecuzione della collaborazione tra la Regione Liguria e il Coordinamento Pedagogico Regionale con l'Istituto degli Innocenti di Firenze;

RILEVATO che dalla collaborazione di cui sopra è scaturito un manuale che potrà costituire una guida per coloro che si accingono ad aprire un nido d'infanzia, per coloro che sono già titolari e/o gestori di tale tipologia di servizio nonché per i coordinatori/coordinatrici pedagogici distrettuali, i coordinatori/coordinatrici di servizio e per gli educatori/educatrici che intendono perseguire la finalità di migliorare costantemente la qualità del servizio offerto alle bambine e ai bambini;

SOTTOLINEATO che il manuale di cui sopra si compone di due sezioni:
a. nella prima sezione sono illustrate le dieci dimensioni della qualità – discusse e individuate a partire dai requisiti già individuati per l'accreditamento: all'interno di ciascuna dimensione sono stati enucleati sia le principali aree di attenzione che gli elementi misurabili e osservabili;
b. nella seconda sezione è riportato un vero e proprio strumento di valutazione/autovalutazione della qualità del servizio costruito sulla base delle dieci dimensioni della qualità di cui alla lettera a) e per ognuna di queste suddiviso in aree di attenzione, elementi da verificare, valutazioni con prescrizioni e suggerimenti migliorativi;

CONSIDERATO importante e utile diffondere il suddetto manuale, contenuto nell'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e necessaria, rendendolo disponibile sul sito ufficiale della Regione Liguria nella sezione dedicata ai servizi socio educativi per la prima infanzia;

ATTESO che il manuale di che trattasi è da intendersi come uno strumento che per sua stessa natura sarà costantemente oggetto di integrazioni, aggiornamenti, modifiche e migliorie nonché ad un successivo ampliamento relativo alle altre tipologie di servizi socio-educativi per la prima infanzia quali i servizi integrativi e i servizi educativi domiciliari;

SU PROPOSTA dell'Assessore con delega per le Politiche Sociali,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,
1. **DI APPROVARE** l'allegato A della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e necessaria, recante: *"IL SISTEMA QUALITÀ DEI NIDI D'INFANZIA IN REGIONE LIGURIA"*;

2. **DI INCARICARE** il Servizio Famiglia, Minori, Pari Opportunità, competente in materia, di divulgare il sistema qualità di cui al punto 1. avvalendosi in modo particolare della collaborazione dei coordinatori pedagogici distrettuali;

3. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito WEB della stessa.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.03.2015 N. 343

Aggiornamento elenco degli idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie e degli Enti del SSr.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

A. DI APPROVARE l'elenco degli idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie e degli Enti del Ssr così composto:

1. ARENA FRANCESCO
2. ARTIOLI STEFANIA
3. BALBI CLAUDIO
4. BALDINOTTI TIZZONI GRAZIELLA
5. BANDIERA PAOLO
6. *BARABINO MAURO (31 agosto 2016)
7. BEDOGNI CORRADO
8. BERTOLOTTO MARCO
9. BERTORELLO LUIGI
10. BESSI FULVIO
11. BEVILACQUA MAURIZIO
12. BLADELLI GIOVANNI
13. BLONDETT MASSIMO
14. BOCCARDO FRANCESCO
15. *BONANNI FRANCO (30 giugno 2015)
16. BONERA IRENE
17. BRAGANTI MASSIMO
18. BUCCHERI MASSIMO
19. CALLAO PATRIZIO
20. CANINI RENATA
21. CAPASSO ALDO
22. CAPPUCCIA NINO
23. CARANO DOMENICO
24. CAVAGNARO PAOLO
25. CECCARELLI RICCARDO
26. COIRO ILDE
27. CONTI ANDREA
28. *CONZI GIANFRANCO (30 giugno 2016)
29. COSENZA GAETANO
30. COSTA LUIGI MORENO
31. COSTA MICHELA
32. *COTELLESSA MAURO (30 giugno 2016)
33. CUPPONE FRANCESCO
34. D'AMBROSIO ELEUTERIO
35. D'AMICO PIETRO
36. DAMONTE PRIOLI MARCO
37. DE PAOLA SALVATORE
38. DEL VECCHIO SIMONA
39. DELFINO ELIANO
40. DELLA LUNA GIOVANNI
41. DI SILVESTRE ROBERTO
42. D'INNOCENZO MARINELLA
43. D'URSO ANTONIO
44. ESPOSTO MARCO

45.FAILLA CORRADO
46.FIGORILLI LAURA
47.FLEGO GADDO
48.GIONO CALVETTO SILVIO
49.GIUFFRIDA SALVATORE
50.GOTTI CINZIA
51. *GRASSO LUCIANO (31 luglio 2015)
52.GRECHI CATERINA
53.GROSSI IDA
54.GUASTICCHI GABRIELLA
55.LAGOSTENA ADRIANO
56.LORI GIULIANO
57.MACCHI MARCO
58.MADDALO FRANCESCO
59.MANCINI MASSIMO
60.MANGIAROTTI MASSIMO
61.MARRA FELICE
62.MAZZONE ANTONELLO
63.MAZZONI CLAUDIO
64.MAZZOTTA GIANFRANCO
65.MELI ANGELO
66.MENGONI MARCO
67. *NEIROTTI FLAVIO (29 luglio 2016)
68.ONNIS ANTONIO
69.ORLANDI WALTER
70.ORLANDO MICHELE
71.PALMIERI MAURO
72.PARODI ALESSIO
73.PASERO ERMANNO
74.PATRONE FEDERICO
75.PESARESI FRANCO
76.PETRALIA PAOLO
77.PIERGENTILI PAOLO
78.PIPICELLI ANTONIO
79.POLIMENI JOSEPH
80.PRESUTTI MICHELE
81.PULLARA CARMELO
82.QUAGLIA FRANCESCO
83.RICCA MAURO
84.RIZZO FRANCO
85.ROLLERI PAOLO
86.ROSSI CRISTIANA
87.SACCO GIORGIO
88.SARACCO ALBERTO
89.SCHAEL THOMAS
90.SCHIASSI ALDO
91.SERENA ROBERTA
92.SERRA MASSIMO
93.SILVANO STEFANIA
94.SINISI PAOLO
95.SOSSAI CARLO DIMITRI
96.SOSSAI PAOLO
97.TASSARA RODOLFO
98.TENZE ROBERTO
99.TUFARO GAETANINO GIOVANNI
100.URIATI GIUSEPPE
101.VIALE ROBERTO
102.ZANELLA RICCARDO

B. DI DISPORRE che i soggetti iscritti in stato di quiescenza attualmente in carica, contrassegnati nel presente provvedimento con un asterisco e a fronte dei quali è apposta la data di scadenza, si intendono rimossi dall'elenco alla data di cessazione dell'incarico;

C. DI DARE MANDATO alla struttura competente di procedere agli adempimenti amministrativi conseguenti, relativi alla rimozione dall'elenco degli idonei in stato di quiescenza alla data di cessazione dell'incarico;

D. DI STABILIRE che il presente elenco verrà aggiornato una volta all'anno;

E. DI PUBBLICARE il predetto elenco sul BURL e sul sito WEB della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.03.2015 N. 345

PAR FSC 2007-2013 Progetto A112 "Distretto Ligure Per Le Tecnologie Marine" (DLTM) - Impegno di spesa di euro 2.000.000,00 - Laboratori Polo DLTM.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Legge 289/2002 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 60 e 61 istitutivi del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

- la Legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare, l'art. 1 cc. 863 e 866 relativi al finanziamento del FAS per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale per il periodo di programmazione 2007/2013 ed alla impegnabilità delle risorse del fondo;

- il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;

- le delibere CIPE n. 166/2007 e n. 11/2009 e ss. mm. e ii. di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 e programmazione del Fondo per le aree Sottoutilizzate;

- il Decreto Legislativo n. 88/2011 con il quale all'art. 4 il FAS è stato rinominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

- la delibera CIPE n. 21/2014 "Fondo per lo Sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse.";

- Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e in particolare l'articolo 27 del Regolamento "Aiuti ai Poli di Innovazione";

- la legge regionale 16 gennaio 2007 n. 2 "Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione" e ss. mm. e ii. con la

quale la Regione promuove e coordina il sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione;

- il Programma triennale di sviluppo e sostegno all'Università, alla ricerca e all'innovazione, approvato, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 2/2007, con deliberazione del Consiglio Regionale 23 luglio 2008, n. 35, che individua gli obiettivi strategici da raggiungere e definisce le linee generali di intervento per gli anni 2008 – 2011;

- il Programma triennale di sviluppo e sostegno all'Università, alla ricerca e all'innovazione, approvato, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 2/2007, con deliberazione del Consiglio Regionale 07 agosto 2012, n. 15, che individua gli obiettivi strategici da raggiungere e definisce le linee generali di intervento per gli anni 2012-2014;

- il documento di Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1706 del 20/12/2013 nel quale viene definita una strategia di sviluppo del territorio integrata, attraverso l'individuazione delle risorse/competenze e del potenziale innovativo del territorio e la selezione di priorità, in termini di settori produttivi e di ambiti tecnologici, su cui concentrare gli investimenti;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2007, n. 771 con la quale è stato approvato il Documento Strategico Regionale 2007/2013;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 608 del 30/5/2008 che approva il Documento Unitario di Programmazione (DUP) e il Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS 2007/2013 comprendente il Progetto 2 "Distretto ligure per le tecnologie marine nell'area della Spezia";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1617 del 21/12/2012 recante "DGR 188/2009- Modalità attuative di funzionamento del PAR FAS 2007/2013. Integrazioni e modifiche conseguenti riprogrammazione PAR FAS";

- la deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 7 del 26/3/2009 "Presa d'atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS 2007/2013";

- la deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 23 del 27/11/2012 "Presa d'atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS 2007/2013 a seguito della riprogrammazione";

- la deliberazione n. 337 del 21/3/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, la riprogrammazione delle risorse del PAR FSC 2007-2013;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1541 del 12/12/2014 con la quale è stata data attuazione agli adempimenti previsti dalla deliberazione CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 ridefinendo il piano finanziario e l'allocazione delle risorse del PAR FSC 2007-2013;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 114 del 04/02/2014 di approvazione del Protocollo d'intesa siglato il 07/04/2014 tra il Ministero della Difesa, MIUR, Regione Liguria, Comune di La Spezia, Università degli Studi di Genova, DLTM e Promostudi La Spezia per lo sviluppo del Polo Marittimo Spezia;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 913 del 18/07/2014 di approvazione del Report di analisi dei Poli di Ricerca ed Innovazione e di definizione delle linee di indirizzo e di sviluppo dei Poli stessi;

DATO ATTO che:

- la l.r. n. 2 del 16 gennaio 2007 e ss.mm. e ii. identifica i Poli di Ricerca ed Innovazione quali soggetti che concorrono allo sviluppo del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione;

- l'art. 3 bis della sopracitata Legge definisce i Poli di Ricerca ed Innovazione quali raggruppamenti di imprese indipendenti formati da start up di imprese innovatrici, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca attivi in un determinato settore e destinati a stimolare l'attività innovativa, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze;

- nel primo Programma Triennale 2008-2011 Regione Liguria ha individuato 8 aree tematiche prioritarie per la realizzazione di piattaforme tecnologiche considerate strumenti strategici per promuovere la formazione di nodi e di reti diffuse sul territorio in settori strategici per il territorio;

- tra le 8 aree tematiche è stata individuata la Piattaforma "Tecnologie del mare e ambiente marino" quale settore strategico per lo sviluppo del territorio ligure;

- con deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2010, n. 177 è stato approvato il Bando Regionale per la concessione di aiuti per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento per l'animazione di Poli di Ricerca e Innovazione a valere sul P.O. ob. C.R.O. 2007/2013;

- il bando regionale sopra citato ha individuato, sulla base delle piattaforme tecnologiche, un primo elenco di aree per le quali è stata promossa la costituzione dei Poli, tra le quali l'area delle Tecnologie del Mare e Ambiente Marino;

- a valere sul bando sopra menzionato sono stati presentati 8 progetti di cui solo uno nell'area tematica delle Tecnologie del Mare e ambiente Marino;

- con deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2011, n. 553 la Regione Liguria ha approvato i progetti per la costituzione degli otto Poli di Ricerca e Innovazione tra i quali quello presentato dal DLTM - nell'area Tecnologie del mare e ambiente marino- in qualità di Soggetto Gestore del Polo DLTM;

- il Polo DLTM ha beneficiato per il periodo 1 settembre 2011 - 31 dicembre 2014 dell'aiuto previsto dal bando per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento per l'animazione di Poli di Ricerca e Innovazione a valere sul P.O. ob. C.R.O. 2007/2013 consistente in un contributo al funzionamento del Polo di €. 500.000,00 pari al 50% dei costi ammissibili;

DATO ATTO inoltre che:

- l'aggregazione di soggetti nel Polo DLTM vede il coinvolgimento dei più grandi gruppi industriali presenti sul territorio ligure e di oltre 70 PMI innovative, dell'Università di Genova e di tutti gli Enti pubblici di ricerca presenti a livello regionale con interessi nei settori di riferimento;

- il Polo DLTM è aperto all'adesione di nuovi attori registrando, ogni anno, un incremento di aggregati;

- la Regione Liguria nel triennio 2011-2014, come previsto dal bando sopraindicato, ha effettuato un monitoraggio costante del Polo teso alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, con particolare attenzione per l'attività volta a favorire:

    - la realizzazione di progetti di ricerca industriale di significativo impatto sull'assetto economico, tecnologico e sociale della regione;

- lo scambio di conoscenze ed esperienze, il trasferimento di tecnologie, la collaborazione;
- la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra i soggetti che costituiscono il Polo, mediante la messa a disposizione di infrastrutture aperte da usare in comune e la realizzazione di attività di animazione;

- nel Programma triennale di sviluppo e sostegno all'Università, alla ricerca e all'innovazione 2012-2014 Regione Liguria ha nuovamente riconosciuto ai Poli di Ricerca e Innovazione il ruolo di "facilitatori" del trasferimento tecnologico e di strumenti di "governance intermedia" del sistema della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;

- il documento di Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 conferma tra gli ambiti strategici individuati quello afferente alle tecnologie del mare confermando il ruolo dei Poli di ricerca e innovazione quali soggetti che favoriscono il trasferimento tecnologico prevedendo l'azione per "il consolidamento e lo sviluppo dei Poli di Ricerca e Innovazione/Distretti Tecnologici liguri anche attraverso la partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali e/o Piattaforme Tecnologiche anche al fine di innalzare il livello di innovazione delle PMI" con l'obiettivo specifico di rafforzare il sistema innovativo regionale attraverso l'incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca pubblica ed il sostegno diretto a queste ultime;

CONSIDERATO che:

- Il sopra richiamato Protocollo di intesa, siglato il 07/04/2014 tra il Ministero della Difesa, MIUR, Regione Liguria, Comune di La Spezia, Università degli Studi di Genova, DLTM e Promostudi La Spezia per lo sviluppo del Polo Marittimo Spezia, prevede che il Polo DLTM provveda alla progettazione e realizzazione della sede e dei laboratori del Polo stesso presso il Comprensorio dell'EX Ospedale Militare Marittimo "Bruno Falcomatà" dove sarà collocato il Polo Marittimo della Spezia;

- Il sopra citato Protocollo prevede, tra gli altri, anche l'impegno di Regione Liguria ad erogare contributi a valere sul PAR FSC 2007-2013 per la realizzazione del sopra citato progetto ed in particolare per l'acquisto di strumentazione da adibire ai laboratori;

- il PAR FSC 2007/2013, così come riprogrammato con la citata DGR 1541/2014, prevede per il Progetto 2 "Distretto ligure per le tecnologie marine nell'area della Spezia" risorse complessive pari a €. 2.000.000,00 per l'acquisizione della strumentazione e per il funzionamento dei Laboratori del Polo di Innovazione DLTM;

- in data 26 settembre 2014 con nota prot. n. 190007 il Polo DLTM comunicava a Regione Liguria che, nelle more della realizzazione del Polo Marittimo della Spezia, risulta necessario procedere, in tempi rapidi, con l'acquisizione delle attrezzature al fine di dare la possibilità al Polo DLTM - e a tutte le aziende ad esso aggregate - di partecipare a progetti internazionali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il progetto EMSO;

VISTO il progetto esecutivo per l'avvio, la gestione e il consolidamento dei laboratori del Polo di Ricerca e Innovazione DLTM presentato dal Polo DLTM in data 27/01/2015 con nota prot. n. PG/2015/1423, acquisito agli atti del Settore Ricerca, Innovazione ed Energia;

RILEVATO che il sopra indicato progetto prevede che:

-il Polo DLTM attivi i Cooperative Research Laboratories – CoRe Labs, finalizzati ad essere centri di interconnessione dei laboratori scientifici esistenti sul territorio e l'ambito comune di incontro, di crescita tecnologica e di ricerca per il sistema ricerca-impresa;

-il costo complessivo dell'intervento, pari a €. 4.000.000,00, sia cofinanziato per €. 2.000.000,00 dal Polo DLTM in coerenza con quanto disciplinato dall'art. 27 del Regolamento UE 651 del 17 giugno 2014 sopra richiamato;

-i laboratori siano messi a disposizioni delle aziende in modo trasparente e non discriminatorio;

CONSIDERATO che:

-il suddetto progetto soddisfa tutti i requisiti richiesti dal Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e in particolare l'articolo 27 del Regolamento "Aiuti ai Poli di Innovazione";

-il Polo DLTM si è impegnato ad ubicare i laboratori presso il Comprensorio dell'ex Ospedale Militare Marittimo "Bruno Falcomatà", non appena gli spazi dedicati saranno resi disponibili;

-il Polo DLTM in data 27/01/2015 con nota prot. n. PG/2015/1423 ha dichiarato che viene soddisfatto l'effetto di incentivazione;

CONSIDERATO quindi necessario provvedere al cofinanziamento del progetto esecutivo sopra menzionato nella misura prevista dal PAR FSC 2007 2013, così come riprogrammato con la citata DGR 1541/2014;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la l.r. 29 dicembre 2014, n. 42 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017";

VISTA la nota del Settore Pianificazione e Valutazione Interventi prot. n. IN/2015/1992 del 4/02/2015 con la quale si autorizza il Settore Ricerca Innovazione ed Energia ad impegnare fino alla concorrenza dell'importo di € 2.000.000,00 sul capitolo 8891 "Trasferimenti a imprese di quota del fondo per il Programma Attuativo Regionale (PAR) – FAS 2007 – 2013" relativamente al progetto A112 "Distretto Ligure per le Tecnologie Marine";

RITENUTO pertanto di:

- impegnare ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni la somma di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) a favore del DLTM con sede in La Spezia, Via delle Pianazze, 74 (codice fiscale 01303220113) a titolo di contributo per la realizzazione del Progetto A112 "Distretto ligure per le tecnologie marine nell'area della Spezia" - acquisizione strumentazione e funzionamento dei Laboratori del Polo di Innovazione DLTM sul capitolo 8891 "Trasferimenti a imprese di quota del fondo per il Programma Attuativo Regionale (PAR) – FAS 2007 – 2013" del bilancio di previsione 2015-2017 con imputazione agli esercizi 2015, 2016 e 2017, secondo l'esigibilità di cui all'allegato piano finanziario, parte integrante del presente atto;

- di accertare ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni la somma di € 2.000.000,00 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze (codice fiscale 80415740580) a titolo di contributo per la realizzazione del Progetto A112 "Distretto ligure per le tecnologie marine nell'area della Spezia" - acquisizione strumentazione e funzionamento dei Laboratori del Polo di Innovazione DLTM sul capitolo di entrata n. 1585 "Fondi provenienti dallo Stato per la programmazione negoziata – anni 2007-2013" del bilancio di previsione 2015-2017 con imputazione agli esercizi 2015, 2016 e 2017, secondo l'esigibilità di cui all'allegato piano finanziario, parte integrante del presente atto;

RITENUTO infine di demandare a successivo provvedimento, previa acquisizione della documentazione richiesta ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. (Codice Antimafia) e del

DURC, la concessione del contributo di cui sopra a favore del Polo DLTM per l'acquisizione della strumentazione e il funzionamento dei Laboratori del Polo di Innovazione DLTM;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo economico, industria, commercio, commercio equo e solidale, artigianato, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione tecnologica, energia, procedimenti autorizzativi e controlli in materia ambientale, altra economia e stili di vita consapevoli

DELIBERA

Per quanto sopra specificato

- di impegnare, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, la somma di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) a favore del DLTM con sede in La Spezia, Via delle Pianazze, 74 (codice fiscale 01303220113) a titolo di contributo per la realizzazione del Progetto A112 "Distretto ligure per le tecnologie marine nell'area della Spezia" - acquisizione strumentazione e funzionamento dei Laboratori del Polo di Innovazione DLTM sul capitolo 8891 "Trasferimenti a imprese di quota del fondo per il Programma Attuativo Regionale (PAR) – FAS 2007 – 2013" del bilancio di previsione 2015-2017 con imputazione agli esercizi 2015, 2016 e 2017, secondo l'esigibilità di cui all'allegato piano finanziario, parte integrante del presente atto;

- di accertare, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, la somma di € 2.000.000,00 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze (codice fiscale 80415740580) a titolo di contributo per la realizzazione del Progetto A112 "Distretto ligure per le tecnologie marine nell'area della Spezia" - acquisizione strumentazione e funzionamento dei Laboratori del Polo di Innovazione DLTM sul capitolo di entrata n. 1585 "Fondi provenienti dallo Stato per la programmazione negoziata – anni 2007-2013" del bilancio di previsione 2015-2017 con imputazione agli esercizi 2015, 2016 e 2017, secondo l'esigibilità di cui all'allegato piano finanziario, parte integrante del presente atto;

- di demandare a successivo provvedimento, previa acquisizione della documentazione richiesta ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. (Codice Antimafia) e del DURC, la concessione del contributo di cui sopra a favore del Polo DLTM per l'acquisizione della strumentazione per i Laboratori del Polo di Innovazione DLTM;

- di dichiarare, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell'allegato 4/2 al citato decreto, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa.

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito WEB della Regione Liguria e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni della notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.03.2015 N. 420

Decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124. "Criteri per la ripartizione del Fondo per la morosità incolpevole".

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 e in particolare l'articolo 6 recante: "Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare";

ATTESO che al comma 5 del richiamato articolo è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), di un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

ATTESO altresì che la disponibilità del suddetto Fondo è stata successivamente integrata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014 e di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015 con legge 23 maggio 2014 n. 80;

VISTO il decreto di attuazione emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 maggio 2014 n. 202 pubblicato nella G.U. n. 161/2014, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi ed è stata altresì ripartita la dotazione del Fondo per l'anno 2014 (euro 20 milioni), di cui euro 789.901,74= assegnati alla Regione Liguria;

VISTO il secondo decreto di riparto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 5 dicembre 2014 pubblicato nella G.U. n. 15/2015, che ripartisce l'ulteriore dotazione del Fondo per l'anno 2014 (euro 15,73 milioni), assegnando alla Regione Liguria euro 561.612,35= per un totale pari a euro 1.351.574,09=;

ATTESO peraltro che sul bilancio regionale 2015 è attualmente disponibile solo parte dell'importo totale predetto (euro 1.270.000,00=), mentre la quota residuale pari a euro 81.574,09= – già accertata e incassata dalla Regione – si renderà disponibile non appena vigente la I^ variazione al bilancio 2015, in corso di approvazione;

ATTESO che in base all'art 1, comma 2 del decreto di attuazione, il Fondo deve essere ripartito fra i Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 n. 87;

ATTESA l'urgenza di procedere a tale riparto, in base alle seguenti considerazioni:

- necessità per i Comuni di adottare i propri provvedimenti e successivamente comunicare alle Prefetture l'elenco dei soggetti ammessi a contributo ai fini della graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto, così come previsto dall'art 6 del citato decreto di attuazione n. 202/2014;
- necessità per la Regione di esercitare l'attività di controllo e monitoraggio sul Fondo 2014, prevista dal successivo art. 7 e propedeutica al riparto del Fondo 2015;

VISTO l'art. 2 del decreto medesimo, il quale definisce la morosità incolpevole come la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovute ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

VISTO il successivo art. 3, comma 1 che definisce i requisiti di accesso ai contributi in parola, stabilendo che il Comune verifichi che il richiedente:

a. abbia un reddito (valore) I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00= o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00=;

b. sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
c. sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d. abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
e. non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Il requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo familiare del richiedente;

VISTO altresì il comma 3 del citato art. 3, che individua quale criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;

VISTO inoltre l'art. 5 dello stesso decreto, il quale riporta le seguenti priorità nella concessione dei contributi:

a. inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
b. inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
c. inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;

RITENUTO che i Comuni in totale autonomia, pur nel rispetto dei criteri di priorità e di preferenza previsti dal decreto di attuazione, possano tuttavia provvedere alla concessione dei contributi anche in base ad una valutazione complessiva che tenga conto:

- della data stabilita per l'esecuzione dello sfratto;
- dell'adesione dell'inquilino a progetti individualizzati proposti dall'Agenzia sociale per la casa, ove costituita, o dai Servizi Sociali e inerenti la situazione alloggiativa;

- della riduzione della capacità economica complessiva del nucleo familiare al momento della presentazione dell'istanza tale per cui l'incidenza del canone sostenuto sul reddito complessivo lordo superi la misura del 30%;

RICHIAMATO l'obbligo per i Comuni, ai sensi dell'art. 6 del più volte citato decreto di attuazione, di adottare le misure necessarie per comunicare alle Prefetture l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di

graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;

DATO ATTO che l'ambito di applicazione del decreto legge n. 102/2013 non comprende gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati ai sensi della legge regionale 10/2004;

RITENUTO che i contributi per la morosità incolpevole, non possano altresì essere cumulati ai benefici del Fondo di sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";

RICHIAMATO l'art. 4 del DM citato, laddove è previsto che l'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di euro 8.000,00=;

RITENUTO peraltro di consentire ai Comuni di fissare tetti contributivi più bassi, che tengano conto dell'effettiva consistenza delle risorse disponibili;

CONSIDERATA la necessità di indicare i criteri di riparto del Fondo tra gli attuali Comuni ad alta tensione abitativa;

RITENUTO di poter individuare fra i possibili indicatori di disagio abitativo:

- i dati di fabbisogno espressi dai Comuni interessati relativi al procedimento per il sostegno alla locazione anno 2011 (FSA anno 2011), in considerazione del fatto che il bacino di utenza per gli interventi a favore delle situazioni di morosità incolpevole è analogo a quello individuato per il sostegno all'affitto;

- la consistenza numerica della popolazione residente nei suddetti Comuni, quale rilevatore generale di maggior bisogno;

CONSIDERATO altresì che le due classi di dati si distribuiscono in modo analogo in ordine alla percentuale riferita a ciascun Comune rispetto al totale;

RITENUTO pertanto di poter considerare al 50%, il peso assegnato a ciascuno dei due indicatori ai fini del riparto;

DATO ATTO che l'applicazione dei predetti criteri determina il riparto del Fondo per la morosità incolpevole tra i 17 Comuni secondo lo schema riportato nell'allegato al presente provvedimento;

ATTESO altresì che – anche al fine di consentire alla Regione di esercitare l'attività di controllo e monitoraggio prevista dell'art. 7 del citato decreto ministeriale – verranno successivamente indicate ai Comuni le modalità di compilazione e trasmissione di un report con l'elenco dei beneficiari, il tipo di intervento richiesto e l'ammontare del contributo erogato;

RITENUTO, pertanto, di approvare:

- le modalità di utilizzo del suddetto fondo, in attuazione di quanto disposto l'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dal relativo decreto di attuazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 maggio 2014 n. 202;

- il riparto a favore dei Comuni delle disponibilità di bilancio (euro 1.351.574,09=) secondo lo schema allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì di invitare i Comuni destinatari del finanziamento a provvedere all'adozione di apposito provvedimento, attenendosi ai criteri indicati;

RITENUTO infine di rinviare l'impegno e la liquidazione delle somme spettanti a ciascun Comune, alla completa disponibilità del Fondo nel corso del corrente esercizio finanziario;

Su proposta dell'Assessore competente alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici ing. Giovanni Boitano:

DELIBERA

- di approvare, così come riportato nelle premesse del presente provvedimento che si richiamano integralmente, i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;

- di consentire ai Comuni, pur nel rispetto dei criteri di priorità e di preferenza previsti dal decreto di attuazione, la concessione dei contributi anche in base ad una valutazione complessiva che tenga conto:
  - della data stabilita per l'esecuzione dello sfratto;
  - dell'adesione dell'inquilino a progetti individualizzati proposti dall'Agenzia sociale per la casa, ove costituita, o dai Servizi Sociali e inerenti la situazione alloggiativa;
  - della riduzione della capacità economica complessiva del nucleo familiare al momento della presentazione dell'istanza tale per cui l'incidenza del canone sostenuto sul reddito complessivo lordo superi la misura del 30%;

- di consentire agli stessi Comuni, di fissare tetti contributivi più bassi – rispetto all'importo massimo di contributo concedibile previsto nel decreto statale (euro 8.000,00=) – in considerazione della relativa consistenza delle risorse trasferite con il presente provvedimento;

- di stabilire che i contributi per la morosità incolpevole, non possano essere cumulati ai benefici del Fondo di sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";

- di ripartire il richiamato Fondo fra i Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 n. 87, applicando paritariamente i seguenti due indicatori:
  - il numero di domande presentate nei Comuni interessati relativi al procedimento per il sostegno alla locazione (F.S.A.) per l'anno 2011;
  - il numero degli abitanti nei suddetti Comuni;

- di approvare il riparto del Fondo di sostegno alla morosità incolpevole, così come risulta nel prospetto allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di invitare i Comuni destinatari del finanziamento all'adozione di apposito provvedimento per l'utilizzo dei fondi, attenendosi ai criteri indicati;

- di procedere con successivo provvedimento, non appena vigente la I^ variazione al bilancio 2015, in corso di approvazione, all'assegnazione e all'erogazione degli importi indicati nel predetto allegato 1 in favore dei relativi Comuni;

- di dare atto che la Regione – in attuazione dell'art. 7 del decreto ministeriale del 14 maggio 2014 n. 202 – assicurerà il monitoraggio sull'utilizzo dei fondi ripartiti, secondo le specifiche che saranno definite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

n.	Prov.	Comune	Riparto
1	GE	GENOVA	671.806,83
2	GE	CHIAVARI	41.100,55
3	GE	RAPALLO	53.876,94
4	IM	IMPERIA	70.863,14
5	IM	CAMPOROSSO	6.194,25
6	IM	DIANO MARINA	8.541,12
7	IM	VALLECROSIA	13.424,66
8	IM	BORDIGHERA	17.577,66
9	IM	TAGGIA	31.378,29
10	IM	VENTIMIGLIA	38.038,24
11	IM	SANREMO	93.098,54
12	SP	LA SPEZIA	154.252,39
13	SP	ARCOLA	10.440,67
14	SP	ORTONOVO	8.735,87
15	SP	SANTO STEFANO DI MAGRA	8.854,04
16	SV	SAVONA	87.095,84
17	SV	ALBENGA	36.295,07
		Totale	1.351.574,09

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

12.03.2015 N. 559

Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017: presa d'atto del D.M. 20.02.2015 e proroga del termine per lo scorrimento della graduatoria regionale di merito degli idonei.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto del Ministro della Salute 20 febbraio 2015 "Ampliamento del termine per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale, relativa al triennio 2014/2017", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4/3/2015;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 368 del 17/8/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli" e ss.mm.;

- i decreti del Ministro della Salute:
  - 7 marzo 2006 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale" pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13/3/2006;
  - 13 aprile 2007 "Modificazioni al decreto 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale" pubblicato sulla G.U. n. 183 del 8/8/2007;
  - 28 agosto 2014 "Modifica del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, concernente "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", pubblicato nella G.U.R.I. n. 205 del 4/9/2014;

- le deliberazioni della Giunta Regionale n:
  - 1112 del 12/9/2008 "Modalità organizzative e gestionali per i corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D. Lg.vo 368/99 e ss.mm.";
  - 1486 del 21/11/2008 "Attuazione della DGR 1112/2008 relativa alle modalità organizzative e gestionali per i corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D. Lg.vo 368/99 e ss.mm. Integrazione dell'allegato A alla DGR 1112/2008";
  - 1338 del 31/10/2014 "Nomina del Direttore del Centro regionale di riferimento per la formazione specifica in medicina generale di cui al D. Lg.vo 368/99";
  - 276 del 14/03/2014 "Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Liguria anni 2014/2017. Modifica alla DGR 220/2014";

- i decreti del Direttore Generale:
  - n. 154 del 6/5/2013 "Corsi di formazione specifica in medicina generale (D. Lg.vo 368/99 e D.M. 7/3/2006). Attuazione DGR 1112/2008: nomina coordinatori attività didattiche di natura teorica e pratica";
  - 121 del 28/03/2012 "Attuazione DGR 1112/2008 relativa alle modalità organizzative e gestionali per i corsi di formazione specifica in medicina generale. Nomina Comitato tecnico di cui all'art. 2 dell'allegato A alla DGR 1112/08";
  - n. 451 del 10/12/2014 "Corso formazione specifica in medicina generale triennio 2014/2017 (DGR 276/2014 e 872/2014). Ammissione con riserva medici, assegnazione degli stessi a Polo didattico e medici tutori. Organizzazione corso, approvazione programma";
  - n. 15 del 16/02/2015 "Corso triennale di formazione specifica in medicina generale anni 2014/2017: scioglimento ammissione con riserva di cui al decreto 451/2014, ammissioni al corso, assegnazioni a medici tutori";

- i decreti dirigenziali n.:
  - 3040 del 9/10/2014 "Approvazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei alla prova di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017 della Regione Liguria (DGR 276/2014)";

- 4094 del 15/11/2012 "Elenco regionale dei medici di medicina generale Tutori dei Corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D. Lg.vo 368/99 e DGR 1112/2008", pubblicata nel BURL n. 45 del 05/11/2014 Parte IV;

CONSIDERATO che:
- con la sopra richiamata deliberazione 276/2014, la Giunta Regionale ha emanato il Bando di concorso pubblico per l'ammissione di n. 35 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale anni 2014/2017 in attuazione di quanto previsto dal D. Lg.vo 368/99 e dal D.M. 7/3/32006 sopra richiamati;
- il citato Bando di cui alla DGR 276/2014 all'art. 10 comma 1 prevede che la graduatoria dei candidati idonei al concorso può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 10 (dieci) giorni dall'inizio del corso di formazione, come stabilito all'art. 9 comma 5 del D.M. 7/3/2006;
- con il Decreto 28 agosto 2014 all'art. 1 il Ministro della Salute modifica l'art. 9 comma 5 del D.M. 7/3/2006 stabilendo che la graduatoria dei candidati idonei al concorso può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresì, che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi;
- con il decreto dirigenziale 3040 del 9/10/2014 è stata approvata la graduatoria regionale di merito dei candidati idonei alla prova di concorso in questione prendendo atto di quanto stabilito dal citato D.M. 28/8/2014;
- con decreti del Direttore Generale 451/2014 e 15/2015 si è provveduto all'ammissione degli aventi diritto al corso procedendo in caso di rinunce allo scorrimento della graduatoria stessa fino alla data del 26/01/2015 in attuazione di quanto previsto dal D.M. 28/08/2014;
- con il sopra richiamato decreto del 20/02/2015 il Ministro della Salute, per esigenze di funzionalità dei corsi, ha previsto che, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2014/2017, la graduatoria degli idonei possa essere utilizzata dalla regione non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresì, che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi;

RITENUTO pertanto, al fine di poter procedere allo scorrimento della graduatoria regionale di merito degli idonei alla prova di concorso in questione di cui al decreto dirigenziale 3040/2014:
- di prendere atto di quanto previsto dal decreto del Ministro della Salute del 20/02/2015 art. 1 sullo scorrimento della graduatoria degli idonei limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2014/2017;
- di disporre conseguentemente che il termine per lo scorrimento della graduatoria in questione scade il giorno 26/05/2015;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto di quanto previsto dal decreto del Ministro della Salute del 20/02/2015 art. 1 sullo scorrimento della graduatoria degli idonei limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2014/2017;

2. di disporre conseguentemente che il termine per lo scorrimento della graduatoria in questione scade il giorno 26/05/2015;

3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet della Regione Liguria del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Daniele Zappavigna

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

17.03.2015 N. 651

Modifica e approvazione della graduatoria regionale di settore per la Continuita' Assistenziale, valevole per l'anno 2015, gia' approvata con decreto del dirigente n. 3848 del 15.12.2014.

IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

è approvata, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate, la graduatoria regionale di settore per la Continuità Assistenziale, valevole per l'anno 2015, per il conferimento degli incarichi di cui al vigente Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, in sostituzione di quella approvata con proprio decreto n. 3848 del 15/12/2014;

il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e notificato alle Aziende Sanitarie liguri interessate, agli Ordini Provinciali dei Medici ed Odontoiatri della Liguria nonché ai sindacati medici convenzionati.

IL DIRIGENTE
Daniele Zappavigna

(segue allegato)

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
1	SCALA ANTONIO	GENOVA(GE)	116.3	
2	LORENZINI FABIO	MONTEROSSO AL MARE(SP)	115.2	
3	FIRENZE PAOLA	CHIAVARI(GE)	110.2	(B)
4	PIPITO' PAOLA	GENOVA(GE)	103.6	(B)
5	LANDINI GIUSEPPE	SARZANA(SP)	100	
6	SENSONI ROBERTO	LA SPEZIA(SP)	99	(B)
7	SACCO PAOLO	LA SPEZIA(SP)	92.7	
8	BERSANO ROBERTO	ALASSIO(SV)	87.15	
9	BLONDETT MASSIMO	GENOVA(GE)	86.7	(B)
10	BARIGIONE GIAN DOMENICO	GENOVA(GE)	82.9	
11	BINI PAOLA MARIA	GENOVA(GE)	81.5	(B)
12	DRAGO ANTONELLA	GENOVA(GE)	80.3	
13	DE SANCTIS RENATO	PAVIA(PV)	79.8	
14	MAZZI TANIA	SARZANA(SP)	76.3	(A)(B)
15	PASQUALE GIUSEPPE	GENOVA(GE)	73	
16	MAZZOTTI CIRO	VARESE LIGURE(SP)	72.85	
17	ROSSITTO MASSIMO	MILANO(MI)	68.5	
18	TREVISAN FRANCESCO	ROSSIGLIONE(GE)	67.45	
19	VENTURINI ALDO	LA SPEZIA(SP)	67.2	(B)
20	AL BEIK AHMAD	DIANO MARINA(IM)	66.4	
21	LEONE VINCENZO	LA SPEZIA(SP)	66.1	
22	SARNO GENNARO	GENOVA(GE)	65.9	(B)
23	CAPURRO MARIA ENRICA	GENOVA(GE)	64.6	(B)

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
24	BARACCO MARIA GRAZIA	GENOVA(GE)	64.5	(A)
25	FIGARI GIUSEPPE	PIEVE LIGURE(GE)	62.1	(B)
26	MERLO ALESSANDRO	GENOVA(GE)	61.2	(B)
27	CLEMENTE GIANFRANCO	GENOVA(GE)	61	(B)
28	POGGI DAVIDE	CASTIGLIONE FALLETTO(CN)	59.6	(B)
29	BORACCHIA GIAMPAOLO	SARZANA(SP)	59.5	(B)
30	TOGNOLI CHIARA	CAIRO MONTENOTTE(SV)	59.3	
31	DATO GIOVANNA	GENOVA(GE)	58.7	(B)
32	VOLPICELLI ERNESTINA	PATERNOPOLI(AV)	58.6	
33	INTRA MAURIZIO	BORGIO VEREZZI(SV)	56.6	(B)
34	GHIGLIONE BARBARA	ARONA(NO)	55.8	(B)
35	CIRIGLIANO FELICIA	GENOVA(GE)	55.4	(A)(B)
36	ARMATO GIORGIO	GENOVA(GE)	54.7	
37	EVARISTI LUCIANO	LA SPEZIA(SP)	54.5	(B)
38	CAMBIASO LUCA	CASTELLARO(IM)	53.7	(B)
39	PACCIONE GIANMICHELE	GENOVA(GE)	53.6	(B)
40	LENUZZA BERTOLOTTO ALESSANDRO	TORRIGLIA(GE)	53.35	(B)
41	BALESTRA GIACOMO	SAN REMO(IM)	52.85	
42	MICHELI PATRIZIA	ARENZANO(GE)	52.6	
43	GRASSO MARIA CARMELA	COGOLETO(GE)	51.5	
44	DAPELO FEDERICO	CHIAVARI(GE)	51.3	(A)
45	LA MARCA DIEGO	GENOVA(GE)	50.9	(B)
46	FERRARI PIERANGELO	TAGGIA(IM)	50.4	
47	ORLANDI STEFANO	GROSSETO(GR)	49.5	
48	MUCCINI MARIAFEDE	SARZANA(SP)	49.25	

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
49	VACCARI RICCARDO	CHIAVARI(GE)	47.8	
50	MALCOTTI ALESSIO	CARASCO(GE)	47.65	(A)
51	BONANDI LAURA CRISTINA	GENOVA(GE)	47.6	(B)
52	FATONE VINCENZO	IMPERIA(IM)	46.9	(B)
53	VALLE ANNALAURA	CASTIGLIONE CHIAVARESE(GE)	46.6	
54	LANZA DANIELA	BOISSANO(SV)	46.2	(A)
55	BOLOGNESI LUIGI	GENOVA(GE)	46.1	
56	ABDALLAH SHARIF	IMPERIA(IM)	45.95	
57	BOSSONE ANTONIO	SIRIGNANO(AV)	45.4	(B)
58	CANCEMI PIETRO	GENOVA(GE)	45.4	
59	SCAPUZZI MAURIZIO	SAN REMO(IM)	45.05	(B)
60	FRANCESCHINI MARCO	LA SPEZIA(SP)	44.4	(B)
61	ARVIGO ANDREA	GENOVA(GE)	43.6	(A)
62	GIGLIO TIZIANA	GENOVA(GE)	43.6	
63	PEDEMONTE ANDREA	GENOVA(GE)	43.5	(A)
64	FOSCHI MARIA ROSARIA	GENOVA(GE)	43.3	
65	MAZZEI SALVATORE	GENOVA(GE)	43.1	(B)
66	FUDA PAOLO	ROMA(RM)	42.9	
67	CORBANI CLAUDIA	LA SPEZIA(SP)	42.5	
68	ALVAREZ SILVANO	GENOVA(GE)	42.2	(A)
69	FATICATO ROSARIA	LA SPEZIA(SP)	41.85	(A)
70	CECCONI RAFFAELA	ORTONOVO(SP)	41.8	
71	BARLETTA DAVIDE	LA SPEZIA(SP)	41.5	
72	ORLANDO RAFFAELLA	QUILIANO(SV)	41.1	(A)
73	URSANO EMILIO	LA SPEZIA(SP)	41	(B)

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
74	FABBRI ROBERTO	CHIAVARI(GE)	40.7	(B)
75	COCCIA MIRIA	LA SPEZIA(SP)	39.95	
76	ZACCARDI MARILENA	GENOVA(GE)	39.9	(B)
77	GATTI BRUNO	GENOVA(GE)	39.8	(B)
78	ZANUZZI SILVANO	LA SPEZIA(SP)	39.7	(A)
79	ICARDI LUCA	PAVIA(PV)	39.5	
80	GAGGERO FRANCO	GENOVA(GE)	38.9	
81	RAFFALDONI CLAUDIO	VEZZANO LIGURE(SP)	38.75	
82	CHIODO NADIA	SARZANA(SP)	38.6	
83	BUTTITTA DANIELE	BAGHERIA(PA)	38.3	
84	SCIANDRA SONIA	SAN REMO(IM)	38.3	(B)
85	MANCUSI TOMMASO	MIGLIERINA(CZ)	37.7	(A)
86	GHIGLIOTTI ANTONELLA	SAVONA(SV)	37.6	(A)
87	BAZZANO LUCA	SAVONA(SV)	37.6	
88	GUIDETTI MAURO	GENOVA(GE)	37.6	
89	AMATO BIAGIO	FRABOSA SOTTANA(CN)	37.5	(B)
90	ELIA ANGELO	PISA(PI)	37.5	(A)
91	VIVALDI RITA	LERICI(SP)	37.45	
92	GIGANTE LAURA	GENOVA(GE)	37.1	(A)
93	NANNIPIERI ULDERIGO	REGGIO DI CALABRIA(RC)	37.1	(B)
94	VENUTI ALDO	RIVOLI(TO)	36.8	(A)(B)
95	BAUDO ANDREA	GENOVA(GE)	36.8	(A)(B)
96	STRISCIOLI FOSCA	GENOVA(GE)	36.75	
97	NIGIDO ELISABETTA	CHIAVARI(GE)	36.6	
98	MARANGONI MARIA VITTORIA	LUGNACCO(TO)	36.3	(A)

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
99	CALLERI DI SALA GIORGIO AGOSTINO	CAIRO MONTENOTTE(SV)	36.1	
100	NAPPI BIAGIO MARCELLO	GENOVA(GE)	36.1	(A)(B)
101	GIORGI GUGLIELMINA	GENOVA(GE)	35.9	(B)
102	FISCER RENATO	GENOVA(GE)	35.9	(B)
103	LAPINI CRISTINA	GENOVA(GE)	35.8	
104	ESCI ANNAMARIA	LA SPEZIA(SP)	35.55	(A)(B)
105	LEVATI ALESSANDRA	GENOVA(GE)	34.8	(B)
106	MILESI OMBRETTA	DIANO MARINA(IM)	34.8	(A)(B)
107	PAPATOLA GIUSEPPE ROCCO	GENOVA(GE)	34.6	(B)
108	DI DONATO LORENZO	SALERNO(SA)	34.6	(A)
109	CODA TIZIANA	VEZZANO LIGURE(SP)	34.3	(A)
110	VALERIANI ANTONELLA	CARAGLIO(CN)	34.2	(A)(B)
111	LILLO MARCO	GENOVA(GE)	34.1	(B)
112	ARJOMANDI RAD HOSHANG	GENOVA(GE)	34	
113	FARGAHI GHOLAMREZA	MORROVALLE(MC)	33.9	
114	DE PASCALE ENRICO	CAVA DE' TIRRENI(SA)	33.4	(B)
115	MAGLIANI LUCIA	LA SPEZIA(SP)	33.35	(A)
116	CARRARA CATTI	ASTI(AT)	32.9	(A)
117	BODO CORONA GIOVANNI	MANTOVA(MN)	31.8	
118	ACONE GIUSEPPE	PRATOLA SERRA(AV)	31.8	(B)
119	PALMIERI GAETANO	LA SPEZIA(SP)	31.7	(A)
120	PARODI PIERPAOLO	CAIRO MONTENOTTE(SV)	31.5	
121	SOLINAS GIAN PIERO	GENOVA(GE)	31.4	(B)
122	CERFOGLI MARCO	IMPERIA(IM)	31.35	(A)(B)
123	MONTEVECCHI MARCO	IMPERIA(IM)	31.3	(A)

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
124	RAMENZONI GIANLUIGI	IMPERIA(IM)	31.3	(A)(B)
125	POLI CLAUDIO	GENOVA(GE)	31.1	
126	COSTANZO ANTONIO	SAVONA(SV)	30.6	
127	CLERICUZIO FRANCESCO	GENOVA(GE)	30.55	(B)
128	ZUNINO ENRICO	SASSELLO(SV)	30.1	(A)
129	MAIURI MAURO	PIACENZA(PC)	30	(A)(B)
130	TRAVERSARO ANGELO	SESTRI LEVANTE(GE)	29.9	(B)
131	MALFATTI CAROLINA	GENOVA(GE)	29.75	
132	PACE MAURIZIO	SERRAVALLE SCRIVIA(AL)	29.75	(B)
133	ROMAIRONE GRAZIA	PORTICI(NA)	29.6	
134	LEANZA NICOLO'	MILANO(MI)	28.9	(B)
135	THOMATIS ROBERTA	IMPERIA(IM)	28.7	(A)(B)
136	SERAIN WALTER	GENOVA(GE)	28.4	(A)
137	PAPENDIECK GESA	IMPERIA(IM)	28.2	(A)
138	MOLESTI DANIELE	LUCCA(LU)	28.1	(B)
139	AGNELOTTI CRISTINA	TORINO(TO)	28	(A)
140	FREGGIA ANNA	GIUNCUGNANO(LU)	28	(A)(B)
141	PESCATORE VALERIA	ROMA(RM)	27.5	
142	CORLITO ANGELO	FLUMERI(AV)	27.3	(A)
143	TENANI LAURA	CERANESI(GE)	27.1	(A)
144	GIORDANO ANGELO	FRATTAMAGGIORE(NA)	27.05	(A)
145	PITTARI SALVATORE	SAN GIOVANNI DI GERACE(RC)	26.8	(A)(B)
146	REPETTO MONICA	LAVAGNA(GE)	26.2	(A)
147	SERRA GRAZIA MARIA	GENOVA(GE)	26.1	(A)(B)
148	FEDERICI MICHELE	LA SPEZIA(SP)	25.7	(A)(B)

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
149	CASU MARTA MARIA	STAZZANO(AL)	25.6	(A)
150	D' AMICO MARIAGRAZIA	CAMPOBASSO(CB)	25.6	(A)
151	PIERFEDERICI FLAVIO	VARAZZE(SV)	25.5	(A)
152	LEONE CLAUDIO	VERONA(VR)	25.4	(A)(B)
153	VASTARELLA RAFFAELE	CAIVANO(NA)	25.35	(A)
154	PEDEVILLA MICHELA	AULLA(MS)	25.1	(A)
155	PIERRI MARIO	GENOVA(GE)	24.7	(B)
156	LATTERE MARIO	GENOVA(GE)	24.7	(B)
157	CERVONI EDOARDO	RIVA LIGURE(IM)	24.6	(B)
158	GAZZINA GIORGIO	IMPERIA(IM)	24.6	(B)
159	CARUSO ROBERTA	LA SPEZIA(SP)	24.5	
160	LAGORIO STEFANIA	TAGGIA(IM)	24.3	(B)
161	PERRECA ETTORE	IMPERIA(IM)	24.2	(B)
162	CROTTA ROBERTO	SAN REMO(IM)	24.15	(B)
163	SANAPO LUCIA	PERUGIA(PG)	23.95	(A)
164	PERSICO GIANLUIGI	VILLANOVA D'ALBENGA(SV)	23.8	(A)(B)
165	BALLATORE CHIARA	ANDORA(SV)	23.5	(A)(B)
166	GAROFANO LUCA	GENOVA(GE)	23.25	(A)
167	LUCCHETTA MARIA CRISTINA	GIOIA TAURO(RC)	23.1	(A)
168	RISPOLI FILIPPO	ACQUI TERME(AL)	23.1	(B)
169	HADDAD JEAN	IMPERIA(IM)	23.05	(B)
170	DE SILVA LUCA	CHIAVARI(GE)	23	
171	CASTELLI MASSIMO	ALBENGA(SV)	23	
172	REPETTO ENRICO	GENOVA(GE)	22.8	(A)
173	DORMETTA DIEGO	SALICETO(CN)	22.8	(A)(B)

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
174	LAVEZZOLI ANNALISA	CANNETO PAVESE(PV)	22.4	(A)
175	CARMOSINO FERDINANDO	RIONERO SANNITICO(IS)	22.3	(A)(B)
176	DAMIANI SILVIA	GENOVA(GE)	22.3	(B)
177	CASARETTO ROMINA	CARASCO(GE)	22.05	(A)
178	CANTELE VALENTINA	COSSATO(BI)	21.8	(A)
179	SINOPOLI CONCETTA	DIAMANTE(CS)	21.45	(B)
180	D' ADAMO FRANCESCOPAOLO	DOLCEDO(IM)	21.2	(A)
181	NAHUM SEMBIRA VITTORIO	ROMA(RM)	21.1	(B)
182	SPOLETINI LUCIANA	SAN REMO(IM)	21	(B)
183	DI CHIARA PAOLA FRANCESCA	CASERTA(CE)	20.9	(A)(B)
184	DONDERO MAURA	GENOVA(GE)	20.8	(B)
185	FOPPIANO ANDREA	CHIAVARI(GE)	20.65	
186	BELLUTI ANNALISA	CIPRESSA(IM)	20.5	(A)
187	INDICE MARIA SCALA	PERUGIA(PG)	20.5	(A)(B)
188	DE LUCA SABRINA	ARENZANO(GE)	20.5	
189	DI LUCCIO ROSANNA	VIETRI SUL MARE(SA)	20.5	(B)
190	DI PRIMIO OTELLO GIOVANNI	CARMAGNOLA(TO)	20.4	(B)
191	LEONCINI STEFANO	GENOVA(GE)	20.2	(A)
192	PETROLO MARIA TERESA	CARRARA(MS)	20.1	(A)(B)
193	BOTTO FLORIANA PIERA	GENOVA(GE)	19.95	
194	CARAMELLI ANDREA	PISA(PI)	19.2	(A)
195	NACLERIO GIORGIO MARIA	TAGGIA(IM)	18.9	(B)
196	GRILLI EMANUELE	GENOVA(GE)	18.6	(A)
197	MAROTTA VINCENZO	MONDOVI'(CN)	18.5	(B)
198	BEVILACQUA SILVIA	LEVANTO(SP)	18.4	(A)

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
199	SACCONE ROSANNA	POMIGLIANO D'ARCO(NA)	18.1	(A)
200	DE FILIPPIS LUIGI GIUSEPPE	REGGIO DI CALABRIA(RC)	18	(A)(B)
201	MIRTO JOHN MIMMO	PIOMBINO(LI)	18	(A)
202	VIOLI ROSARIA	REGGIO DI CALABRIA(RC)	17.8	(A)(B)
203	BOTTO ELENA	LAVAGNA(GE)	17.7	(A)
204	GURRIERI VALENTINA	GENOVA(GE)	17.5	(A)
205	DI TOMMASO PIETRO	AVERSA(CE)	17.3	(A)
206	SALVATORE CARMEN	BOLOGNA(BO)	17.3	(B)
207	LUNARDI ROSALBA	GENOVA(GE)	17.3	(A)(B)
208	RIBECA CARLA	GENOVA(GE)	17.2	(A)
209	DAFFARA GIUSEPPE	NOVARA(NO)	17.2	(A)
210	QUARANTA LORENZA	GENOVA(GE)	17.15	(A)
211	MANCOSU ANTONIO	SAN REMO(IM)	17	(A)(B)
212	PUGLIANO ROSARIO	LAMEZIA TERME(CZ)	17	(A)(B)
213	CAITI OMAR	REGGIO NELL'EMILIA(RE)	16.9	(A)(B)
214	PASQUALI MIRIAM	LA SPEZIA(SP)	16.9	
215	ALEMANNO FABRIZIO	CATANZARO(CZ)	16.7	(A)(B)
216	MARI CONCETTA	SALERNO(SA)	16.6	(A)(B)
217	IANNUCCI CARMEN	SAVIANO(NA)	16.6	(A)(B)
218	SOMMA LUIGI	MERCATO SAN SEVERINO(SA)	16.6	(A)(B)
219	GAZZIA ANNUNZIATA	GENOVA(GE)	16.55	
220	DALFINO TIZIANO	SAMMICHELE DI BARI(BA)	16.4	(A)(B)
221	SEGALLA VIRNA	GENOVA(GE)	16.2	(A)
222	SOFI VINCENZO	TAGGIA(IM)	16.2	
223	SAVIANO RAFFAELE	CARDITO(NA)	16.1	(A)(B)

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
224	FORNARA ADELE	MONTERODUNI(IS)	16.1	(A)
225	GENTILE EDUARDO	GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA)	16.1	(A)
226	HAZINI ABDOLRAHIM	GENOVA(GE)	15.9	(B)
227	GUERRINI MAURIZIO	BUONCONVENTO(SI)	15.8	(A)(B)
228	GRIMALDI RAFFAELE	SEGNI(RM)	15.6	
229	CAVA GIUSEPPINA	VOLLA(NA)	15.5	(A)
230	ZAHLANE DESIREE	TRAVERSETOLO(PR)	15.2	(A)
231	MICHIELLI CARLO MARIO	RAPALLO(GE)	15.2	(A)(B)
232	DI LEVA ROSSELLA	NAPOLI(NA)	15	(A)
233	DE FERRARI EMILIO	LEIVI(GE)	15	(A)(B)
234	BOERO VITTORIO	GENOVA(GE)	14.9	
235	TAVERNESE ROSA	MARINA DI GIOIOSA IONICA(RC)	14.8	(B)
236	CELAIA GIANCARLO	AVEZZANO(AQ)	14.7	
237	GUALCO ROBERTA	GENOVA(GE)	14.6	(A)
238	SIRI VALERIA	CARCARE(SV)	14.6	(A)(B)
239	AMATRUDA LAURA	CASTELLAMMARE DI STABIA(NA)	14.4	(A)
240	BLANDINI PIETRO	GENOVA(GE)	14.3	(A)
241	MORRONE LOREDANA	MONDRAGONE(CE)	14.3	(A)(B)
242	PAGANO ANGELA	GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA)	14.1	(A)(B)
243	PIETRA MARIA SERENA	SANTO STEFANO DI MAGRA(SP)	14	(A)
244	TARATETA FRANCESCO	GENOVA(GE)	14	
245	CAPURRO FRANCESCA	SORI(GE)	13.8	
246	VENTURA DANIELE	SESTRI LEVANTE(GE)	13.7	(A)
247	CASTALDO ANTONIO	BRUSCIANO(NA)	13.7	(A)
248	SERRA ANDREA	IMPERIA(IM)	13.6	(A)

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
249	DANNOUN AHMAD	MISANO ADRIATICO(RN)	13.5	(A)(B)
250	ORSI LIA	SARZANA(SP)	13.5	(A)
251	ROBUSTO FABIO	MARTINA FRANCA(TA)	13.4	(A)
252	LOMBARDI CHRISTIAN	VASTOGIRARDI(IS)	13.3	(A)(B)
253	FRIJIA ANDREA	BATTIPAGLIA(SA)	13.2	(A)
254	MORAZZINI LUCIA	PIANCASTAGNAIO(SI)	13.1	(A)
255	MENSA FRANCESCO	SONDRIO(SO)	13.1	(B)
256	BENVENUTI DIEGO	SAN MINIATO(PI)	13	(A)
257	DONNARUMMA CIRO	GRAGNANO(NA)	13	(A)(B)
258	GAMBA MARIA VITTORIA	LA SPEZIA(SP)	12.95	(A)
259	FARANNA FEDERICO	COGOLETO(GE)	12.9	(A)
260	NICCOLINI PAOLA SIMONA	SAVIGNONE(GE)	12.9	
261	SANFILIPPO GIUSEPPINA	GENOVA(GE)	12.9	
262	DE LUCA ANTONIO	GENOVA(GE)	12.7	(B)
263	CUTERI BRUNO	SOVERATO(CZ)	12.6	(A)
264	GILLARD MAGNAN STEFANO	GENOVA(GE)	12.5	(A)
265	ARDENGHI ELENA	MONTERONI D'ARBIA(SI)	12.5	(A)
266	RIILI FRANCO	MILANO(MI)	12.5	(A)(B)
267	DE MITRI KATIUSCIA	POMIGLIANO D'ARCO(NA)	12.4	(A)
268	PIZZORUSSO VINCENZO	GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA)	12.3	(A)(B)
269	CAPARROTTA GIUSEPPE	LAMEZIA TERME(CZ)	12.2	(A)(B)
270	PICCIRILLO RAFFAELE	NAPOLI(NA)	12.15	(A)(B)
271	TACCIOLI MARIA IDA	GENOVA(GE)	12.1	(A)
272	VITALE ALFREDO	CAVA DE' TIRRENI(SA)	12.05	(A)
273	NAPOLEONE FRANCESCO	NAPOLI(NA)	12.05	(A)(B)

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
274	FAZZALARI ANTONIO	CITTANOVA(RC)	12	(A)(B)
275	CASOLA BENIAMINO	VILLARICCA(NA)	11.9	(A)(B)
276	MARTINO GIUSEPPE	CERVARO(FR)	11.8	(A)(B)
277	PALMIERO MAURO	MACERATA CAMPANIA(CE)	11.7	(A)(B)
278	PAGLIARI ROBERTO	GENOVA(GE)	11.7	
279	LONGHINI VALERIA	ALESSANDRIA(AL)	11.6	(A)
280	TRUCCHI VALERIA	VENTIMIGLIA(IM)	11.6	(A)
281	RUSSO MONICA	VENTIMIGLIA(IM)	11.6	(A)(B)
282	BARONE ANNA TERESA	GENOVA(GE)	11.6	(A)(B)
283	COSTA IRENE	CASCINA(PI)	11.55	(A)
284	LICCARDO LUCIA	NAPOLI(NA)	11.5	(A)
285	ROMANO ROSARIO	TORRE ANNUNZIATA(NA)	11.5	
286	NAPOLETANO LUCA	CHIAVARI(GE)	11.4	(A)
287	TORRE DANIELA	SANT'OLCESE(GE)	11.4	(A)
288	SALVO ROSITA	PIEDIMONTE MATESE(CE)	11.3	(A)
289	PASOTTI ALDO	GENOVA(GE)	11.3	(B)
290	BALDUZZI LIA	GENOVA(GE)	11.1	(A)
291	ADILETTA MICHELE	VARESE(VA)	11.1	(A)(B)
292	NILO SANDRA	ROMA(RM)	11	(A)(B)
293	BOVE PATRIZIA	FERRARA(FE)	11	(A)(B)
294	FIGHETTI MARCO	GENOVA(GE)	10.9	(A)
295	ALLOCCA LUCA	SOMMA VESUVIANA(NA)	10.9	(A)(B)
296	ANDREATTA ROSSANA	PIEVE LIGURE(GE)	10.9	(A)(B)
297	PRANZITELLI GIUSEPPE	TERMOLI(CB)	10.8	(A)
298	DI NINO SIMONA	CORFINIO(AQ)	10.8	(A)

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
299	CHIAVACCINI MARIO	LIVORNO(LI)	10.8	(A)(B)
300	POSTIGLIONI MARIANNA	GENOVA(GE)	10.8	(A)
301	ZOENA IDA	MERCOGLIANO(AV)	10.8	(A)(B)
302	ABAGNALE RAFFAELE	POMPEI(NA)	10.8	(A)(B)
303	GRISERI SARA	MAGLIANO ALPI(CN)	10.7	(A)
304	DEBENEDETTI FEDERICA	SAVONA(SV)	10.7	(A)(B)
305	RUSCA ROBERTO	CASSANO SPINOLA(AL)	10.7	
306	ALTARELLI FILIPPO	MARIGLIANO(NA)	10.65	(A)(B)
307	VAJRA CLAUDIO	CHIAVARI(GE)	10.6	(B)
308	CAPEZIO DAJANIRA	BORGHETTO SANTO SPIRITO(SV)	10.5	(A)
309	DAMONTE CHIARA	DIANO CASTELLO(IM)	10.5	(A)
310	MORI DAVIDE	GENOVA(GE)	10.5	(A)
311	ZANDONELLA SARINUTO LUCA	IMPERIA(IM)	10.45	(A)
312	SISTI ANDREA	MONTECATINI-TERME(PT)	10.4	(A)
313	DE COL DIEGO	SAN REMO(IM)	10.4	(A)
314	CARLOTTO FRANCESCA ANNA	GENOVA(GE)	10.4	(A)
315	SCHIAVONI GIAN CARLO	TORINO(TO)	10.4	(A)(B)
316	DE BARTOLOMEO MICHELA	SAVA(TA)	10.3	(A)(B)
317	COTECCHIA CLELIA	CALVI RISORTA(CE)	10.3	(A)(B)
318	STRINGA MADDALENA	GENOVA(GE)	10.3	(B)
319	RAGUNI' GIORGIO	RIPOSTO(CT)	10.2	(A)(B)
320	TRAVERSO MAURIZIO ENZO	GENOVA(GE)	10.2	(A)
321	EINAUDI ANDREA	CUNEO(CN)	10.1	(A)(B)
322	FREGA ABRAMO	PERUGIA(PG)	10.1	(A)(B)
323	CAPOBUSSI MATTEO	SEVESO(MB)	10	(A)

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
324	CANCRO ROSARIO	ATENA LUCANA(SA)	9.9	(A)
325	CALCAGNO FRANCESCA PAOLA	ARENZANO(GE)	9.9	(A)
326	REPETTO ELISABETTA	BUSALLA(GE)	9.9	(A)(B)
327	MARCHIELLO MARIA	VALMONTONE(RM)	9.9	(A)(B)
328	BAGNOLI ENRICO	LIVORNO(LI)	9.9	(A)(B)
329	CASSAGLIA SABRINA	QUILIANO(SV)	9.8	(A)
330	ZUCCHETTI ADRIANA	MILANO(MI)	9.8	(A)(B)
331	SABATINO NICOLA	FIRENZE(FI)	9.8	(A)
332	VALLARINO GIO BATTA	CHIAVARI(GE)	9.8	(A)
333	ALCHIERI SERGIO	TRIGOLO(CR)	9.8	(A)(B)
334	DI MASO CLAUDIO	AFRAGOLA(NA)	9.7	(A)(B)
335	PUGNI CHIARA	TORINO(TO)	9.6	(A)(B)
336	PASTORINO CHIARA	GENOVA(GE)	9.6	(A)
337	PINZUTI LINDA	SIENA(SI)	9.6	(A)(B)
338	TRANCHESE LAURA	POMIGLIANO D'ARCO(NA)	9.6	(A)
339	LACQUANITI ANGELA LUISA	PALMI(RC)	9.6	(A)
340	MELFI MARIA	ACERRA(NA)	9.6	(B)
341	DE ROSA GIOVANNI	GRAGNANO(NA)	9.6	(A)(B)
342	MELA ELISA	SANTA MARGHERITA LIGURE(GE)	9.5	(A)
343	MARANGON ALBERTO MATTEO	RONCARO(PV)	9.5	(A)(B)
344	GAVOTTI ISABELLA	GENOVA(GE)	9.45	(A)
345	RAVENNA ANGELA	VEZZANO LIGURE(SP)	9.4	(A)
346	GIUGLIANO MARIANNA	TERZIGNO(NA)	9.35	(A)
347	RINALDI ELIO ROBERTO	TORRE DEL GRECO(NA)	9.35	(A)(B)
348	VERDONA LAURA	GENOVA(GE)	9.3	(A)

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
349	PUCCI SERENA	CAPANNORI(LU)	9.2	(A)
350	POCCIA BIAGIO	MONDRAGONE(CE)	9.2	(A)
351	KHARRAT MAYA	TORINO(TO)	9.2	(A)
352	ANNUNZIATA ILARIA RAFFAELLA	NAPOLI(NA)	9.2	(A)(B)
353	MARTUCCI EMILIO	MONDRAGONE(CE)	9.2	(A)
354	ZAMBRUNI MONICA	PADOVA(PD)	9.1	(A)(B)
355	DI SAVERIO DARIA	PESCARA(PE)	9	(A)
356	CAROGGIO STEFANO	GENOVA(GE)	9	(A)
357	IERI LEONARDO	MASSA E COZZILE(PT)	9	(A)
358	CROCCHIANTI MARISA	GENOVA(GE)	9	(A)(B)
359	BELLUSCI PEPPINO	SCALEA(CS)	8.9	(A)(B)
360	FIORILLO DANILA	POMIGLIANO D'ARCO(NA)	8.8	(A)(B)
361	CARBONI ANDREA	PESCARA(PE)	8.7	(A)
362	MARZO PAOLO	MILANO(MI)	8.7	(A)
363	MARTINI GUIDO	GENOVA(GE)	8.6	(A)
364	FERRARI MARGHERIA	ALBISOLA SUPERIORE(SV)	8.5	(A)
365	LIVRIERI FRANCESCO	TRANI -BA(BA)	8.5	(A)
366	BERETTA MICOL	LEVANTO(SP)	8.45	(A)
367	GAZZELLI GIADA	BORDIGHERA(IM)	8.4	(A)
368	MARI MICHELE PAOLO	PRATO(PO)	8.4	(A)(B)
369	NIRCHIO ELENA	SANT'ARPINO(CE)	8.4	(A)(B)
370	GARABELLO MARIA PAOLA	GENOVA(GE)	8.4	(A)(B)
371	CARLINI MICHELA	CAIRO MONTENOTTE(SV)	8.3	(A)
372	CANESTRINO GENNARO	BARI(BA)	8.3	(A)(B)
373	MOSAVAT MAHROKH	LUSCIANO(CE)	8.3	

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
374	CINGOLANI ANGELINO	ALBA(CN)	8.25	(A)(B)
375	BARTOLOMEO DOMENICO	SPEZZANO ALBANESE(CS)	8.2	(A)
376	DE MARTINO GIUSEPPINA	CASTELLAMMARE DI STABIA(NA)	8.2	(A)
377	BOZZOLASCO SELENA	ALBISOLA SUPERIORE(SV)	8.2	(A)
378	CIRAVOLO ANTONIO MARIA	VIAGRANDE(CT)	8.2	(A)(B)
379	DI LERNIA PAOLO	ROMA(RM)	8.2	(A)(B)
380	GRANATA FRANCESCA	RAPALLO(GE)	8.2	(A)(B)
381	AURIGEMMA MICHELANGELO	CAPUA(CE)	8.2	(A)(B)
382	CAMBIASO CINZIA	TORTONA(AL)	8.2	(A)
383	BONOMO PASQUALE	CASTEL VOLTURNO(CE)	8.2	(A)
384	LOSITO ANGELO	ANDRIA -BA(BA)	8.1	(A)
385	PETROCELLI GIOVANNI	CHIETI(CH)	8.1	(A)(B)
386	GAIBISSO CARLO	ALASSIO(SV)	8	(B)
387	PISCITELLI ANNALISA	GENOVA(GE)	7.9	(A)
388	ROSSI STEFANIA	GENOVA(GE)	7.9	(A)
389	CAPELLINO MONICA	GENOVA(GE)	7.9	(A)
390	BOSIO FRANCO	GENOVA(GE)	7.85	
391	ORLANDI DAVIDE	GENOVA(GE)	7.8	(A)
392	COPPOLA LAURA	NAPOLI(NA)	7.8	(A)
393	DE SANTIS MARCO	SANTO STEFANO DI MAGRA(SP)	7.8	(A)
394	BRIZZO GIORGIO	GENOVA(GE)	7.75	(B)
395	TRABUCCO ERIKA	GENOVA(GE)	7.7	(A)
396	VACCARO TOMMASO	GENOVA(GE)	7.7	(A)
397	POLLERI SILVIA	GENOVA(GE)	7.7	(A)
398	ROTA CHIARA	CHIAVARI(GE)	7.7	(A)

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
399	LETTIERI MARIANGELA	NAPOLI(NA)	7.7	(A)
400	POGGI GIULIA	GENOVA(GE)	7.7	(A)(B)
401	MANNA CRISTINA	GENOVA(GE)	7.7	(A)
402	PARODI SANDRA	GENOVA(GE)	7.7	(A)(B)
403	GIUNCIUGLIO ALESSIA	GENOVA(GE)	7.6	(A)
404	PREZIOSO LUCA	CAPUA(CE)	7.6	(A)
405	MAZZELLA EMILIO	BUCCHIANICO(CH)	7.6	(A)(B)
406	DOGOTARU ELENA MONICA	CIRIE'(TO)	7.6	(A)(B)
407	ZORZAN GIUSEPPE	PISA(PI)	7.6	(B)
408	PINELLI ADA	GENOVA(GE)	7.6	(A)(B)
409	BERGERO NICOLA	CUNEO(CN)	7.6	(B)
410	DI SALVO CARMINE	CASERTA(CE)	7.5	(A)(B)
411	DIOMAJUTA ANTONIO	AVERSA(CE)	7.5	(A)(B)
412	AMORIELLO MARIA MADDALENA	GENOVA(GE)	7.5	(B)
413	GAGGERO FRANCESCO	GENOVA(GE)	7.4	(A)
414	GIORDANO ELISABETTA	SERRA RICCO'(GE)	7.4	(A)
415	LEPRATTO GIORGIO	RIVALTA BORMIDA(AL)	7.4	(A)
416	DI VITO MONIA	CHIETI(CH)	7.4	(A)(B)
417	DELLA VECCHIA VINCENZO	CASSINO(FR)	7.4	(A)(B)
418	MARROCCO GAETANO	ROCCA D'EVANDRO(CE)	7.2	(A)(B)
419	DE BETTA MICHELA	GENOVA(GE)	7.2	(A)
420	FESTA FERRUCCIO	AVELLINO(AV)	7.2	(A)(B)
421	D' ALOIA ALESSANDRA ANTONELLA	MANFREDONIA(FG)	7.2	(A)(B)
422	DARABAN LUCIA	SAN FELICE A CANCELLO(CE)	7.2	(A)
423	SCHIAVONE ANNA	CASERTA(CE)	7.2	(A)(B)

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
424	MUSELLA ANNAMARIA	NAPOLI(NA)	7.2	(A)(B)
425	VASELLI GIOVANNI	MASSA(MS)	7	
426	PICASSO MARCO	SAN REMO(IM)	6.9	(B)
427	CARPANINI MARIA TERESA	IMPERIA(IM)	6.75	(B)
428	RUSSO GIUSEPPE	LAVAGNA(GE)	6.6	(B)
429	BALZANO GIULIO	NAPOLI(NA)	6	(B)
430	ANZINI PATRIZIA	MILANO(MI)	5.7	
431	FALBO ENRICA	COSENZA(CS)	5.65	(B)
432	CICHERO PAOLA ANGELA	NOVI LIGURE(AL)	5.3	(B)
433	LICURSI ROSARIA ANNA	GENOVA(GE)	5.1	
434	UBALDI PAOLA	GENOVA(GE)	4.9	
435	VIGNOLI MAURA	GENOVA(GE)	4.7	(B)
436	BIADENE PAOLO	GENOVA(GE)	4.6	(B)
437	PRUSSIA ANGELO	PIEVE LIGURE(GE)	4.6	(B)
438	FARRIS RIMEDIA	ARQUATA SCRIVIA(AL)	4.45	(B)
439	SANTORO ENRICO	ZOAGLI(GE)	4.35	(B)
440	PERLASCO GUIDO	ALBENGA(SV)	4.3	(B)
441	MERLI LUIGI	GENOVA(GE)	4.3	(B)
442	BERGAMASCHI GIANGUGLIELMO	TOVO SAN GIACOMO(SV)	4.2	
443	CIRILLO ENRICO	SPERONE(AV)	4	(B)
444	ARCIDIACONO FILIPPO	GENOVA(GE)	4	(B)
445	AL ABED MOHAMAD	GERMANIA(EE)	3.65	
446	BALESTRINO ROBERTA	GENOVA(GE)	3.5	(B)
447	PESCE GIAMPAOLO	VADO LIGURE(SV)	3.5	(B)
448	DENTINI ANNA MARIA	MASSA(MS)	3.4	

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
449	GALATI MARIA ERSILIA	GENOVA(GE)	3.2	
450	GENTILUCCI ALDO	ALASSIO(SV)	3.2	(B)
451	MEZZETTI SILVIA	MILANO(MI)	3	(B)
452	PUZZO ANNA	GENOVA(GE)	2.85	
453	DEMARTINI MARCO	CAMPOMORONE(GE)	2.8	(B)
454	ARAGHI PAOLO	MONTALDO DI MONDOVI'(CN)	2.7	
455	TIROTTA ANGELITO	VARAZZE(SV)	2.7	
456	NAVALESI GIOVANNI	FIRENZE(FI)	2.7	
457	BORINI ITALO FRANCESCO	GENOVA(GE)	2.7	
458	CAMPANELLA MARIA PAOLA	GENOVA(GE)	2.45	(B)
459	MANENTI VINCENZO	LA SPEZIA(SP)	2.4	
460	BONFANTI ARIANNA	CHIAVARI(GE)	2.3	(B)
461	ZAPPA GIACOMO	GENOVA(GE)	2.2	(B)
462	RUSSO CARMELO GIULIO	GENOVA(GE)	2.2	(B)
463	BELLIARDI LUIGI	IMPERIA(IM)	2.2	
464	MESSERE DONATO	SARZANA(SP)	2	
465	GATTI GIUSEPPE	GENOVA(GE)	1.9	(B)
466	CASONATO PIERO ALESSANDRO	MASSA(MS)	1.9	
467	DE FELICE GUIDO	LIVORNO(LI)	1.8	
468	ARENA TERESA	MESSINA(ME)	1.7	(B)
469	FERRETTINO MAURO	GENOVA(GE)	1.7	
470	BORZONE MAURO	GENOVA(GE)	1.7	(B)
471	FOSSATI FEDERICA	GENOVA(GE)	1.5	(B)
472	ALESSANDRI LORENZO	LA SPEZIA(SP)	1.5	(B)
473	VALENTI SANDRA	GENOVA(GE)	1.5	

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
474	GASTALDO PATRIZIO	BOSIO(AL)	1.5	
475	SANTINI MARIO	LA SPEZIA(SP)	1.5	(B)
476	VAGGE ROSANNA	LAVAGNA(GE)	1.5	(B)
477	ARLOTTI EMANUELA	FERRARA(FE)	1.4	
478	BAIARDI ANTONELLA	GAVAZZANA(AL)	1.3	
479	RICCIARDELLI STEFANO	MAZZE'(TO)	1.1	(B)
480	LA VOLPE SABINA	NAPOLI(NA)	1.1	(B)
481	BRUNETTI IOLE	GENOVA(GE)	1	(B)
482	ARZANI LAURA	GENOVA(GE)	1	(B)
483	MASSEROTTO DANIELA PAOLA	GENOVA(GE)	1	(B)
484	DONDI MARIA CATERINA	GENOVA(GE)	1	
485	DI STEFANO SARA	GENOVA(GE)	1	
486	REVERBERI DAVIDE	GENOVA(GE)	1	(B)
487	BOFFANO VALERIO RICCARDO	LUMARZO(GE)	1	
488	MALONI MILENA	BRESCIA(BS)	0.95	(B)
489	NANNI ANGELO	SAN REMO(IM)	0.9	(B)
490	SENES FRANCESCO	GENOVA(GE)	0.9	(B)
491	GHEZZI MARIA TERESA	MILANO(MI)	0.9	(B)
492	GODANI SILVANA	LA SPEZIA(SP)	0.8	(B)
493	MARAGLIANO CRISTINA	DAVAGNA(GE)	0.7	(B)
494	DI PIETRO GABRIELLA	PIETRA LIGURE(SV)	0.7	(B)
495	PAITA LORENZO	LA SPEZIA(SP)	0.5	
496	PERRONE MARIA GRAZIA	VARAZZE(SV)	0.5	(B)
497	BONELLI DANIELA	GENOVA(GE)	0.5	(B)
498	ZARRI DANIELA ANDREINA	GENOVA(GE)	0.5	(B)

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

Graduatoria Regionale Definitiva per il conferimento degli incarichi di medicina generale

valevole per l' anno 2015 ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009

Continuità Assistenziale

Posizione	Medico	Residenza	Punteggio totale	Note
499	NAPOLI ROBERTA	GENOVA(GE)	0.5	(B)
500	MERIALDO GIACOMO	TORRIGLIA(GE)	0.5	(B)
501	MEUS VALENTINA	GENOVA(GE)	0.3	(B)
502	PORTUNATO RITA	GENOVA(GE)	0.3	
503	GOVI FRANCO	GENOVA(GE)	0	(B)
504	CIPRIANI CRISTINA	GENOVA(GE)	0	(B)
505	LOGICO GIOACCHINO	IMPERIA(IM)	0	(B)
506	MEDIOLI STEFANO	BORGO VAL DI TARO(PR)	0	
507	NASITI GIOVANNI	GENOVA(GE)	0	(B)
508	FERRARIO GRAZIANO	TAGGIA(IM)	0	(B)
509	ARGELA' EUGENIO	SARZANA(SP)	0	

(A) Attestato Formazione
(B) Partecipa con punteggio graduatoria precedente

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

29.01.2015 N. 382

Pratica: D/1752. Derivazione: Torr. Mogliana (bacino T. Entella) Titolare: Consorzio Rurale di Isola di Borgonovo Ligure di Borgonovo e di Prati. Rinnovo della concessione di derivazione acqua per uso Irriguo in Comune di Mezzanego già assentita alla ditta stessa con Decreto n. 6 in data 22.01.1993. Domanda in data: 01.08.2005 ed integrative del 01.06.2006 e del 21.11.2014.

IL DIRIGENTE
Omissis
DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso al Consorzio Rurale di Borgonovo Ligure, di Borgonovo e di Prati, il rinnovo della concessione per derivare dal torrente Mogliana (bacino del torrente Entella) fluente in località isola di Borgonovo all'altezza del mappale n. 340 compreso nel foglio n. 3 del Comune di Mezzanego, una portata non superiore a moduli 0,0361 (l/s 3,61) di acqua per uso irriguo.

Omissis

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA CITTA' METOPOLITANA DI GENOVA

29.01.2015 N. 383

Pratica: D/6522. Derivazione: rio Cornia (bacino: fiume Entella). Titolare: Bellafronte Anna Maria. Certificato di Collaudo Amministrativo di conformità delle opere di cui alla Concessione di derivazione acqua per uso irriguo, in Comune di Moconesi, assentita a Bellafronte Anna Maria con provvedimento dirigenziale n. 950 in data 05.03.2014. Comunicazione ultimazione lavori e richiesta di collaudo in data: 18.06.2014.

IL DIRIGENTE
Omissis
DISPONE

ART. 1) È approvato il certificato di collaudo in data 09.12.2014 delle opere di derivazione idrica di cui alla concessione assentita a Bellafronte Anna Maria (C.F. BLL NMR 43C50 F256M) con proprio precedente provvedimento dirigenziale n. 950 in data 05.03.2014.

Omissis
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

17.02.2015 N. 604

Pratica: D/6592. Derivazione: n. 2 pozzi in subalveo piana tra R. Molinassi e R. Cantarena Titolare: Fincantieri S.p.A. Concessione di Derivazione Acqua per uso Antincendio in Comune di Genova Domanda in data: 23.12.2013.

IL DIRIGENTE
Omissis
DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Fincantieri S.p.A. (C.F. 00397130584) di derivare da due pozzi in subalveo della piana tra R. Molinassi e R. Cantarena in località Via Solima del Comune di Genova, una portata non superiore a moduli 0,0003 (litri/secondo 0,03) di acqua per uso antincendio.

Omissis
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

17.02.2015 N. 605

Pratica: D/6552. Derivazione: Sorg. Roveio trib. R. Linaro (bacino T. Entella). Titolare: Risso Andrea e Cuneo Arianna. Certificato di Collaudo Amministrativo di conformità delle opere di cui alla Concessione di derivazione acqua per uso Irriguo, in Comune di Moconesi, assentita a Risso Andrea e Cuneo Arianna con provvedimento dirigenziale n. 4259 in data 25 Settembre 2013. Comunicazione ultimazione lavori e richiesta di collaudo in data: 22 Settembre 2014.

IL DIRIGENTE
Omissis
DISPONE

ART. 1) È approvato il certificato di collaudo in data 03 Febbraio 2015 delle opere di derivazione idrica di cui alla concessione assentita a Risso Andrea (C.F. RSS NDR 81S18 C621Q) e Cuneo Arianna (C.F. CNU RNN 84L45 D969X) con proprio precedente provvedimento dirigenziale n. 4259 in data 25 Settembre 2013.

Omissis
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

11.03.2015 N. 959

Pratica: D/6615. Derivazione: Pozzo in subalveo T. Lavagna (bacino T. Entella). Richiedente: Mectron S.P.A.. Domanda di Concessione di derivazione acqua pervenuta in data: 03.06.2014. Comune di: Carasco per uso: Igienico.

IL DIRIGENTE
Omissis
DISPONE

ART. 1) di autorizzare la Mectron S.p.A., salvi i diritti dei terzi, ai sensi dell'art 17 del R. D. 1775/1933, a continuare in forma provvisoria il prelievo da pozzo in subalveo del T. Lavagna sito in Via Loreto n. 15 A, Carasco e nel punto di coordinate Gauss Boaga N. 4911270 e E 1527105 per uso igienico sanitario, nella quantità di moduli 0,06 (l/s 6).

Omissis
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

La Sig.ra Briasco Maria Rosa ha presentato, con nota pervenuta in data 21/11/2003, istanza di rinnovo con variante sostanziale di derivazione acqua dal Rio Dorbora (bacino T. Entella) in località Levaggi per moduli 0,001 (l/s 0,1) ad uso Irriguo, in Comune di Borzonasca (pratica D/3070bis).

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

17.03.2015 N. 177

Nulla Osta Idraulico n. 12704. Corso d'acqua: Torrente Calcandola. Autorizzazione ai fini idraulici relativa all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sulle opere di difesa idraulica riguardante l'alveo del torrente Calcandola a confine con la strada comunale Via dei Molini. Ditta: Comune di Sarzana.

IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE

di rilasciare al Comune di Sarzana l'autorizzazione ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria sulle opere di difesa idraulica riguardante l'alveo del torrente Calcandola a confine con la strada comunale Via dei Molini in Comune di Sarzana, in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio e considerati parte integrante del presente provvedimento;

omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. A. Ferrarini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

17.03.2015 N. 184

Nulla Osta Idraulico n. 12510. Ditta: Ferrari Giammarco. Nulla Osta Idraulico in sanatoria per il mantenimento della difesa spondale realizzata lungo l'argine del Canale Pratolino in Comune di SARZANA, loc. Olmo.

IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE

di rilasciare alla ditta FERRARI GIAMMARCO l'autorizzazione in sanatoria ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, per il mantenimento della difesa spondale realizzata lungo l'argine del Canale Pratolino in Comune di SARZANA, loc. Olmo,.in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio e considerati parte integrante del presente provvedimento;

omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. A. Ferrarini

PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE 4 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

AVVISO

Pratica n. 1389/DER - Arcola Petrolifera S.p.A. (ora Ditta Deposito di Arcola S.p.A.) in data 20/12/1996 ha presentato alla Regione Liguria domanda per l'ottenimento del rinnovo della concessione di derivazione d'acqua, ad uso industriale, da n. 6 pozzi ubicati in località Pedemonti del comune di Arcola, assentita alla Società Petrolifera Italiana (successivamente Arcola Petrolifera S.p.A.) con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici – Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Liguria n. 9336 del 11/06/1967 e scaduta il 10/06/1997. La Ditta Deposito di Arcola S.p.A., a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1402 del 23/11/2012, ha chiesto a questa Amministrazione di derivare da n. 5 pozzi siti al Fg. 4 mappale 15 del comune di Arcola, località Pedemonti, così come risulta nella relazione tecnica pervenuta il 19/02/2015 prot. n. 7121, moduli 0,040000 (l./sec. 4,0000) e 0,000574 (0,0574) di acqua rispettivamente ad uso industriale e igienico e assimilati (antincendio).

La Spezia, 27.02.2015

DIRIGENTE
Dott. Ing. Angelo Ferrarini

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO DELLA SPEZIA

05.03.2015 **N. 3**

Esproprio connesso ai lavori di "Realizzazione del nuovo ospedale in località Felettino in Comune di La Spezia. Ente espropriante: Comune della Spezia. Ente Promotore e Beneficiario dell'Esproprio: "ASL 5 Spezzino".

omissis
DELIBERA

1) **di confermare** la stima effettuata dal Comune della Spezia con Det. Dirigenziale – Settore Amministrativo Legale – n. 2542 del 03.05.2014;
2) **di rideterminare quindi in €/mq. 50,34 l'indennità di esproprio relativa ai seguente terreni**:
   - NCT di La Spezia Fg. 8 Mappale 123 di mq. 190
   - NCT di La Spezia Fg. 8 Mappale 332 di mq. 250

   catastalmente intestati a: Devoto Elsa, Imparato Alberto, Imparato Federico, Imparato Isabella, Imparato Marta, Imparato Roberto – ciascuno per i propri diritti.

IL PRESIDENTE ff.
Dr.ssa Righetti Luigina

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Pierpaola Grillo

Direttore responsabile: Augusto Pessina Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 *(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)*